

Bimestrale di critica dell'emergenza


Come si diventa terroristi di destra. Nella cella c'è un punk:
suona l'Heavy Metal. Rebibbia: sindacalisti, riformisti, operaisti. Referendum e giustizia.

L'uomo che voleva leggere. Com'è lontana Palermo. Stranieri. La storia di Mario B.
Scritti di Berardinelli, Bertolazzi, Borsini, Cacciari, Carniti, Franceschini, Gamba, Giugni, Lettieri,
Manconi, Mattina, Monteleone, Mosca, Paissan, Scarpari, Tarantelli, Tommei

Anno II. numero 7, maggio-giugno 1988. Sped. in abb. post. IV/70%

L. 4.000

Antigone



C'è qualcosa di poco convincente nella campagna referendaria sui temi della giustizia promossa da radicali, socialisti e liberali, che ha comunque l'indubbio merito di sollecitare nel paese un dibattito più vasto sul tema della «giustizia ingiusta». Le riserve — meglio, le perplessità — riguardano la scelta dei quesiti, cioè l'insieme delle questioni che si intendono sottoporre al voto popolare, e il modo in cui è stata annunciata e presentata la raccolta delle firme.

Le proposte di abrogazione investono temi significativi: la giustizia speciale per i membri del governo, la responsabilità personale del magistrato sotto il profilo civile, il rischio di una deriva lottizzatoria del Consiglio superiore della magistratura. Solo nel secondo caso l'abrogazione per via referendaria basta, da sola, a determinare una soluzione: l'introduzione della responsabilità civile del magistrato anche per colpa grave (oggi risponde in sede civile solo per dolo). Negli altri due casi l'eventuale successo abrogazionista implica un successivo intervento legislativo: ma come interverrà il parlamento, come verrà letto il messaggio elettorale di abrogazione, chi può garantire che la soluzione adottata sarà coerente con il responso popolare?

Facciamo l'esempio del sistema elettorale del Csm. Va bene, aboliamo il sistema proporzionale. E poi? Ci sono interi volumi dedicati ai diversi possibili sistemi d'elezione, con un'infinità di incroci. Quale verrebbe scelto in alternativa all'attuale, accusato di favorire la partitizzazione dei giudici? Quello che esalta ancor più il vecchio spirito corporativo, quello che premia la notorietà dei magistrati che compaiono sui giornali (solitamente i peggiori), quello che cancella gli orientamenti minoritari? Il «sì», in questo caso, equivale a una delega pressoché in bianco al legislatore.

Un fatto che conferma e rafforza l'impressione suscitata dalle ripetute dichiarazioni di molti dei proponenti, che in pratica dicono: intanto firmate, poi vedremo noi cosa fare in parlamento, non è assolutamente detto che si debba arrivare al voto. Un uso, questo, del tutto improprio dell'istituto referendario: logica vorrebbe che,

La legge per i dissociati

La commissione giustizia del Senato ha varato un testo di legge sulla dissociazione: la parola passa ora all'aula.

Ben distanti dal segno culturale e dalla rilevanza politica che il movimento della dissociazione ha assunto negli scorsi anni nelle carceri, i pochi articoli ratificano tardivamente un processo ormai consumato: le scelte su cui è stato raggiunto l'accordo tra le forze politiche non significano una volontà di risposta a quel movimento quanto piuttosto un timido passo non più rinviabile.

Il testo approvato è, nella sostanza, quello predisposto dal comitato ristretto nello scorso anno: elemento positivo è senz'altro l'abolizione dell'ergastolo e l'inclusione nei benefici di tutti gli imputati indipendentemente dal reato di cui rispondo-

Sommario

Referendum e giustizia La legge per i dissociati	2	di Mauro Paissan di Mauro Palma
Riformisti a Rebibbia	3	di autori vari
Un teorema a lupara	8	di Carla Mosca
La storia di Mario B.	10	di Giorgio Villa
Cronache italiane	12	di Carla Mosca
Terrorismi di destra	13	di Luigi Manconi, Giancarlo Scarpari, Bruno Ruggiero, Alberto Macchia, Carmen Bertolazzi, Livio Lai
Antigone, ancora	22	di Massimo Cacciari
Nella cella c'è un punk	24	di Mario Gamba
Il guardiano dei libri	26	di Alfonso Berardinelli
La riforma della riforma	27	di Giuseppe Bronzini, Mauro Palma, Salvatore Buzzi
Rassegna	30	di Maurizio Converso
Stranieri e in galera	33	di Maria Monteleone, Giovanni Borsini, Renato Moretti, Giuseppe La Greca
L'obbedienza dovuta	38	di Roberto Bergalli

Direttore: Luigi Manconi.

Redazione:

Giuseppe Bronzini, Massimo Cacciari, Tommaso Di Francesco, Luigi Ferrajoli, Clara Gallini, Filippo Gentiloni, Carla Mosca, Jaro Novak, Mauro Palma, Rossana Rossanda, Paolo Virno. Rubriche: Liana Cellierino. Coordinamento: Anna Pizzo. Segreteria di redazione: Eugenio Cicerchia. Responsabile editoriale: Tommaso Di Francesco. Direttore Responsabile: Carla Mosca.

Redazione, Amministrazione e Abbonamenti:
Via Ripetta, 66 (tel. 06/6789567 - 6790151)
Editore:
Cooperativa Il Manifesto anni '80
Ufficio Promozione:
Roberto Papa (ccp n. 50655000 inte-

stato a Cooperativa Il Manifesto anni '80)

Stampa e Fotocomposizione:

Co.La.Graf. Cooperativa a r.l. Via Tomacelli, 146 - Roma tel. 06/6787635
Distribuzione nelle edicole:
Parrini e C. s.r.l., P.za Indipendenza, 11/B tel. 06/4940841

Distribuzione nelle librerie:

C.I.D.S. di Roma tel. 06/4271468

Pubblicità:

Poster s.r.l. di Roma, Via Ripetta, 66

Abbonamento annuo

L. 20.000, sostenitore L. 50.000. Estero L. 35.000.

Inviare l'importo a Cooperativa Il Manifesto anni '80, Via Ripetta, 66, ccp 50655000

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 113 del 22/2/1985

Continuiamo la pubblicazione, iniziata nel precedente numero della rivista, di alcuni disegni dei *Bibiena*, architetti teatrali che, attraverso lo scavo nelle potenzialità della prospettiva rinascimentale, aprono la strada alla ricerca spaziale del Piranesi. Il loro appassionato studio dei dettagli — quasi volessero individuare una matrice unificante l'insieme degli oggetti — sembra anticipare l'inseguimento della struttura nascosta dei solidi elementari, condotta da Arnaldo Pomodoro, al fine di svelarci la precarietà della quiete che essi ci strasmettono.

A quei disegni accostiamo una prima selezione di contributi dell'*Avanguardia russa a cavallo della Rivoluzione d'Ottobre*. In quei primi decenni del secolo si scontrano, all'interno del movimento rivoluzionario, una concezione dell'arte e dell'architettura tesa alla prefigurazione del conte-

sto fisico consono ad una umanità liberata e una linea che, invece, assegna alle stesse discipline il compito di propagandare le scelte del regime sovietico.

La seconda, coerente con le esigenze di un potere politico progressivamente sempre più autoritario e di una società fondata sull'industrializzazione pesante accelerata, finirà per schiacciare, nel corso degli anni '30, la tendenza rivale.

Ma le strabilianti anticipazioni dell'*Avanguardia sovietica* potrebbero, forse, proprio oggi — in un'epoca che conosce la definitiva crisi del modello di sviluppo che le aveva sopraffatte — ritornare attuali. Luca Zevi

Le immagini sono tratte da: Corrado Ricci, *I Bibiena, architetti teatrali, 1625-1780*, Alfieri e Lacroix, Milano; e da *Architettura nel paese dei Sovieti 1917-1933*, Electa 1982.

no (con la sola esclusione per il reato di strage); altrettanto positivo è l'aver abbandonato la strada — più volte indicata dal ministro — di un provvedimento circoscritto che non intaccasse nel concreto quella sovradeterminazione della pena prodotta dalla legislazione dell'emergenza.

Scarsa è invece l'incidenza sui reati associativi e sui reati minori, per i quali non è prevista alcuna depenalizzazione. Ma l'e-

lemento negativo di questo testo è la formulazione data all'articolo 1, quello che stabilisce chi debba ritenersi dissociato: accanto alla valutazione di un «comportamento oggettivamente incompatibile con il permanere del vincolo associativo» (e non è questa, forse, una caratterizzazione di per sé sufficiente per attestare una separazione dai propri trascorsi?), si richiede l'ammissione di responsabilità e un «ri-

innesco il meccanismo elettorale con le 500 mila firme, si attendesse poi il responso popolare per eventuali interventi del parlamento.

Questi referendum, insomma, affidano all'elettorato un potere d'intervento molto più ridotto rispetto alle consultazioni finora attivate, dove l'abrogazione rappresentava un vero intervento legislativo positivo. Divorzio, aborto, ergastolo, legge Reale, scala mobile: lì l'abrogazione determinava di per sé stessa una soluzione, senza concedere spazio all'opera non controllabile del parlamento.

Questo della supremazia del parlamento, dei partiti (della partitocrazia) rischia di essere l'elemento costitutivo di tutta questa campagna referendaria. A partire dalle qualifiche dei promotori: come in occasione del referendum comunista contro il decreto Craxi, qui sono le segreterie di partito (di tre partiti) a sollecitare le firme. E non partiti minoritari che presumono di rappresentare su un singolo argomento l'opinione della maggioranza del paese (è stato il caso di Democrazia proletaria sulle liquidazioni e dei radicali nelle loro precedenti campagne), ma partiti che condizionano il governo e i lavori parlamentari e che su tali argomenti (non ci riferiamo ovviamente ai radicali, che hanno le carte in regola) non hanno fin qui mostrato attenzione alcuna in sede legislativa. Così, uno strumento che prefigura una dialettica tra società civile e sfera politico-istituzionale viene anch'esso incamerato dal club dei partiti.

Un'ulteriore conferma viene dalla composizione del «pacchetto» dei tre referendum. La questione giustizia non viene posta all'attenzione del paese dal versante dell'interesse e della concreta esperienza del cittadino, ma da quello dei rapporti tra le opposte corporazioni della magistratura e del potere politico. Sembra quasi che all'elettore venga proposto di schierarsi di fronte a due ceti di potere in lotta tra di loro. Se così fosse, se tale impressione dovesse trovare conferma, l'appello referendario finirebbe con incontrare l'obiezione di coscienza anche di chi condanna e rifiuta l'ingiustizia di questa giustizia.

Mauro Paissan

può della lotta armata: così accentuando elementi di forte soggettivazione. E questa accentuazione potrà significare, nell'applicazione che le corti faranno di questa legge, maggiore connotazione inquisitoria dei processi e tentativo costante di spingere sempre più in là le dichiarazioni degli imputati, fino a far sfumare la posizione di rilettura e critica collettiva, di cui la dissociazione era segno, in una mera revisione individuale, in una complessiva frantumazione.

Che questa legge sia stata finalmente rimossa dai cassetti del Senato è senz'altro positivo; così come è giusto considerare non secondari alcuni concreti benefici di cui molti usufruiranno: tutto ciò, però, non può far dimenticare che il problema politico e culturale che la definizione della figura del dissociato investe è di tale importanza da condizionare il complessivo giudizio sulla legge stessa ed il conseguente atteggiamento nel suo percorso parlamentare.

Mauro Palma

Anni settanta: un decennio da buttare?

Riformisti a Rebibbia

Carole Tarantelli, Gino Giugni, Pierre Carniti, Antonio Lettieri ed Enzo Mattina incontrano, nel carcere romano, alcuni detenuti dell'area omogenea: insieme parlano di lotte e violenza, di salario e istituzioni e, soprattutto, di sindacato e riformismo

di autori vari

Il seminario — svolto con l'accordo di Nicolò Amato e delle autorità competenti — inizia mercoledì 6 novembre 1985, alle 10, nel carcere di Rebibbia. Sono presenti Carole Beebe Tarantelli, Gino Giugni, Pierre Carniti, Antonio Lettieri ed Enzo Mattina.

La trascrizione degli interventi, è tratta dagli appunti di Giancarlo Scotoni e Claudio D'Aguzzo della Syntax Error, Jail Cooperative Society.

GINO GIUGNI

La riunione di stamani è un tentativo sperimentale di articolare una attività di incontri, sul tema degli anni '70, della fabbrica e del sindacato, degli avvenimenti interscambiati. Gli ospiti di oggi sono sindacalisti con un alto grado di politicità, in un certo senso personaggi che hanno rovesciato una tendenza precedente, quando si arrivava all'attività sindacale passando per le scuole quadri di partito. Sono esempi di un percorso peculiare negli anni che ci interessano, di un passaggio dall'attività sindacale a quella politica. Mattina, ad esempio, ne è l'espressione più chiara: oggi fa il deputato al Parlamento europeo e lavora a Bruxelles.

Dalla lettura dei vostri materiali e dagli elementi raccolti negli incontri preparatori emerge sia un interesse al sindacato dentro le lotte operaie, sia la tendenza a privilegiare il cosiddetto «momento di base». Certamente vi fu un rapporto profondo tra l'azione dei sindacati e le vicende che coinvolsero l'intero Paese. A me preme innanzitutto richiamare l'attenzione sul confronto tra l'iniziativa dei movimenti e la sua ratifica istituzionale. Ad esempio lo Statuto dei Lavoratori fu una legge preparata a tavolino, frutto, in un certo senso, di un'intuizione elitaria, ma che non sarebbe mai passata senza «l'autunno caldo». È anche vero che le lotte in sé non furono per lo Statuto dei Lavoratori, che era al di là di quanto si voleva, ciò non di meno l'interazione fu efficace. Ecco dunque un elemento positivo della relazione tra movimento e riformismo.

Riformismo poi è un termine che di per sé, non significa molto. La mia

concezione di riformismo non coincide con quella di altri, e anche qui ci sarebbe da discutere. C'è, per chiarire, un «riformismo di scambio», che si misura sulla sua capacità di produrre consenso spicciolo, di procurare voti. C'è un «riformismo di trasformazione» dove il problema è determinare nuovi equilibri, assumere nuove «bandiere» sotto le quali far marciare riforme importanti. C'è un «riformismo dei grandi progetti» e c'è ancora un «riformismo monitoraggio» che si affida al procedere «naturale» degli eventi sociali, limitandosi ad una funzione di aggiustamento delle deviazioni e adeguando, di volta in volta, l'urgenza dell'intervento dello stato.

Ecco dunque la griglia in cui collocare il problema del sindacato, del rapporto tra lotte ed obiettivi, della ricostruzione da tentare. È difficile ma interessante capire intanto cosa fu veramente l'autunno caldo. Un contratto? Una serie di vicende legate al suo rinnovo? Oppure una battaglia verso una società nuova? Un tentativo di trasformazione più incisiva? Io, lo dico subito, allora ci vedevo solo un contratto, ma non è che avessi lo sguardo lungo: del resto mi trovavo dall'altra parte del tavolo!...

Ultimo punto è il tema della violenza, che a mio parere nella vita di fabbrica ha conosciuto due fasi. Una in cui era affrontata come dato fisiologico, senza distinzione tra lotta sindacale dura e lotta sindacale violenta. E, in effetti, è tutt'oggi difficile definire cosa sia un «picchetto pacifico». Un'altra fase, in cui si affermò che «di fronte alla violenza delle Istituzioni ogni violenza era legittima». Affermazione che risultò esplosiva, ma che non mi stancherò mai di criticare. Del resto, per completare il quadro, non si può negare che accanto ad un problema di comportamenti esistano anche l'influenza e le contrapposizioni determinate dall'ideologia, senza cui, spesso, i medesimi comportamenti non si darebbero...

ANTONIO LETTIERI

Intervengo con qualche difficoltà, perché ciascuno è pessimo storico del-

la propria esperienza diretta. Io provenivo dalla Cgil ed entravo nella Fiom proprio nei giorni del settembre '69 in cui partiva lo sciopero alla Fiat, che fu l'inizio dell'autunno caldo. Ma un conto è stare nella cronaca, un conto è rivivere a parte le vicende storiche. Quando partii per Torino, quando con i compagni organizzavo i picchetti, non pensavo certo di partecipare alla «svolta dell'autunno caldo».

Comunque, sul terreno della ricostruzione, si può distinguere tra una fase, «di successo», '69-'73, caratterizzata dalla forte ascesa del Sindacato dei Consigli; una fase di tenuta, che va dal '73 al '76, dove è varata la «strategia dell'Eur», e, poi, una fase successiva.

Gli anni che vanno dal '69 al '73 sono senza dubbio anni di grande avanzata dell'iniziativa sindacale, anni in cui, in Italia, cambia tutto, mentre in altri paesi, come la Francia — dove l'onda ci fu ma per poi andarsi a esaurire in una mediazione politica — in Italia cambiarono la fabbrica e la società, gli operai, il sindacato e le espressioni culturali. In questo senso quello del '69 non fu solo un contratto ma anche un momento di grandi novità, di profonde trasformazioni. Si è molto discusso sui motivi di questo «successo». A mio parere fu determinante la combinazione tra grandi cambiamenti quantitativi e forti innovazioni qualitative. Il fatto cioè che al sindacato riuscì di mediare le novità culturali precedenti, quelle che provenivano dalla riflessione di Panzieri, dall'operaismo dei Quaderni Rossi, con una mobilitazione di massa notevolissima. Le acquisizioni di quel tempo non furono di poco conto. Io voglio sottolinearne principalmente tre.

La prima, il fatto che al centro della lotta viene a trovarsi «l'organizzazione del lavoro»; il sindacato supera il dato salariale e professionale e pone come soggetto centrale «l'operaio massa», «l'operaio comune». La seconda intuizione forte fu «l'egualitarismo», punto di contatto fecondo tra una concezione marxista e una spinta cattolica post-conciliare.

L'altra novità fu l'affermarsi di una

«diversa democrazia», di un sistema di rappresentanza basato sui «delegati», eletti e revocabili dalla base. Sono questi, principalmente, gli elementi vivi del successo sindacale. Un successo che per ampiezza, determinazione, novità culturali, richiama il precedente del sindacato industriale americano, l'esempio del CIO nel '35.

Ma se quelli furono i motivi del successo, c'è da porre attenzione su quelli che furono i fattori di «insuccesso». La domanda che poneva Giugni, cioè, sull'obiettivo delle lotte. È ovvio che se l'obiettivo era solo quello sindacale del contratto, gli anni dal '69 al '73 furono vincenti. Ma in realtà, alludendo ad una trasformazione diversa, l'assenza di una seria prospettiva riformista finì per pesare. Il CIO nel '35 aveva il New Deal, noi ci ritrovammo un centro-sinistra che non poteva costituire un appoggio valido. Fu addirittura il sindacato a divenire una sponda di supplenza. Nello stesso tempo il capitalismo italiano, immaturo e privo anch'esso di una valida esperienza riformista, si spaventò, si irrigidì e pensò solo a risposte durissime. Ancora, come altro elemento di blocco, va rimarcato il vizio, «storico», di ideologismo proprio della sinistra italiana. Un vizio atroce.

ENZO MATTINA

Nel '69 ero segretario dei metalmeccanici a Napoli. Non so dire se l'autunno caldo sia la data giusta di partenza. Nella mia memoria c'è qualcosa che comincia già prima. C'è, ad esempio, il riferimento alle lotte per il superamento delle «gabbie salariali», che possono senz'altro essere lette come momento preparatorio al '68, con la loro rivendicazione, con la loro carica d'eguaglianza. A Napoli, comunque, sin da subito si andava ben oltre il puro respiro sindacale. C'era infatti una precisa domanda di modifica del quadro istituzionale, la richiesta pressante di una riduzione della distanza tra la Città e le Istituzioni.

Fatta questa premessa storica, la domanda che ora più mi preme porre è questa. Poiché i movimenti dell'epoca, in Europa, avevano complessivamente valori, modelli di riferimento, obiettivi non distanti tra loro

Anni settanta: un decennio da buttare?

all'inizio, come mai, al di là dell'ispirazione comune, le storie si sono svolte diversamente? Come mai altrove si sono esauriti, hanno avuto sbocchi non solo negativi? Io qui non concordo con Lettieri, perché in altri paesi, una qualche risposta significativa fu data. In Italia no. In Italia, allora, ci si preoccupò soprattutto della risposta repressiva, come certamente fu la strage di Piazza Fontana.

Certo, ci fu ideologismo a sinistra, ma altrettanto — e terribile — dalla controparte padronale. Non so come definire altrimenti il muro di incomprendimento che s'alzò sull'egualitarismo. In fin dei conti le rivendicazioni, seppur radicali, erano ben dentro la soglia delle compatibilità e lo dimostra, ad esempio, la stessa esperienza americana della General Motors dove, per dirne una, l'inquadramento non supera i tre livelli. Addirittura da parte padronale si avvertì come scardinante per il sistema la nostra richiesta di governo della ristrutturazione!

L'ideologismo è quindi un vizio diffuso in tutta la società italiana così come, all'opposto, l'assenza, la difficoltà di riformismo non è un limite distintivo solo del nostro paese.

C'è poi un altro aspetto, che si collega direttamente al problema della violenza e della lotta armata. Su questo piano c'è stato sicuramente da parte nostra, sindacale, più d'un errore d'analisi. Vi è spesso stata una incapacità ad affrontare le «avanguardie». Esse tendevano a prevalere con facilità determinando autonomamente momenti di drammatizzazione che, chissà perché, non erano contrastati. Mi ricordo quell'assemblea terribile al cinema Cristallo di Torino, nell'autunno '80, quando si continuava a parlare di lotte dure a fronte di un vuoto progressivo di mobilitazione. Ecco, secondo me, vi fu un eccessivo assecondamento delle avanguardie mentre, al contrario, molte conquiste sindacali non sono nemmeno state gestite; vedi il fondo dello 0,50% o l'esperienza delle 150 ore, cose limitate o utilizzate soltanto marginalmente. La mancanza di riformismo vive anche dentro il sindacato.

In questo complesso di condizioni e di colpevoli assenze risulta persino comprensibile che alcuni, i «più deboli», scegliessero la lotta armata. Io su questo punto sono pure animato di curiosità ma ho sempre avvertito intimamente che nelle incomprensioni, negli stacchi, nella non chiarezza di quella svolta epocale che fu il '73, risiedono molti dei motivi che porteranno una generazione sulle posizioni della lotta armata.

PIERRE CARNITI

Ho sempre dei grossi problemi con la «ricostruzione storica». Non ricordo mai ciò che ho mangiato il giorno prima e, con tutte queste svolte, «la svolta del '69», «quella del '73», «quella dell'Eur», eccetera, mi è pure venuta l'emicrania. Ma per stare nei temi tracciati da Giugni mi sembra giusto fare qualche osservazione.

Innanzitutto, si mitizza troppo il biennio 68-69. Il sindacato esiste prima di quegli anni e, d'altronde, se fosse nato nel '68 sarebbe sicuramente morto nel '71! In realtà la storia si può cominciare ad affrontarla a partire dal '66, quando fu sottoscritto il peggior contratto in assoluto. Mai, prima di quell'anno, mai dopo, fu toccato un punto più basso, così umiliante per l'iniziativa sindacale. È questa la premessa per una controffensiva operaia che esploderà, appunto, nell'autunno caldo.

Altra precisazione che mi preme è sulla natura del sindacato. Esso è inevitabilmente, per sua natura, riformista. Non esiste un sindacato rivoluzionario. Far contratti è, in un certo senso, fare riforma. È riconoscere i propri interlocutori e non metterne mai in discussione la legittimità. Del resto il termine stesso di riformismo è alquanto ambiguo. Infatti, dal punto di vista dei contenuti non specifica gran che, non significa nulla. Riformismo, per me, è un metodo non certo un programma. L'ambiguità quindi, come nota caratteristica della natura sindacale, spesso può arrivare a riflettersi nella qualità delle rivendicazioni: quando, per essere chiari, si ha l'impressione che la lotta valga in sé, ben al di là dell'obiettivo che viene posto come miglioramento graduale, ma parziale, del proprio ruolo nella società. Secondo me, invece, la rilevanza degli obiettivi da ottenere e conseguibili è centrale. E centrale è stato il riferimento, nelle lotte sindacali degli anni 70, a tre obiettivi importanti. Primo, lo sforzo di conseguire una piena cittadinanza del lavoro nella società. In secondo luogo, l'esigenza di soddisfare la crescente domanda di sicurezza; quindi, la scelta di privilegiare i contenuti riferibili alla decisiva spinta della solidarietà e dell'eguaglianza. L'egualitarismo! Ricordo ancora le differenze assurde, le stratificazioni, gli inconcepibili dislivelli che c'erano tra operai e impiegati, in tema di salario, di ferie, di assicurazioni, di trattamento sanitario. Oggi, per assurdo, sono quasi i padroni a sembrare più «egualitari» di noi, oggi che l'egualitarismo pare passato di moda, solo in alcune fabbriche americane — come ricordava Mattina — rimane un parametro im-

portante. Il tema dell'egualitarismo, d'altronde, investe direttamente quello della struttura gerarchica, il nodo dell'autoritarismo, il fatto di chiedersi, nei fatti, chi è a comandare in fabbrica, nella società, nelle istituzioni...

Sulla violenza, tanto per affrontare la correlazione logica posta da Giugni, è vero che non può essere sostenuto nessun rapporto stretto tra lotta sindacale dura e lotta sindacale violenza; benché ci siano stati errori di impostazione, benché ci sia stato al nostro interno, chi ha contribuito, in qualche modo, a «militarizzare» il conflitto: attraverso rituali di manifestazioni, attraverso la propensione al «servizio d'ordine». Io, i «servizi d'ordine», non li ho mai potuti soffrire. Comunque ritengo rintracciabili le radici della violenza in una duplice «superstizione»: nell'idea che l'uomo si consumi tutto senza residui nella storia e, per altro verso, nella convinzione che la politica non abbia spessore morale da rispettare. È qui che affonda il discorso sulla «esemplarità dell'azione». Diciamo con franchezza, la «lotta finale» non s'è mai data: esiste solo nel canto dell'Internazionale!

FRANCO TOMMEI

Venendo al merito di ciò che è stato detto finora, e mantenendo per comodità la cronologia adottata, io ritengo che fino al '73 non ci fu contrapposizione materiale tra i rivoluzionari e il sindacato. Senz'altro vi fu una fortissima contrapposizione ideologica, aspra e persino violenta, tale da esasperare qualsiasi confronto diretto, ma per quello, che mi riguarda, per ciò che appartiene alla mia personale esperienza di «operaista», non ci fu un distacco abissale di rivendicazioni e obiettivi.

Sul piano generale, è giusto riconoscere che, da parte nostra, fosse sbagliata l'analisi di fase che allora ci ispirava. Collettivamente sbagliata: sia se espressa in termini «leninisti» che «movimentisti», come pure secondo categorie «operaiste». Il nodo, appunto, era il problema della rivoluzione, l'attualità della rottura rivoluzionaria; concepita, grosso modo, da tutta la sinistra attorno alla figura politica dell'operaio della grande fabbrica. È questo piano di riferimento generale, questo credere che l'iniziativa dovesse svilupparsi sulla «centralità operaia», sulla centralità di un soggetto specifico che «liberando se stesso liberasse infine l'intera umanità»; è questa, certamente, la matrice fondamentale di errori e incomprensioni. Insomma, per quanto mi riguarda non posso non autocriticarmi per aver in qualche modo contribuito

all'ennesima volgarizzazione del marxismo, alla circolazione di una teoria dove l'operaio-massa era visto ed esaltato come referente sociale della rivoluzione, come colui che attraverso la realizzazione della propria dittatura politica potesse infine rendere effettuale l'Eden della società comunista realizzata. Comunque, ripeto, sul piano delle rivendicazioni quotidiane non c'era, allora, contrapposizione. Al massimo noi estremizzavamo alcuni obiettivi sindacali, oppure, viceversa, il sindacato ricomponeva alcune punte massimaliste portate avanti da noi, ma, complessivamente, c'era un gioco delle parti di cui eravamo persino consapevoli di buon grado.

Sulla violenza. In quegli anni all'interno delle lotte ce ne era moltissima. Una violenza di massa, praticata ovunque, tanto da parere quasi legittimata. E, per ciò che mi riguarda, voglio essere molto chiaro. Io non provo alcun rimorso per essere stato interno alle forme di lotta dura. Non provo pentimenti per avere, che so, sbullonato i binari dell'Alfa Romeo impedendo l'uscita del prodotto finito dalla fabbrica. Mentre, viceversa, ho molti problemi, personali, non solo politici, quando penso alle irruzioni, come quella alla Confapi più avanti dove finiva per esaltarsi la prevaricazione nei confronti delle persone. E qui, per entrare a contatto con la questione della «deriva» della lotta armata, mi interessa precisare una cosa e chiedere a Mattina cosa intenda per «svolta epocale del '73», soprattutto se riferita alla caduta di rapporto, per alcuni versi irreversibile, tra sindacato e Movimenti di contestazione. La cosa che voglio sottolineare, invece, è che non credo ad una responsabilità del «leninismo» in quanto tale, non credo cioè che la violenza politica sia riconducibile, in toto, ad una residualità ideologica ben determinata. Piuttosto sono convinto che solo la coscienza del grado di complessità sociale raggiunto, solo il fatto di rendersi effettivamente conto che non esiste più il «referente unico» della lotta di classe, solo il superamento di ogni «centralità» possa impedire, nei fatti la nemicità assoluta e possa favorire all'opposto, la capacità di convivere con interessi e bisogni diversificati.

Un'ultima cosa sul «dopo '73». Mi va qui di ricordare la nascita di quei fenomeni di «soggettività politica» che sono stati poi racchiusi nella sigla dell'autonomia operaia. È vero: a partire dal '73 non c'è più alcuna interlocuzione, alcun scambio, con il sindacato. Del resto la comprensione di questo nei confronti dei fatti, delle

Anni settanta: un decennio da buttare?

modificazioni che si manifestano nelle stesse grandi fabbriche, delle motivazioni dei nostri comportamenti si riduce e si annulla. L'«autonomia» verrà presa come fonte di tutti i guai. Eppure nacque nelle grandi fabbriche del Nord: a Milano alla Face Standard, alla Siemens, all'Alfa Romeo. Eppure fu portatrice anche di intuizioni interessanti, di tematiche che potevano rientrare tutte in un orizzonte «riformista». Io qui, semplicemente, mi sento di rivendicare il primo convegno nazionale sulla riduzione dell'orario di lavoro, sulle «35 ore pagate 40» e, ancora, la lotta sugli straordinari, contro i «sabati lavorativi» all'Alfa, che per altro coincide con la mia ultima apparizione fuori dai cancelli di una fabbrica.

CAROLE BEEBE TARANTELLI

Non ho tutte le informazioni sufficienti per capire a pieno una realtà complessa come quella italiana, e pertanto, mi scuso in anticipo per la parzialità delle mie osservazioni. Ma mi sembra di notare, soprattutto in Lettieri, quasi un vizio nazionale; quello di volersi assumere colpe non proprie. Non mi sembra sia solo un problema italiano quello della mancanza di riformismo e del prevalere di una concezione della rivoluzione del tutto sganciata dai moderni processi sociali, sicché la parte politica del movimento ha finito così per assumere in pieno una cultura millenaristica. Di più, in Italia, mi pare ci sia una sorta di complesso di Michelangelo, per cui, non ci si accontenta mai di tappe intermedie, di risultati parziali, ma ci si sente in dovere di puntare sempre al massimo. Queste note si riflettono nella dimensione pre-politica o addirittura a-politica che accompagna l'esplosione dei nuovi soggetti dei movimenti della fine degli anni '60. Esiste, tout court, una fondamentale mancanza di mediazione tra riformismo e cultura che rende, tutti, privi di progetto e di idealità. Per me, come riprova dell'incapacità di concepire una cultura, una idealità alta, un'idea di trasformazione che non sfoci nel millenarismo, basta pensare ai destini degli ex leader del '68 americano, tutti segnati da una mediocrità assoluta.

E' quest'assenza, questo vuoto ideale, questa mancanza di una visione progressiva, che conduce poi a concepire l'antagonista in maniera totalizzante e a costruire per ciò una ferma volontà di distruggerlo. No, tutto ciò, non è solo un problema italiano; basti pensare all'anacronismo dei gruppi rivoluzionari negli Usa del '68... Questa complessiva e generale povertà di progetto dimostra come la conflittualità che si è manifestata nel-

le forme più violente non sia stato altro che una conflittualità da repressi di tipo reattivo.

ALBERTO FRANCESCHINI

Il nostro è un paese cattolico, dove cioè appare come elemento forte una sorta di millenarismo messianico che attraversa un po' tutti i soggetti, un po' tutte le culture, da destra a sinistra. Ma ciò non è sufficiente. Credo perciò utile focalizzare l'attenzione su un aspetto più limitato ma immediatamente più pratico, ossia la semplificazione sul concetto di «potere». Il «sovraccarico ideologico» produce infatti una concezione totalizzante, autoritaria e violenta, del «Potere», quindi dello Stato e del suo agire: la politica è «tutto» e lo Stato, ovvero l'ordine e la legalità, è il bene supremo che sovrasta ogni cosa.

Questa cultura del Potere, questa convinzione della sua «indivisibilità» («...o tutto noi o tutto loro — dicevamo —... il problema è avercelo oppure trovarselo contro...») porta poi ad un modo particolare di essere, di trovarsi, dentro i conflitti sociali. Sia da parte dello Stato come da parte del Contro-Stato. Viene fuori l'ideologia della difesa dell'ordine costituito (cioè che è legale è necessariamente anche legittimo) e, all'opposto, l'ideologia del sovvertimento dell'ordine costituito (cioè che è legittimo non può essere legale). Ideologie avverse. Una contro l'altra armata.

Si ha così un corto circuito, una dinamica che produce «Potere totalizzante» e che riproduce sempre «più Stato».

Un altro inciso. È da un po' che mi chiedo: perché le Br sono diventate, nell'immaginario collettivo, sinonimo della lotta armata, la lotta armata tout court, nonostante abbiano rappresentato un fatto minoritario, sia dal punto di vista numerico che sociale? Forse perché hanno rappresentato al massimo «l'autonomia del politico», lo scenario ideale in cui poteva svilupparsi. In esse lo Stato si specchiava, si riconosceva, si legittimava. Insieme si riproducevano. Allora: più Stato uguale più Br?

E pongo un'altra domanda. E' possibile, oggi, pensare ad un nuovo agire del politico, in primo luogo del politico statale, che interrompa ogni riproduzione totalitaria? E' possibile una concezione dinamica, «aperta» che sappia positivamente rapportarsi alle contraddizioni sociali? Che favorisca, appunto, una diversa dislocazione del potere, o dei poteri?

CLAUDIO D'AGUANO

Mi allaccio subito a quel lavoro sull'«operismo» che ho scritto con Franco, che è tra i materiali prepa-

tori di questo seminario e che Lettieri poco fa richiamava. Il corpo centrale di quelle pagine è sul periodo che va dal '73, dall'occupazione di Mirafiori, al '76, l'anno in cui viene varata la «strategia dell'Eur». È un periodo che vorrei capire bene, perché vi accadono cose e mutamenti, che molto incideranno negli anni più vicini a noi. Altrimenti è troppo facile, troppo banale, liquidare per etichette le rotture e i drammi successivi. Troppo riduttivo, da cronaca giornalistica, parlare del '77 «dell'autonomia», del '78 «delle Br», del '79 «del 7 aprile», dell'80 «dei 35 giorni alla Fiat e della sconfitta» e così via. A me interessa veramente sentire come erano pensate, come erano vissute alcune scadenze dall'«altra parte», dal Sindacato. Che significato preciso avevano per chi le proponeva. Faccio alcuni esempi. Il '73 per noi è stato soprattutto l'anno dell'occupazione di Mirafiori, del tetto dell'azione dell'operaio-massa, e intorno a questo dato più che altro, si sono orientate scelte organizzative e politiche. L'accordo sul punto unico di contingenza, tout court, venne registrato nel '75, semplicemente, da parte nostra, come accordo «contro» le lotte sul salario: ignorando bellamente che elemento di incasinamento, di contraddizione, potesse mai rivestire con la Confindustria. Ancora, la «strategia dell'Eur», è rimasta nella nostra memoria come momento portante d'un processo di istituzionalizzazione «verso l'alto» dei Sindacati.

PIERRE CARNITI

Ma i sindacati sono istituzione, fanno parte del quadro istituzionale, non sono mica un'altra cosa...

CLAUDIO D'AGUANO

Certo, ma è la «rivelazione» esplicita di un ruolo di governo e di stacco dalle dinamiche di base che ci è rimasta impressa. Ma ripeto questa semplificazione è il nostro «uso politico» di ciò che avvenne. Mentre se il suo significato è stato un altro, se aveva, come certamente aveva, ben altro spessore, la nostra voglia di apprendere è sincera. Tanto per capirci e per riflettere sulle conseguenze di alcune semplificazioni apro una parentesi dolorosa ma necessaria: il 16 febbraio '77, ovvero la «cacciata» di Lama dall'Università. È una «ferita» ancora aperta e mi sembra giusto non ignorarla. Ecco, quella giornata, fu presa dal movimento non già come un tentativo di ricomposizione, come un'offerta di mediazione, quanto come un puro intervento di normalizzazione, di repressione, di controoccupazione da parte di un'istituzione «nemica». Quasi, per riallacciarsi

al discorso di prima, un banco di prova di quelle funzioni di «governo» uscite, secondo noi, ratificate dall'Eur. Lama viene all'Università che il '77 è appena iniziato e la sua visita non appare organizzata per «dialogare». Carniti parlava prima di difetti di «militarizzazione» a cui il sindacato non era stato indifferente e citava la logica dei «servizi d'ordine». Ecco, quella mattina il movimento si trovò in un certo senso sorpreso dalla «militarizzazione» della piazza. L'unico «servizio d'ordine» presente e schierato, quel giorno, era quello sindacale... Altro che complotto!

Ho citato quest'episodio perché sono convinto che questo fatto di lacerazione così netto era certamente evitabile. Non era detto che il '77 finisse nell'estremismo più pieno e incontrollato.

A proposito dell'estremismo, dell'uso o meno dell'estremismo da parte sindacale, della funzione di stimolo, di forza, che hanno avuto, se l'hanno avuto, le forme di lotta dura, le presenze degli «autonomi» nei reparti, sulle linee o ai cancelli. Franco prima diceva che, almeno fino al '73, le linee di riferimento non differivano molto con quelle del sindacato. Ci divideva la comprensione «ideologica» dei fatti, l'uso politico di questi, ma non tanto l'azione rivendicativa. Sono d'accordo. Per dirne una con riferimento alla mia esperienza: ho costruito più Consigli di fabbrica di quanti ne abbia mai contestati, ho fatto lavoro sindacale dove l'Flm non c'era, ho «dato una mano» nelle lotte contro i ritmi in più d'una fabbrica dove il sindacato veniva, casomai, solo se messo in allarme dalla presenza dei «gruppettari» o degli «autonomi». La mia sensazione è che la presenza degli «estremisti», il manifestarsi di forme di lotta dura, lo stesso rivendicazionismo portato all'eccesso, nei momenti felici della presenza attiva sindacale, erano elementi di vivacità e non di preoccupazione, esaltavano la capacità di mediazione e di trattativa del sindacato e non l'impoverivano, garantivano sostanzialmente un profilo alto della funzione sindacale, senza cioè ridurre a pura presenza di controllo, di appiattimento. Per quel che ne so, oggi, ho l'impressione che ci sia in giro una sorta di «nostalgia» per il nostro «battere i marciapiedi» davanti alle fabbriche.

GINO GIUGNI

Prima di cedere la parola a chi ne faccia richiesta, mi sento di intervenire su alcuni punti trattati. Primo punto, il tema delle «35 ore». Qui, con Carniti presente, andate sul velluto.

Anni settanta: un decennio da buttare?

Secondo me, comunque, per quanto rientri in una parola d'ordine, in una prospettiva delineata anche da alcuni significativi settori sindacali, l'unico problema che noto è quello del profilo delle «compatibilità». All'interno di una disponibilità reale a fare i conti con il quadro economico della compatibilità restiamo, appunto, nel pieno di una concreta logica di tipo riformista che prevede, in ogni caso, mediazione e trattativa. Purché l'obiettivo non sia un'altro, purché non si usi il «lavorare tutti lavorare meno» con il fine e l'intenzione della «rotura dell'equilibrio», rivendicazioni di questo genere non rappresentano un'«ultima spiaggia» ed è ben possibile che l'economia regga, sia che la riduzione di orario avvenga con riduzione di salario sia che avvenga invece a salario pieno.

Però, ripeto, quello su cui insisto è solo il problema delle «compatibilità».

Secondo punto, sul problema del «Potere». A mio avviso mai si può prescindere dalla legittimazione del Potere, ovvero dalla questione della fonte, della sostanza di questa legittimazione, dal rispetto del meccanismo che produce le regole del gioco. E, in sé, non c'è niente di grave nel confronto di concezioni simmetriche del Potere. Piuttosto, qui, il problema si sposta sul «programma». È ovvio che sulla base imprescindibile dell'accettazione delle regole del gioco, anche la presenza di diversi «programmi» può qualificare il problema dell'alternanza come aspetto produttivo, come stimolo, come incentivo propositivo. Terzo punto. In merito all'uso sindacale dell'estremismo, concordo che non sempre v'è stata chiarezza. Ricordo anzi che, spesso, al tavolo della trattativa la minaccia o il timore di turbamento dell'ordine pubblico è stata, in qualche maniera, esposta come ulteriore incentivo all'ottenimento del contratto. Se non sbaglio ancora nel contratto dei metalmeccanici del '79 si è utilizzata questa storia e raramente il sindacato ha, all'epoca, palesato sconfessioni e denunce.

GIANCARLO DAVOLI

Vorrei subito riprendere quanto detto da Giugni a proposito della «legalità». Ritengo che la legalità espressa in quegli anni fosse più formale che di sostanza. Le forme di lotta praticate, i picchetti duri, le occupazioni, i blocchi stradali, erano ben oltre il confine della legalità e, altrettanto, i contenuti agitati si ponevano ben oltre le regole economiche codificate nel nostro Paese. Il sindacato è stato abile, allora, a cavalcare la tendenza alla valorizzazione che proveniva dal

«sociale» e, più che dai connotati di uguaglianza e di solidarietà, ha ricavato ragioni di forza quando ha posto nettamente il salario come staccato, come variabile indipendente dalla produzione. Solo dopo la svolta dell'Eur questo punto, che aveva rappresentato l'idea forte delle lotte operaie, viene chiarito e si apre la fase nuova in cui il sindacato, riconosciuto come forza politica di governo, chiede alla base di porsi il problema della gestione della crisi.

Noi, in tutto ciò, abbiamo finito per rappresentare l'anello debole di un ceto politico spiazzato dal cambiamento e, pertanto, abbiamo commesso gli errori più grossi. D'altra parte, è pur vero che il cambiamento di linea deciso dal sindacato non mi pare abbia pagato molto sul piano del consenso e sul piano del peso politico. L'abbandono della politica massimalista mi pare abbia condotto, paradossalmente, il sindacato a contare di meno.

Sono d'accordo sull'esempio trattato prima, della venuta di Lama all'Università, nel febbraio '77. In questo senso. Lama si trova di fronte proprio quel soggetto sociale figlio del massimalismo degli anni precedenti, cresciuto nella cultura del «vogliamo tutto e subito» e l'unica cosa, nonostante forse le buone intenzioni, che riesce a rappresentare è l'arroganza della «linea dei sacrifici». Una cosa cioè totalmente estranea alla natura di quel soggetto collettivo.

MASSIMO MARASCHI

Vorrei proporre soltanto alcuni interrogativi.

Innanzitutto, sfrondando i giudizi da un eccessivo sovraccarico culturale, mi domando se le esperienze dissimili del sindacato, dei consigli e della nascita della lotta armata non traessero origine soprattutto da una condizione favorevole, da una contingenza storica particolare, sul piano mondiale. In sostanza, l'espansione economica, lo sviluppo, incentivano le lotte di massa e creano una situazione favorevole sia al riformismo sia alla nascita di progettualità rivoluzionarie.

Di qui viene un'altra domanda. È possibile che la successiva crisi del riformismo e la vanità della prospettiva rivoluzionaria siano da addebitare esclusivamente ad errori o, comunque, a fattori soggettivi? Oppure bisogna anche tener conto delle mutazioni epocali dei meccanismi dello sviluppo? Mutazioni profonde, tali da alterare la secolare corrispondenza tra sviluppo economico e riproduzione allargata delle capacità trasformative? Oggi assistiamo alla ripresa dello sviluppo ma non c'è né allargamen-

to della base produttiva, né maggiore disponibilità nei confronti dell'opzione riformista.

Infine, ancora sulla violenza. Sulla base delle esperienze concrete ora sappiamo che la violenza non funziona come fattore di trasformazione sociale, ma ciò non toglie che la violenza possa anche presentarsi come necessaria ed inevitabile. Alla fine degli anni '60 quella che si è data era una situazione in cui la legittimità dell'ordine era entrata in conflitto con la sua legge e viceversa. Una crisi di legittimità, che favoriva anche lo sviluppo di progetti rivoluzionari antagonisti. Per questo l'interrogativo che pongo è su questi nodi specifici. La legittimità di un'ordine è assoluta o relativa? La legittimità è legata ad un uso responsabile della sovranità oppure no? La legge è impotente a trasformare un ordine o no?

PIERRE CARNITI

Sarà difficile concludere questa discussione: l'interesse per le cose emerse da questo incontro va infatti al di là di alcune veloci risposte, che però mi sento di esporre qui con chiarezza. Saltando da un punto all'altro e seguendo alla rinfusa la lista che ho segnato su questo pezzo di carta.

Innanzitutto, non condivido l'affermazione che fino al '73 non si sia data contrapposizione tra noi e i vari gruppi extra-sindacali. C'era, e come, e non ho bisogno di ricordare gli scontri con Lotta continua a Torino o a Padova e Marghera con i seguaci di Toni Negri.

CLAUDIO D'AGUANO

Magari! In realtà bisognerebbe precisare. Col '77 senz'altro ma prima, negli anni fino al '73, mica tanto.

PIERRE CARNITI

Ma, entrando nelle cose dette, sono senz'altro d'accordo sul vizio di «ideologismo» che affligge il riformismo in Italia. Il problema poi non riguarda il confronto, l'alternativa rispetto alla scelta rivoluzionaria. Il riformista si distingue se tende a correlare gli obiettivi della trasformazione alle compatibilità.

Eguale sono da aggiornare le idee rispetto alla concezione del potere, su cosa sia veramente il piano politico-istituzionale, su come il potere possa essere meglio distribuito. In ogni caso la mia convinzione è che il potere non può mai essere separato dall'assunzione di responsabilità.

Sulle date. Si può concordare sull'importanza del '73, ma per una serie di motivi che non sono quelli ricordati finora. Il '73 è importante per-

ché c'è la crisi petrolifera. C'è un fatto rilevante sul piano internazionale, che sconvolge precedenti certezze e sicurezze. Viene meno, sbanda, la struttura portante dell'intero sistema economico.

E da allora, non un fiume ma un'alluvione possente è passata sotto i ponti. Dopo quell'anno, dentro e fuori il sindacato, si instaura una specie di divergente colpevolizzazione. Si reagisce da una parte con la «sindrome del tradimento»: le cose vanno male perché qualcuno ha tradito. Dall'altra si fa larga strada la «sindrome del pentimento»: le cose vanno male perché abbiamo sbagliato tutto. In realtà era l'oggettività della situazione a richiedere una modifica della politica sindacale.

Questa storia del salari come «variabile indipendente». Per me è una clamorosa sciocchezza. Non esistono variabili indipendenti. Ogni elemento del quadro è intimamente connesso agli altri. Certamente, comunque, a partire dal '73 i problemi diventano altri e non c'è più l'attenzione esclusiva al salario. Di fronte a processi così ampi di espulsione di forza-lavoro, di fronte agli scombussolamenti dell'occupazione, la faccenda centrale diviene il lavoro e la sua «ridistribuzione». Ecco, si può dire che la strategia dell'Eur ratificata nel '76 parta dalla constatazione di questa necessità: parta dal '73 ed individui con franchezza la strada delle «compatibilità» per non subire passivamente la drammaticità dei mutamenti. Il '73 è un anno di importanza vitale per il sindacato perché con decisione si riesce a sfuggire ad una logica subalterna. Il sindacato non si acquieta nella delega ad un «governo amico». L'assunzione della compatibilità è poi l'unica leva per tornare in seguito a pensare gli obiettivi di lotta.

Un ultimo giro di considerazioni riguarda la questione dell'estremismo. Il sindacato, certamente, è sempre stato al confine tra azione legale ed illegale. Ha sempre assunto il problema della legalità come non meccanicamente definibile. Io stesso ho perso il conto delle volte che sono stato denunciato per azioni di lotta che il codice continua a considerare penalmente perseguibili. Detto questo, respingo però ogni contiguità con l'estremismo. L'estremismo non è nemmeno mai stato utile all'azione sindacale. Al contrario ha sempre contribuito ad indebolire i livelli di partecipazione all'attività sindacale. Gli operai hanno sempre avuto paura della violenza e della prevaricazione...

Anni settanta: un decennio da buttare?

PIERRE CARNITI

Nell'incertezza e nella prevaricazione non si costruisce nulla. E il sindacato, malgrado tutto, si è sempre sforzato di adeguarsi ai problemi ed alle manifestazioni connesse alla complessità della storia di questi anni.

E oggi se c'è un problema aperto è quello di chiedersi se non sia da impegnarsi in una nuova fase, superando l'orizzonte dei «Consigli» e ponendo il nodo del cambiamento nelle proprie strutture. Giacché la democrazia il sindacato non può mai darla per acquisita, ma la conquista e la rinnova ogni volta, adeguandola alle novità che pulsano nella società reale.

ENZO MATTINA

Riprendo velocemente alcuni punti sollevati da Carol Tarantelli sul fatto di riuscire a conciliare idealità e pratica politica. Quello che va ricostruito, effettivamente, è un nuovo orizzonte, un panorama diverso di categorie e di connessioni. Siamo nell'epoca del «villaggio globale», della velocità delle comunicazioni e della correlazione tra i vari interessi e bisogni. Mi pare imprescindibile, allora, recuperare un senso avanzato del concetto di «solidarietà». Io, soprattutto in relazione ai miei impegni, riesco ad inquadrare il problema su scala europea e non posso non dirmi preoccupato per una sorta di deriva, di scivolamento, di scomposizione che investe per primi gli stessi operai. Tra le varie «classi operaie» si fa strada spesso un sentimento di antagonismo, una rivalità cieca e riduttiva che mette l'operaio inglese in concorrenza con quello italiano e così via. Ho assistito personalmente alla pressione di gruppi di metalmeccanici di una multinazionale inglese, organizzati dal sindacato, che di fronte alla minaccia di chiusura della propria sede sostenevano, come rivendicazione, la chiusura di una succursale all'estero. Quindi, primo punto, il recupero della solidarietà.

Sull'estremismo e sul suo uso da parte sindacale. La ricerca merita di essere approfondita, ma al di là di un esame più serio mi sento di affermare che c'è stato un utilizzo, più o meno chiaro, dell'estremismo. Potrei anche affermare che alcune situazioni difficilmente sarebbero state sbloccate, difficilmente avrebbero conosciuto un mutamento efficace. Penso a Torino. In questa città l'iniziale carica rivendicativa e di lotta espresse dalla classe operaia meridionale immigrata si esaurì presto dopo le esplosioni del '68 e del '69. Quasi a conferma delle caratteristiche secolari delle rivolte del Sud: fuochi improvvisi che incendiano un po' tutto, che bruciano i municipi ma che rientrano al-

trettanto rapidamente. Ecco, in situazioni simili, penso che era difficile per il sindacato riuscire a tenere senza sfruttare, senza cavalcare in qualche maniera l'attività dei gruppi minoritari. D'altronde queste specificità non appartengono solo alla situazione italiana. Casomai c'è qui da chiedersi come mai in Italia, e per altri versi in Germania, il destino dell'estremismo, la conclusione delle forme più agguerrite di antagonismo, si sia avuta nel terrorismo. Una risposta è certo nel dato ideologico di certa sinistra, ma forse non basta.

Il sindacato ha commesso errori. È indubitabile. Citavo il '73 come fonte di conseguenze errate che hanno finito per essere molto pagate. Lo citavo in questo senso. Nel senso che già allora erano chiare alcune prospettive in cui muoversi, eppure si lasciano passare tre anni, si finisce per arrivare al '76 prima di confrontarsi con una chiara strategia di gestione della crisi. Si accumulano ritardi ed incomprensioni e gli atti di apertura di una nuova scelta vengono via via posticipati fino a farli coincidere con un momento politico particolare. Per questo allora, invece di ritornare ad essere quella straordinaria macchina di consenso e di lotta, il sindacato finisce per andare incontro a debolezze ed incertezze.

ANTONIO LETTIERI

Occorre dire che la tendenza all'ideologizzazione, con i suoi esiti negativi, non è stata un fatto proprio di una sola esperienza collettiva in questo paese. In Italia infatti, sono state molte le posizioni che sono degenerare sotto l'ombrello dell'ideologia.

A sinistra da un lato c'è stata la degenerazione dell'«operaismo». Esso ha attraversato progressivamente fasi successive di astrazione: prima l'astrazione della figura dell'operaio - massa, successivamente quella di un operaio sociale o addirittura la configurazione di un concetto come quello dello «Stato - piano».

Si può insomma dire che da alcune grandi intuizioni iniziali l'operaismo si è logorato ed è degenerato in un'ideologia che perde il contatto con il reale e, smettendo di essere un fatto positivo, comincia ad avvitarci progressivamente su sé stessa. Ma, sempre a sinistra, non si può tacere dell'affermarsi di un'altra tremenda astrazione, e cioè della «teoria dell'autonomia del politico» che ha portato ad una pratica politica di sfrenato giacobinismo.

Accanto a questi fenomeni di ideologizzazione, concretamente, in quegli anni v'è un mancato riassorbimento degli elementi estremistici o — per

usare un termine che ci riporta più direttamente all'esperienza storica del sindacato — massimalistici.

Rispetto a questo particolare problema, si può assumere come spartiacque il '73 poiché è in questo anno che si usura quel particolare meccanismo che fino ad allora era riuscito a far riassorbire estremismo e massimalismo all'interno del movimento di massa.

Invece, dopo il '73, il sindacato, pur mantenendo invariata la propria autorità, modifica la sua presenza nella società e dunque anche il suo atteggiamento verso l'estremismo. Viene abbandonato così quell'atteggiamento che si potrebbe definire pedagogico, di contenimento della violenza, di correzione e di direzione politica anche delle tensioni più estreme.

Questo tipo di lettura, politica e storica, che non separa il problema della violenza da quello dello svolgimento concreto delle lotte è indispensabile per non impostare il problema della violenza in modo metafisico. Infatti il punto non è quello di negare che i fatti della violenza sono interni a momenti di lotta, ma quello di prendere in proposito una posizione politica. E la discriminante passa sul fatto che la violenza venga teorizzata o che, al contrario, venga diluita, inglobata, ridotta all'interno del movimento.

Dette queste cose sul tema dell'estremismo e della violenza in rapporto alle lotte e al sindacato, non si può tacere che esistono grandi responsabilità, anche da parte conservatrice.

Occorre ricordare che chi ha il potere tende a difenderlo ad ogni modo. È una regola che in Italia ha trovato esempi molto duri. Infatti in questo paese il capitalismo si è certamente irrigidito molto nella difesa delle sue prerogative. Tanto che si può citare come il governatore della Banca d'Italia, Carli, ancora nel '73, nella sua relazione annuale, ricordava ai suoi lettori il movimento del '68 negandogli legittimità storica di grande movimento e definendolo «momento di massima sovversione». Sovversione talmente esterna alla logica della storia, che egli la rintracciava come il manifestarsi di un percorso sotterraneo, come una presenza latente «ancora» in quell'anno.

Ma è necessario ora rivolgere lo sguardo all'oggi, al momento attuale in Italia, che vede alcuni interrogativi al centro dell'attenzione e della riflessione. Schematicamente, essi sono proponibili come una serie di domande: come si corregge l'equilibrio di potere? È possibile fondare una prospettiva riformistica? Come si mediano conflitto, governo, prospettiva dell'alternativa? Come si può fonda-

re una forte sinistra progressista?

Porre queste domande significa già essersi date alcune risposte. Intanto che in questa fase, in Europa e più in generale in Occidente, l'unica soluzione in grado di risolvere i problemi consiste in un percorso, in un processo che sia in grado di condurre a una alternativa, a una prospettiva di riforme; inoltre, che l'insopprimibilità del conflitto costringe a trovare di necessità le forme per mediarlo.

Sicuramente si può infine affermare che ciò che fino a qualche anno fa sembrava ancora opinabile oggi non lo è assolutamente più. La prospettiva leninista, l'ideologismo rivoluzionario, per esempio. Affermiamo conclusivamente che il fallimento di una prospettiva rivoluzionaria è palese.

CAROLE BEEBE TARANTELLI

Certamente quella prospettiva è sconfitta. Eppure, angosciosamente, mi rendo conto che non c'è limite alla possibilità di stravolgimento della ragione. Ancor oggi sembra a taluno possibile credere all'incredibile, affermare ideologie impossibili e in nome di queste sparare, uccidere.

È drammatico scoprire quanto siano labili e soggettivi i confini della razionalità, quanto inefficace l'esempio e l'opera di convincimento, quanto tutto sembri opinabile e indistinto. Le Br tutt'ora non accettano di prendere atto dell'improponibilità della prospettiva rivoluzionaria.

Forse, alla base del continuo riproporsi e riprodursi di una pazzia logica di pura affermazione, di violenza sulla ragione stanno le radici stesse della nostra comune civiltà culturale, l'eredità millenaria della nostra cultura, il permanere nelle nostre coscienze di un rapporto di figliolanza dalle grandi rivoluzioni del passato.

Credo che questi temi siano molto importanti e che andrebbero approfonditi ulteriormente in una sede apposita, in un altro seminario.

GINO GIUGNI

Dichiaro terminata la seduta. La riunione di oggi è stata la prima e dunque ha avuto un carattere sperimentale. Se dall'esperienza di questa mattina giungono proposte o suggerimenti per il prosieguo del lavoro, potremo modificare la forma e il metodo della discussione.

Per quanto concerne i contenuti, i temi sui quali far marciare la riflessione e la discussione, ho elaborato tre proposte che rappresentano il fulcro della mia disponibilità.

Termino sottolineando la mia impressione positiva sulla riunione di oggi che non è stata solo un'occasione di confronto ma, per noi, anche un concreto momento di verifica.

Si può essere garantisti a Palermo?

Un teorema a lupara

A tre mesi dall'inizio del processo contro la mafia, è troppo presto per prevedere quale sarà l'esito finale. E però tre mesi bastano per capire che si tratta di un processo esemplare: esemplare di un modo, assai discutibile e preoccupante, di fare giustizia

di Carla Mosca

Per Palermo questa volta non si è badato a spese. Per dare mostra di sé nella veste di giustiziere della mafia — un fenomeno criminale, certamente, ma che è politico in primo luogo, e difatti prospera indisturbato al suo stesso interno da un secolo almeno — ecco che lo stato ha costruito un'aula da 56 miliardi.

Poiché di spettacolo, anche, ha da trattarsi, spettacolo «esemplare» capace di dare uno schiaffo a quel potere mafioso che ha sempre fatto dell'intimidazione ostentata il connotato essenziale del proprio associarsi a delinquere, l'edificio è stato concepito in forma di grande teatro. Laggiù in palcoscenico, gli alti scranni dei giudici; in platea i banchi dei 400 avvocati e le trenta gabbie per i circa 200 dei 468 imputati. In alto, dunque in galleria, i posti riservati al pubblico e quelli per la stampa.

Né mancano i suggeritori, come in ogni rappresentazione teatrale, che in questo caso sono trenta pentiti. Di costoro, il primo ed il più famoso, Tommaso Buscetta, non ha preso posto nella buca ma all'interno di una sorta di cabina telefonica, tutta in vetro antiproiettile. Smisurato anche il copione, sotto forma di un'istruttoria che conta 8000 pagine rilegate in 40 volumi, a cui si sommano 22 fascicoli di soli allegati. Anche il *bis* è in programma, ed è l'istruttoria in corso, la n. 2, in cui sono esaminati altri delitti ed i capitoli dei legami ancora mai sciolti fra il potere mafioso ed il potere politico.

E come sempre accade per ogni grande spettacolo, la campagna pubblicitaria che l'ha preceduto e preparato è stata intensa e clamorosa. Tanto che alla vigilia della «prima», fissata per il 10 febbraio, addirittura è sceso in campo il presidente del consiglio in persona, alquanto gratuitamente affermando: «La mafia ha perso la sfi-

da che essa stessa aveva portato ai vertici dello stato con stragi inaudite e con l'assassinio di uomini coraggiosi ed illustri».

Ma non basta. Mentre *La Repubblica* esortava l'Italia «degli onesti» a recarsi a Palermo, schiere di sindaci, contagiati dall'euforia collettiva della vittoria sulla mafia, declamavano in pubblico il proposito di assistere alla prima udienza in delegazione, con tanto di fascia tricolore. La spedizione, provvidenzialmente sventata all'ultimo istante, avrebbe rischiato di fare saltare il processo e di farlo spedire altrove. E c'era di che. In altri anni, per dirottare prima a Roma e poi a Catanzaro il processo per la strage di piazza Fontana, era stato sufficiente che l'allora procuratore capo della Repubblica di Milano, Enrico De Peppo, fantasticasse sui pericoli di una possibile mobilitazione di pubblico attorno all'atteso processo.

Il chiasso, le speranze anche comprensibili, le aspettative pur legittime, le prese di posizione inopportune attorno al processo di Palermo erano arrivati a tal segno che, alla fine, quanti questa sconosciuta campagna promozionale avevano alimentato, si sono indotti a tentare di porvi essi stessi rimedio. Ed eccoli infatti ad avvertire, tutti in coro, compuntamente, che questo non è «il» processo alla mafia, ma soltanto «un» processo, importante, sì, ma ad «un pezzo» di mafia, e che la mafia non può dirsi per questo sconfitta.

Ora, a quasi tre mesi dal suo avvio clamoroso, è forse troppo presto per capire quale sarà l'esito finale di questo processo, e quali i suoi contraccolpi all'interno di quella parte dell'universo mafioso che davvero non è nelle trenta gabbie e, indisturbata, rinsalda le sue trame. Troppi ne sono stati celebrati di simili, in questo secolo, con periodica puntualità. Tutti con l'identica velleità di


mostrare, esemplarmente, che lo stato c'è, ed è nemico della mafia, senza che nella sostanza, il fenomeno ne sia stato in alcun modo indebolito. E però tre mesi sono più che sufficienti per capire, intanto, che questo di Palermo è un processo «esemplare» soprattutto di un modo di far giustizia: un processo che somma i guasti già prodotti dall'emergenza terroristica e poi li moltiplica, nella convinzione che tutto sia lecito e giustificabile per il fatto di giudicare imputati di mafia.

Nella grande aula verde si consuma un giudizio gigantesco e spettacolare, segnato da anomalie su cui pochi sembrano disposti a riflettere. Quasi che rilevarle segno di indulgenza, ed anche peggio, nei confronti della mafia, preferendosi pensare che essa è cresciuta a dismisura e si è fatta più forte solo perché finora la giustizia non è stata dura a sufficienza.

Nessuno di quanti alimentano il coro dei consensi attorno al processo — senza magari averne seguito un'udienza, ma per il solo fatto di sapere che si celebra — sembra disposto a considerare che esso dovrebbe limitarsi ad accertare poche, ma importanti cose. Se, cioè, i 468 imputati sono colpevoli oppure no, ed in ogni caso in che misura, dei delitti di cui sono accusati e che vanno dall'associazione mafiosa, al traffico di stupefacenti, fino a novanta omicidi.

Al contrario, al processo di Palermo è coralmemente demandato il compito di risarcire la Sicilia e l'intera comunità nazionale, della latitanza dello stato e delle sue collusioni decennali con la mafia; mafia che oggi si pretende debellata, per il solo fatto di giudicarla nella grande aula cosiddetta «bunker». Un intento che non era stato neppure quello dei giudici istruttori, che se da una parte hanno ingigantito l'istruttoria con la pretesa di dare una lettura il più possibile complessiva del fenomeno mafioso, dall'altra non hanno taciuto, essi stessi, i limiti del lavoro che hanno svolto. Scrivono infatti nella sentenza di rinvio a giudizio: «Nella requisitoria del Pm si fa riferimento alla «contiguità» di determinati ambienti imprenditoriali e politici con Cosa Nostra. Ed indubbiamente questa contiguità sussiste anche se è stata scossa, ma non definitivamente superata, dai tanti tragici eventi che hanno posto in luce il vero volto della mafia. Ma qui si parla di omicidi politici, di omicidi, cioè, in cui si è realizzata una singolare convergenza di interessi mafiosi ed oscuri interessi attinenti alla gestione della Cosa Pubblica. Fatti che non possono non presupporre tutto un retroterra di inquietanti collegamenti che vanno ben al di là della mera contiguità».

Ecco quindi, nitidissima, la prima anomalia del processo: il contrasto fra l'Ufficio Istruzione e la Procura circa il peso e la consistenza dei rapporti tra mafia e politica. Con la conseguenza che in aula il Pubblico Ministero è costretto a sostenere un'ac-



Si può essere garantisti a Palermo?

cusa più grave da quella da lui stesso formulata. E ciò senza che la forzatura avesse prodotto risultati apprezzabili, giacché, scrivono i giudici istruttori: «Passi avanti nell'accertamento della verità ne sono stati fatti, ma si è riusciti finora a strappare solo piccoli brandelli di verità ad una cortina di omertà apparentemente impenetrabile...».

Per essere degno di questo nome, quello di Palermo dovrebbe essere soltanto un processo, senza aggettivi. Non «storico», ma soltanto corretto. Per attestare — questa volta, sì, in modo «esemplare» — che i metodi dello stato di diritto sono altro da quelli dello stato «di fatto» della mafia. Ma non può appartenere allo stato di diritto il fatto che il processo debba tassativamente concludersi entro il mese di novembre, per evitare che almeno un centinaio di imputati tornino in libertà per scadenza dei termini di carcerazione preventiva. Da cui discende che il processo al maggior numero di imputati chiamati finora a giudizio deve essere il più rapido fra quelli mai celebrati: giacché, ad esempio, i grandi processi per episodi di terrorismo, pur contando un numero di imputati infinitamente minore, hanno avuto la durata media di almeno un anno e mezzo.

Ma questo è il processo al nemico pubblico numero uno ed è quanto basta a legittimare ogni disinvoltura ed innovazione procedurale. Basti pensare che un apposito decreto - legge ha infatti inventato che i 468 imputati siano giudicati da una corte del tutto speciale. Con giudici togati supplenti seduti accanto ai titolari, per poterli sostituire in caso di impedimento. Ciò che ha suggerito a ben due pubblici ministeri di precipitarsi in aula insieme sin dalla prima udienza, e di rimanervi per sempre, seduti in due banchi accostati, e sempre lì a parlottare fra loro e, quel che è peggio, a dar pareri su ogni questione, in tal modo raddoppiando il peso dell'accusa.

Più ancora che nei processi per terrorismo, poi, la funzione della difesa è defraudata, a Palermo, di senso e di contenuto. Ogni intervento difensivo viene considerato «manovra dilatoria», e come tale liquidato. Finora in un'aula di giudizio non si era mai visto un presidente disinvoltato ed innovatore come Alfonso Giordano. A parte le affermazioni temerarie che fa («Gli avvocati non devono vedere in faccia l'imputato durante l'interrogatorio, lo si impara già al primo anno di università», in risposta ad un difensore che protestava perché il pentito Buscetta era sottratto alla vista dalla cabina blindata e da una cor-

tina di tredici carabinieri), egli compie arbitri veri e propri; e li compie con la sicurezza e la sicumera che gli derivano dall'essere stato l'unico ad accettare di dirigere questo difficile processo, dopo che otto, interpellati prima di lui, avevano declinato l'incarico.

Giordano è alla sua prima esperienza in campo penale, avendo sempre operato nel civile, ma sa, e fa sapere, che nessuno può o deve criticarlo. Del resto l'aria che tira anche all'esterno dell'aula lo legittima e lo incoraggia. Basti pensare che il 18 marzo, a Catania, il circolo della stampa ha ospitato un dibattito sul processo, e sul suo significato di lotta alla mafia, in cui è sì sentito dire testualmente: «E' fatale che in processi come questo la soglia della prova si abbassi, come è fatale che siano condannati anche imputati che altrove sarebbero magari assolti. Ma voi che venite da fuori non dovete scandalizzarvi perché questi sono prezzi che paghiamo noi siciliani, e siamo disposti a pagarli...». Se a pronunciare quest'enormità fosse stato un magistrato, si potrebbe magari coltivare la speranza di un intervento del Consiglio Superiore della Magistratura. Il guaio è che a tessere l'elogio del processo penale inteso come ritorno all'inquisizione, per di più serenamente teorizzando che accanto al diritto penale generale vige, e ha da applicarsi, un diritto speciale, siciliano, è stato — nientemeno — un esponente del Csm stesso, quello appena eletto: l'avvocato catanese Guido Ziccone, membro «laico», designato cioè dal parlamento, ed indicato, per l'esattezza, dalla Democrazia Cristiana.


Non c'è dunque da stupirsi quando poi il presidente Giordano interroga gli imputati secondo una procedura tutta sua, che prevede pochissime domande, preferibilmente nessuna, e si risolve nel dare lettura delle dichiarazioni istruttorie di cui ci si limita a chiedere l'eventuale conferma. «Qui si fa finta di non sapere che dietro questo processo c'è un'istruttoria, nel corso della quale gli imputati sono stati già interrogati», ha recentemente affermato, interpretando in modo singolarmente estensivo la facoltà riconosciutagli dal codice di dirigere come crede il dibattimento. Facendo finta — lui sì — di ignorare che l'i-

struttoria, anche la più seria, è soltanto un'ipotesi: da doversi adeguatamente verificare nel corso del dibattimento, essendo l'oralità e la pubblicità i connotati essenziali del corretto processo penale.

Quanto sia bassa, la soglia della prova, al processo di Palermo lo si è visto concretamente, finora, quando è giunto in aula direttamente dall'America il super - pentito Tommaso Buscetta. Un criminale ben noto alle cronache giudiziarie di mezzo mondo, di cui la Commissione antimafia ebbe a tracciare già venti anni orsono un ritratto agghiacciante. E che però, già nel 1961, quando era un «pezzo da novanta» della famiglia di Porta Nuova e braccio destro di Angelo La Barbera (che poi avrebbe tradito) ottenne il passaporto grazie al diretto interessamento del deputato, democristiano, Francesco Barbaccia. Costui scrisse infatti una lettera perentoria all'allora questore di Palermo, che in realtà non voleva saperne, e che naturalmente obbedì senza fare tante storie.

Sconfitto nella guerra di mafia contro i Greco di Ciaculli e Crociverde Giardini, ed i corleonesi di Liggio, che gli ammazzarono gli amici e ben sette familiari, arrestato in Brasile per traffico di droga, Buscetta si è affidato ai giudici italiani ai quali, in tre mesi di interrogatori, ha consegnato uno dopo l'altro i suoi vecchi avversari. Prestato all'America (dove ora risiede comodamente e super - protetto) è stato temporaneamente restituito all'Italia per il processo di Palermo. La corte lo ha ascoltato con la deferenza del caso, non azzardandosi ad eccepire sulle sue molte e serie reticenze, relative a Sindona, alla massoneria, ai cugini Salvo, ai politici, e agli uomini di Cosa Nostra a cui è ancora legato. Altrettanto era accaduto in istruttoria, dove però i vuoti del racconto erano stati troppo disinvoltamente colmati. Un «teorema», per così dire, «a lupara», questa volta. Ove si disegna l'immagine di una mafia organizzata e centralizzata. Dotata — c'è da dirlo? — di un doppio livello che, dunque, autorizza a fantasticare di «strutture segretissime, con finalità ancora ignote, ma certamente di enorme importanza».

Come già in istruttoria, insomma, Buscetta ha deciso lui cosa far sapere e cosa accuratamente tacere nella grande aula verde dove, esibendo una mafioso che collabora con lo stato, si pretende di dimostrare che la mafia è sconfitta. E dove la luce cruda dei riflettori mette in evidenza, semmai, l'esatto contrario: lo stato che collabora con un mafioso.



La storia di Mario B.

È come se la scomparsa del manicomio alimentasse la ricerca dell'ultima istituzione totale sanitaria: l'ospedale psichiatrico giudiziario. Il rischio è che lo psichiatra faccia il giudice e non il medico: si preoccupi, dunque, di neutralizzare e non di curare

di Giorgio Villa

Mario B., un uomo di poco più di 50 anni, viene incarcerato per la quarta volta a causa di litigi insorti fra lui ed alcuni vicini.

Da sempre facchino tuttofare ai Mercati Generali è vissuto sin dalla più tenera infanzia nel mondo marginale che sembra vivere «al contrario»: sveglia all'una del mattino e sonno nel corso della giornata. Brizzolato, ben vestito, sa leggere «solo lo stampatello» perché a causa delle misere condizioni di vita della famiglia di origine non ha potuto frequentare la scuola ed ha appreso l'alfabeto «per conto suo».

Una perizia psichiatrica eseguita due anni or sono, in occasione della terza carcerazione, vide un anziano collega pronunciarsi per il vizio totale di mente dovuto a una grave forma paranoica progressiva che implicava pure la pericolosità sociale del soggetto.

In seguito a tale parere il giudice si risolse per la non imputabilità del sig. Mario B. e per il suo internamento presso un Ospedale Psichiatrico Giudiziario per un periodo di osservazione di almeno due anni; tale periodo risultò, successivamente, essere di soli otto mesi.

Questa vicenda sembra, nella sua apparente linearità, evocare un vespago di interrogativi tutti fra loro connessi:

Cosa è mutato nella perizia psichiatrica dalla fine degli anni 70 ad oggi? Come si è evoluto (o involuto) il concetto di «pericolosità sociale»? Che significato nuovo hanno assunto e stanno assumendo le nuove «carriere di devianza» connesse al disagio psichico?

La «carriera di devianza» tipica, quella manicomiale, era, fino al 1978 (anno della entrata in vigore della famosa legge 180), relativamente semplice: una segnalazione da parte della polizia e una persona «era dentro», recluso nel manicomio. Al limite molto più garantista era la legge del 1904 che, nella sua stesura originaria, prevedeva, per il ricovero, ben tre condizioni:

— la denuncia dei famigliari al pre-

tore o alla Pubblica Sicurezza che produceva, a sua volta, una ordinanza di ammissione all'Ospedale Psichiatrico.

— il certificato medico che comprovava la denuncia.

— il certificato con le dichiarazioni di quattro testimoni riconosciuti come «persone probe, degne di fede ed estranee alla famiglia che riferiscano in modo chiaro e particolareggiato sui fatti specifici enunciati dai quali si deduca la manifesta tendenza dell'individuo a commettere violenza o a riuscire di pubblico scandalo».

Ma torniamo alla perizia e al suo significato, talora decisivo, per inaugurare una o un'altra «carriera di devianza». Era diffusa presso gli psichiatri della vecchia generazione e di formazione oscillante fra il fenomenologico e l'organicista l'opinione che la non imputabilità salvaguardasse sostanzialmente il periziando: in tal modo la prospettiva terapeutica dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario (Opg) emergeva, malgrado tutto, per lo meno come «male minore» rispetto al carcere. In tal senso oltre alla totale incapacità di intendere e di vo-

lere accadeva (ed accade) che si facesse frequentemente ricorso al concetto di «pericolosità sociale» che sembra essere il fattore dirimente e che il giudice si risolve per l'indirizzo all'Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

Con le sentenze dell'8-7-82 n. 139 e del 15-7-83 n. 249 la Corte Costituzionale ha indicato che la reclusione in Opg deve essere costantemente subordinata all'accertamento della *persistente* pericolosità sociale del soggetto.

Ma è anche vero che ciò non ha mutato significativamente il quadro; la cura, poi, viene identificata, nell'Opg, sbrigativamente con la custodia, una custodia che risulta del tutto avulsa dalla storia individuale del soggetto e da un progetto, in qualche modo, genuinamente terapeutico.

La critica emersa dal movimento psichiatrico anti-istituzionale è stata contrassegnata da un comune denominatore: si tratta della polemica antiautoritaristica volta ad una implicita valutazione dinamica delle capacità di autonomia del soggetto con problemi psichiatrici.

È avvenuto così che ad una gene-


razione di psichiatri tesi a pronunciarsi per il vizio totale di mente stia succedendo una generazione di «giovani» che preferirebbe non dover ricorrere a tale «escamotage» «nell'interesse del malato». Del resto questo «interesse» non è posto astrattamente al di fuori delle vicende storiche, ma è da queste nettamente influenzato, così come viene influenzato dai codici ideologici e fantasmatici che risultano più evidenti proprio nelle fasi di cambiamento.

Tali fasi di cambiamento sono pure segnate da episodi paradossali; può avvenire, infatti, che un ex degente manicomiale si renda platealmente colpevole di effrazioni (furti e oltraggi a pubblici ufficiali per lo più) al fine — dichiarato o facilmente leggibile — di essere ricoverati in Opg.

Così Vincenzo S., 28 anni, dimesso da 4 anni dal manicomio, dopo svariate vicissitudini sia lavorative che assistenziali (fra le quali la perdita del posto letto e la sospensione del piccolo sostegno economico erogato dalle Usl per i paventati effetti della famosa «finanziaria») telefona per qualche mese regolarmente ad un operatore dell'Opg di Castiglione delle Stiviere (istituto presso il quale era stato già ricoverato in precedenza) per chiedere se «ci fosse ancora quel posto libero per lui». Alla fine si risolve per una singolare effrazione: trafuga ad un anziano ex degente del manicomio (che lo conosce bene) il portafoglio che contiene ben 4 milioni di lire — tutti i risparmi del trafugato — e rimane in attesa dei militi del 113 senza neppure spostarsi dal luogo del furto e senza occultare la refurtiva.

È un po' come se la scomparsa dell'istituzione totale manicomiale alimentasse forme di ricerca, solo apparentemente paradossali, dell'ultima istituzione totale sanitaria: l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario.

Il «Perito dei periti», il giudice, si trova, allora, spesso a decidere fra diverse posizioni: da una parte si ha quella dei «vecchi» psichiatri volti a deresponsabilizzare l'imputato e a rinchiuderlo nell'Opg — seguendo, in ciò, un loro più o meno consapevole



Perizia e pericolosità sociale

desiderio di «ritorno» nella istituzione totale —, dall'altra si ha quella dei «giovani» psichiatri che, tracciando ipotesi diagnostiche più «leggere», valuteranno implicitamente come positivo il fatto che una condanna ridotta costituisca un test di realtà per l'imputato comunque migliore della segregazione. Lo psichiatra si colloca egli stesso mentalmente in luoghi diversi: nel primo caso sembra rappresentarsi come un abate mitrato nel suo convento, nel secondo come un monaco mendicante in visita per i luoghi della città.

Il conflitto sotteso ai termini «vecchio» e «giovane» si inserisce nel rapporto duale più generale della «conservazione-rinnovamento» che, come sempre, è tale da celare agli stessi attori gran parte delle motivazioni reali del loro contendere.

Non si tratta di un semplice proble-

ma di transizione generazionale, ma vi è sotteso un più vasto dibattito relativo alla «riforma della 180» e, in particolare, alla riapertura (in forme rivedute) degli istituti manicomiali.

La problematicità del conflitto «vecchio» e «giovane» è incentrato sul potere e sulla produzione di carriere di devianza diversificate.

Dalla brutalità di questo discorso non emerge, tuttavia, un dato nuovo: cioè il fatto che nell'epoca post-terroristica e post-assistenziale il carcere si è diffuso nella società in luoghi del tutto inediti.

Su un piano più squisitamente psicologico sarei tentato di dire che le prigioni della mente sono andate dilagando in modo tale che ognuno di noi incontra, oggi, qualche difficoltà in più ad affrontare alcuni contenuti mentali come se questi fossero «incar-

cerati», ed ovviamente diventa sempre più problematico attivare intorno a questi una reale discussione.


Un esempio di ciò potrebbe essere costituito proprio dal fatto che si continui a contendere sul concetto di pericolosità sociale: «nozione amorfa, fondata su tecniche predittive quantomai oscure se non addirittura inutili e dannose» (Fornari U. 1985). Il rischio costante, in tal caso, è che lo psichiatra sia indotto non a fare il medico, bensì il giudice e si trovi, così, più preoccupato di neutralizzare che a occuparsi della cura.

Da ciò il progetto di prefigurare diverse soluzioni a ciò che appare oggi scontato: cioè l'Ospedale Psichiatrico Giudiziario. Solo se cadrà l'ultimo baluardo dell'istituzione totale manicomiale si potrà cominciare a pensare che il carcere ci riguarda più stret-

tamente di quanto pensiamo e vorremmo.

Concludo la microstoria iniziale.

Il signor Mario B., in forza di una nuova perizia che ribaltava i risultati della precedente, è stato condannato a venti giorni di carcere (già scontati) e al pagamento dei danni causati ai vicini (240.000 lire). La delusione dei querelanti mostrava chiaramente la loro reale motivazione ad intentare ben quattro denunce in pochi anni: la possibilità di venire in possesso dell'appartamento dell'imputato, affittuario di un ente pubblico. Un'ultima notazione: al centro della prima perizia — in forza della quale il sig. Mario B. ha trascorso 8 mesi in Opg — veniva assunto come sintomo principale di grave quadro «paranoico progressivo» proprio l'idea «delirante» dell'imputato che gli si volesse togliere la casa.



Cronache italiane

di Carla Mosca

**P.O. non era
banda
armata**

Potere Operaio ed Autonomia Operaia non erano bande armate. Questo dice, senza mezzi termini, la sentenza emessa il 1° febbraio dalla corte di Padova che, in un anno e mezzo di dibattimento e tre settimane di camera di consiglio, ha giudicato il troncone residuo del processo «7 aprile». Quando ai collettivi politici padovani, erano soltanto collettivi politici. Quando, a coloro che vi praticarono la lotta politica con la violenza, la loro scelta, caso per caso, è stata valutata punita. Infine, nessun reato può attribuirsi all'attività dell'istituto di scienze politiche di Toni Negri. Davanti ai cocci del suo «teorema», il giudice Calogero — unico vero irriducibile — osserva che la sentenza non vuol dire niente perché il giudizio, essendo solo di primo grado, non è da considerarsi concluso.

Sconfitto a Padova, Calogero viene naturalmente premiato a Roma, dove per la corrente riformista Unità per la Costituzione, entra il 6 febbraio nel nuovo Consiglio Superiore della Magistratura. Per bocca del magistrato che ha ottenuto il massimo dei voti, 1740, Nino Abbate, il nuovo CSM fa subito saper che applicherà una linea morbida. Giudice a latere di processi «esemplari», come il «7 aprile» romano e quello di primo grado per il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, nei quali si è mostrato perfetto custode ed interprete della più cupa mentalità emergenziale, Abbate fa saper compuntamente: «Questo dovrà essere prima di tutto il Consiglio della ragione. Occorre constatare qualsiasi tentativo di ridimensionare il ruolo e le competenze del Consiglio stesso, e ciò va fatto seguendo una linea rigorosa di effettiva difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, nell'ambito di consolidati principi costituzionali...».

Nel nuovo Csm entra a far parte, premiato anche lui, Felice Di Persia, che con il giudice Di Pietro aveva imbastito lo sconsiderato processo alla camorra napoletana, conclusosi con l'assoluzione di oltre metà degli imputati, e la condanna di Enzo Tortora a 10 anni. Di Tortora parla il presidente della Repubblica, Cossiga, in una intervista al quotidiano *Reporter* il 12 febbraio, paragonando le disavventure giudiziarie del neo presidente del partito radicale ai

**Cossiga,
Tortora,
Tommaso Moro**

processi a Tommaso Moro e Tommaso Campanella: «I due processi possono insegnarci molto... non furono esemplari sotto il profilo del cittadino...»

E a proposito di processi davvero poco esemplari, ecco che ai primi di marzo la corte di appello di Bari rende note le motivazioni con cui, davvero incomprensibilmente, alla fine di luglio aveva di nuovo azzerato la vicenda giudiziaria della strage di piazza Fontana. Cavandosela, dopo sedici anni dall'attentato, con l'assoluzione per insufficienza di prove dei neofascisti Freda e Ventura. Ed anche dell'anarchico Valpreda di cui, per la prima volta in sette processi già celebrati, il rappresentante dell'accusa aveva chiesto l'assoluzione, e con formula piena. Intanto, il 2 marzo viene concessa la semi-libertà a Franco Freda, che sconta nel carcere di Brindisi la definitiva condanna a 15 anni, per associazione sovversiva. Migliore trattamento viene riservato a Marco Pisetta, vecchio arnese del servizio e, come tale, primo pentito delle Br ed autore di memoriali e contro-memoriali, il quale il 6 marzo ottiene la grazia dal presidente della Repubblica.

Un nuovo mandato di cattura raggiunge invece il professor Paolo Signorelli, indicato come ideologo del terrorismo nero. Nel corso di una lunga tedenteazione si è seriamente ammalato ed era poi stato assolto dall'accusa di aver deciso l'assassinio del magistrato romano Mario Amato. Ad accusarlo, naturalmente è un pentito, Sergio Calore: sulla sua parola i giudici collocano Signorelli al vertice di una «struttura di carattere terroristico - eversivo, totalmente, occulta, operante a Roma ed in Sicilia...»

Quanto ai pentiti, il 19 marzo sale alla ribalta a Torino il catanese Giuseppe Muzio: prima racconta di essere stato comprato dalla polizia a suon di milioni, per illustrare certi affari di Cosa Nostra nel traffico di eroina. Poi aggiunge che in carcere la polizia lo faceva incontrare con altri pentiti, al fine di concordare quelle dichiarazioni «convergenti» che i magistrati dell'emergenza promuovono sempre al rango di prova provata. Infine, ci ripensa e ritratta tutto, facendo sapere che in realtà era stata la mafia a pagarlo, affinché screditasse le indagi-

**Pentiti
che si
ri-pentono**

ni in corso, e la giustizia in genere.

Ma la giustizia sa screditarsi anche da sola, ed ecco che infatti, il 14 marzo, una sentenza di appello fa sapere che le deviazioni del Super - Sismi non hanno mai avuto luogo e sono tutte fantasie. E dieci giorni dopo la cassazione sentenza, definitivamente, che neppure il golpe Borghese è mai esistito, con ciò confermando l'assoluzione dei 46 imputati che era stata decisa dalla corte di appello di Roma, il 27 novembre '84.

Pochi giorni più tardi, il 25 marzo, anche un'altra scomoda vicenda viene estromessa dalla scena. Una fiala di cianuro, entrata comodamente nel carcere cosiddetto di massima sicurezza di Voghera, toglie di mezzo il finanziere Michele Sindona. Omicidio? Suicidio? Saperlo non sarà facile: la storia e la cronaca nazionale insegnano che l'Italia è un paese in cui tenere un segreto è praticamente impossibile, ma dove è altrettanto impossibile che un mistero venga chiarito.

E misterioso sembra destinato a rimanere anche l'attentato al papa. Il processo, concluso a Roma il 25 marzo, manda a dire che gli imputati bulgari e turchi sono tutti innocenti ma non troppo. Esiste però, già imbastita, l'istruttoria n. 3 che punta sulla pista turca, quella che il giudice Martella, evidentemente sedotto dagli scoop della giornalista Claire Sterling, neppure aveva ritenuto di prendere in considerazione. Nella nuova inchiesta Martella sarà quindi affiancato dai giudici Priore ed Imposimato.

Alla fine di marzo torna alla ribalta la tanto sospirato riforma dei codici, quella che dovrebbe sanare i mali della giustizia. Per ora sembra soprattutto orientata a sanare le malefatte dei pubblici amministratori. Ai corrotti il Parlamento sembra offrire infatti speranze concrete di continuare indisturbati. In base alle nuove proposte, infatti, se un amministratore otterrà una tangente senza ricattare esplicitamente un costruttore, rischierà soltanto un quarto della pena prevista per il reato di concussione. Se poi sarà condannato con la condizione, potrà addirittura rimanere in carica. Sempre massimo rigore, invece, per gli imputati di terrorismo.

**Spariscono
Super Sismi e
golpe Borghese**

**Imputati
innocenti
ma non troppo**


**Calogero
nel nuovo
CSM**

Terrorismi di destra

44 sono i detenuti per fatti di terrorismo — che fanno, o facevano, riferimento a ideologie fasciste, naziste o «sovversive» e «radicali» di destra — attualmente rinchiusi nelle carceri italiane.

4 di essi sono donne. 29 sono i «non differenziati» che si trovano a Rebibbia: di essi solo una parte si riconosce nell'area favorevole alla dissociazione; 15 gli «irriducibili», sparsi fra Rebibbia femminile e l'Aquila.

35 imputati, che avevano subito condanne nei processi di primo grado ed erano in attesa del giudizio d'appello, sono stati scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare il 25 marzo scorso.



Un'analisi tutta da fare

Dal momento che il fascismo rappresentava il nemico assoluto, risultava agevole attribuirgli tutto il terrorismo e tutta la criminalità politica non ispirata a ideologie di sinistra. Questa singolare sommarietà dell'analisi ha prodotto molte conseguenze negative

di Luigi Manconi

Se — come si è ripetuto fin troppo spesso e, forse, con eccessiva semplificazione autoflagellatoria — la sinistra ha rimosso per anni il fenomeno del terrorismo «rosso», nato al proprio interno o sviluppatosi nelle sue periferie: se questo è vero, ancor più una analoga rimozione è stata operata, da quella medesima sinistra, nei confronti del terrorismo di destra. Non si negavano, certo, di questo fenomeno, i connotati ideologici, politici e culturali. Al contrario. Nell'attribuire l'etichetta di nazifascista a quell'attività si procedeva, piuttosto, con disinvoltura eccessiva e altrettanto spesso immotivata: il fascismo essendo il nemico assoluto, risultava agevole rovesciare in quel contenitore generico e onnicomprensivo tutto il terrorismo e tutta la criminalità politica non attribuibile a ideologie di sinistra. (C'era anche chi assegnava *tout court* al «fascismo» l'intero sovversivismo armato, Brigate rosse e Prima linea comprese, ma è superfluo soffermarsi ora su tali sciocchezze). Questa straordinaria sommarietà dell'analisi produceva non poche conseguenze:

1) *sul piano politico-culturale*, un pressapochismo disastroso nel valutare il fenomeno, nel coglierne radici e percorsi, nell'approssimarsi a individuarne le «cause» — con tutta l'ambiguità che tale termine sconta. Dal momento che si reputava il fascismo un fenomeno incondizionatamente noto, appariva superfluo indagarlo ulteriormente, approfondire, operare distinzioni;


2) *sul piano giudiziario*, una notevole superficialità nella conduzione di inchieste e istruttorie, una tendenza ad assemblare indiscriminatamente gruppi e sigle, movimenti e bande: con l'uso, anche qui estensivo, dei reati associativi e dei criteri della «responsabilità obiettiva», della «ispirazione ideologica», della «complicità morale». E anche qui, con una ricerca, non sempre motivata e argomentata, del «complotto», del «disegno unico», del «teorema complessivo». Inevitabilmente, questo ha portato — *doveva portare* — a preconcetti, errori, ingiustizie;

3) *sul piano del diritto*, una singolare indifferenza da parte della sinistra — ma si può dire, dell'intera opinione pubblica — nei confronti delle violazioni delle garanzie e delle procedure, quando attuate nei confronti dei responsabili del terrorismo e del sovversivismo armato di destra: il «nemico assoluto» doveva essere combattuto senza badare troppo ai mezzi utilizzati. A determinare, in particolare, questa indifferenza c'era, a sinistra, la sensazione — tutt'altro che immotivata — che il terrorismo di destra godesse di tutele e complicità tali da garantirgli una estesa immunità. La storia recente d'Italia si apre — non va dimenticato — con la strage di piazza Fontana, che di quelle tutele e di quelle complicità si giovò ampiamente. Fino a determinare quell'atteggiamento di extra-legalità radicalizzata che assecondò, in qualche misura e per qualche tempo, il giustizialismo terroristico di sinistra.

Ebbene, proprio i rapporti tra autonomia dell'azione terroristica di destra e iniziativa «complotistica» di settori degli apparati statali e dei servizi di sicurezza, costituiscono una delle tematiche meno indagate del fenomeno. Si è preferito, infatti, attribuire semplicisticamente tutto il terrorismo «nero» a una eterodirezione statale, a una manovra dall'alto, a una strategia paragonista.

«Antigone» intende affrontare questo ed altri aspetti, ignorati o trascurati, dell'altro terrorismo: lo farà in più puntate, con i limiti inevitabili determinati non solo dalla scarsità delle nostre forze, ma — soprattutto in questo caso — dalla povertà delle informazioni e delle conoscenze accessibili.

Particolare attenzione verrà dedicata, già in questo numero della rivista, al «terrorismo di destra nel post-terrorismo»: vale a dire ai processi di disgregazione delle formazioni armate e a quelle dinamiche di mutamento della collocazione giudiziaria e dell'atteggiamento soggettivo dei detenuti di destra, accostabili a fenomeni quali la «dissociazione» e il «pentitismo».



Il potere e le stragi

Dopo gli attentati di Piazza Fontana e dell'Italicus non è stata varata alcuna legge eccezionale. Non si rimpiange certo che siano mancate, allora, risposte emergenziali: si vuole sottolineare che sono mancate risposte di qualunque genere

di Giancarlo Scarpari

In principio, si dice, vi era il terrorismo; poi sono venute come reazione, una legislazione, una giurisprudenza, una cultura dell'emergenza: infine, su quella ideologia, si sono modellate formule di governo, scelte politiche, le stesse immagini del parlar comune (l'emergenza-droga, l'emergenza-casa, etc.).

Niente di questo era necessario, lo sappiamo. Ed ora si misurano solo i risultati, non le responsabilità, di una serie di passaggi dovuti ad opinabili valutazioni (quanto ai fatti volta a volta definiti emergenziali) e di ancora più discutibili scelte politiche soggettive (quanto alle risposte istituzionali date). Ma nel criticare i passaggi ed esiti di questo processo, si dimentica sovente di rilevare come il vizio sia, prima di tutto, nella premessa: perché non è affatto vero che il terrorismo abbia sempre prodotto immediate risposte emergenziali.

Ciò è successo, infatti, solo per l'eversione di sinistra. Quella di destra, invece, persino nelle sue manifestazioni stragiste, ha innestato meccanismi e risposte di tipo diverso per tutto l'arco degli anni '70 (e solo alla fine del decennio è stata anch'essa in parte investita dall'onda lunga dell'emergenza ormai sperimentata contro brigatisti ed autonomi).

I fatti sono noti. Dopo Piazza Fontana, dopo gli attentati del '72 di Azzi, di Loi, di Bertoli, dopo le stragi del '74 di Brescia e dell'Italicus non è stata varata alcuna legge eccezionale, né si sono registrate forzature o torsioni giurisprudenziali, tutt'altro: i gruppi che seminavano esplosivi per l'Italia non furono mai considerati «bande armate», gli imputati colpiti da ordine di cattura poterono spesso godere di tranquille e prolungate latitanze all'estero.

Sia chiaro. Non si rimpiange certo che siano allora mancate risposte di tipo emergenziale. Si vuole solo evidenziare come spesso siano mancate risposte tout court e come, soprattutto, l'atteggiamento della magistratura e delle forze politiche nel loro complesso sia risultato, nei due casi, divaricato ed addirittura opposto.

Per contrastare l'eversione di sinistra, infatti, si è registrata un'intensa attività di sistema diretta a far emergere una serie di reati (espropri, gambizzazioni, omicidi), per poi puntare su di essi la luce dei riflettori, enfatizzandoli variamente a seconda delle necessità contingenti. Nel caso dell'eversione di destra si è avuta invece un'attività parimenti intensa, ma diretta ad immergere analoghi e più gravi reati (attentati e stragi) nell'anonimato e nell'indifferenza, interpretandoli riduttivamente e rimuovendoli ben presto dall'attenzione di una pubblica opinione resa sempre più rassegnata ed impotente. In tali casi non si è costituito alcun fronte della fermezza, né si è formata alcuna compatta solidarietà attorno ai giudici impegnati in questi gravosi processi.

I risultati sono stati, per anni, sotto gli occhi di tutti: istruttorie accidentate, conflitti di competenza, depistaggi di ogni sorta, premesse costanti di sentenze assolutorie o recanti miti e simboliche condanne.

Una storia solo di ieri? Non sembra, dato che proprio in questi ultimi mesi le Corti di Bari, Bologna, Firenze e Roma hanno stabilito che il «golpe Borghese» e «la rosa dei venti» praticamente non ci sono stati, (1) che gli assassini dei giudici Occorsio ed Amato non hanno avuto mandanti, che ignoti permangono gli autori delle stragi di Milano e dell'Italicus.

Gli esiti dei processi sembrano dunque confermare l'ideologia che li ha sempre accompagnati: l'eversione fascista era poca cosa e comunque è stata sconfitta; si sono avute, certo, delle «deviazioni» che hanno impedito di fare in taluni casi piena luce, ma poi gli apparati sono stati bonificati e riformati. Se tutto questo ha avuto, forse, una storia, ora certo non ce l'ha più. Così il cerchio può chiudersi. Ma si tratta, ancora una volta, di un circolo vizioso.

Perché, se da quelle sbiadite sentenze che registrano i depistaggi senza superarli, passiamo ad esaminare il materiale comunque raccolto e lo analizziamo criticamente, vediamo

allora emergere un quadro diverso e ben altrimenti significativo.

Eversione fascista? È vero solo in parte. Indubbiamente nelle varie formazioni eversive dei primi anni '70 troviamo numerosi esponenti del radicalismo fascista, parlamentare e non. Ma troviamo soprattutto ai livelli superiori, colonnelli e generali (Nardella, Ricci, Dominion, etc.), partigiani bianchi (Borghesio, Mautino e Martini Mauri) e antifascisti (Fumagalli), politici di varie tendenze (il repubblicano Pacciardi, il liberale Sogno, il democristiano De Iorio), cementati tra loro non certo da una ideologia fascista, ma da un anticomunismo venuto da lontano, alimentato per anni dall'alto, in campo interno ed internazionale (2).

Le deviazioni? Vi furono certo ed in misura così articolata e diffusa che continuare a chiamarle in tal modo appare riduttivo e fuorviante. I Servizi costituirono infatti il punto di riferimento costante di quei rigurgiti eversivi, finanziando convegni (quelli del '65 e del '71 sulla «guerra rivoluzionaria»), fornendo sedi di incontro (una riunione tra i dirigenti dei vari gruppi si tenne a Cattolica nell'albergo di un informatore del Sid, Caterino Falzari), inserendo agitatori-informatori in ogni gruppuscolo eversivo (Nicoli, Degli Innocenti, del Dottore, etc. pronti comunque a coprire le emergenti responsabilità (favorendo le latitanze di Pozzan e Bernardelli) ed a depistare le indagini (da quella su Piazza Fontana a quella di Peateano), giungendo persino a collocare bombe ed esplosivi da attribuirsi alle formazioni di sinistra (a Trento e a Camerino) (3).

Una strategia articolata di sollecitazione e di controllo, da dosarsi a seconda delle opportunità, voluta dai vertici dei Servizi, nessuno escluso, e conosciuta dai responsabili politici delle forze di Governo, come ebbe a dichiarare l'allora segretario della DC Forlani, nel novembre '72, in un allarmato discorso, pubblicizzato a fini interni e rimasto comunque senza seguito concreto (4).

I governi e le maggioranze che do-

po di allora si succedettero, pur nel variare delle formule, furono sempre concordi nell'astenersi dal collaborare con la magistratura, giungendo anzi a coprire le illegalità istituzionali con decisioni interministeriali (come accadde per le bombe di Trento del '71, per le quali furono incriminati, successivamente al salvataggio governativo, il col. Pignatelli, e il questore Molino) e con decisioni prese direttamente dalla Presidenza del Consiglio (quando scelse di «proteggere» l'agente Giannettini dalle richieste della magistratura milanese). E quando talune inchieste giudiziarie si spinsero troppo oltre nell'accertamen-



Terrorismi di destra

to delle responsabilità — è il caso dei procedimenti instaurati a Padova ed a Torino all'inizio del '74 — scattò l'operazione congiunta Andreotti-Maletti per riportare quelle indagini sotto la competenza della Procura di Roma, recidendo si i rami secchi (Miceli) ma preparando il terreno per una «riforma» dei Servizi che già diretti da affiliati della Loggia P2 sarebbero stati di lì a due anni consegnati per intero ad altri uomini di Gelli (il Sismi a Santovito, il Sisde a Grassini).

Si era costituita dunque una rete fittissima, ignorata certo in alcuni particolari, ma già evidente, nella sua struttura di fondo, ad un'attenta ed incrociata lettura delle carte di quei lontani processi. Ma è soprattutto dopo la scoperta degli elenchi dei piduisti, avvenuta nel marzo '81 a Castiglione Fibocchi, e dopo le indagini avviate dalla magistratura e dalla Commissione parlamentare sulla Loggia P2 che molte zone d'ombra sono state chiarite e molti comportamenti, sino ad allora rimasti ambigui, finalmente compresi nel loro esatto significato.

Di tutto questo e di che cosa in concreto ciò abbia significato si ama poco parlare (declamazioni sì, molte, soprattutto se prive di nomi e cognomi). In certe sedi poi sembra si faccia anche fatica ad ascoltare, come si ricordano amaramente i banchi vuoti del Parlamento durante la discussione sulla relazione Anselmi. Qui la strategia dell'immersione ha operato, ancora una volta, efficacemente e in profondità.

Il nodo P2 si presenta infatti di centrale rilevanza. Risulta dalle indagini che Gelli cominciò a costruire la propria fortuna «iniziando» alla loggia l'ex. capo del Sifar Allavena ed il futuro capo del Sid Miceli (6), miniere di preziose e riservate notizie, nonché alti gradi militari, con particolare attenzione per i vertici dell'Arma dei C.C. Individuando nel controllo dell'informazione una delle fondamentali basi dell'odierna società complessa (sia come controllo sul personale politico e finanziario attraverso l'attività informativa dei Servizi, sia come controllo sull'opinione pubblica, attraverso l'acquisto delle testate e la omogeneizzazione dei messaggi lanciati a mezzo stampa e via etere) egli ha costituito lentamente una ragnatela articolata, diffusa in molte direzioni, variamente bilanciata ed anche per questo durevole nel tempo, che gli ha consentito di intrecciare rapporti di scambio con capi di Stato, Ministri della Repubblica, uomini di Governo e delle finanze; di prospettare ipotesi concrete di riforme istituzionali e mutamenti di rilievo nella costituzione

materiale, in parte effettivamente realizzatisi negli anni successivi (7); di incidere comunque, da subito, in delicati settori dello Stato, tanto da avere propri affiliati nei Servizi «deviati» (Miceli), in quelli «rinnovati» (Maletti) e in quelli «riformati» (i suindicati Grassini e Santovito).

È questo potere che gli ha dato l'autorità di convocare a Villa Vanda nel '73, vari comandanti dei Carabinieri e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Carmelo Spagnuolo, tutti massoni e tutti interessati ad un mutamento istituzionale in senso autoritario. Ma è anche lo stesso potere che lo ha legato a personaggi quali i fratelli De Felice, Filippo De Iorio, Signorelli, e Semerari, tutti inquisiti nelle inchieste sulla eversione di destra durante l'intero arco degli anni '70. E del resto lo stesso Gelli risulta chiamato in causa, da perso-

ne diverse, sia per il «Golpe Borghese» nel '70, sia per i finanziamenti alle cellule nere toscane nel 1974, sia infine per le bombe collocate dai Servizi di Santovito e Masumeci sul treno Taranto-Bologna nel gennaio '81 e per il più complessivo depistaggio sperato nei confronti delle indagini sulla strage del 2 agosto (8).

Non di eversione solamente fascista o di isolate deviazioni di questo o di quel funzionario si parla dunque nelle carte processuali, ma di questo potere complesso, dei suoi intrecci, delle coperture di cui ha goduto e gode, delle finalità che lo hanno determinato.

Si capisce allora perché, in questi casi, non sia nata alcuna emergenza: il sovversivismo delle classi dominanti non ha mai amato molto la pubblicità.

E se un ceto politico che tutto ha

coperto e che all'occorrenza è sempre stato pronto ad assolversi, parla talvolta di queste cose, lo fa solo per fini di lotta politica interna, non per altro. E sul resto tenta poi di stendere un velo di silenzio, seminando dubbi e rassegnazione, salvo poi recuperare grinta e decisione per attaccare ed isolare quei giudici che continuano coerentemente a scavare in quelle direzioni.

Certo, che pezzi di storia siano rivelati da inchieste giudiziarie non è mai stato un segno di salute per la società in cui questo avvenne.

Ma che a lamentarsi di tale situazione siano proprio i paladini dell'emergenza che della delega ai magistrati hanno fatto uso a giorni alterni, a seconda delle circostanze, questo ci pare francamente inaccettabile.

Beato, è vero quel paese che non ha bisogno di questi giudici; ma, qui ed ora, dobbiamo anche domandarci: se non loro, chi!

(1) Così «La Repubblica» del 26-3-86 ha commentato la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha definitivamente chiuso il processo per il c.d. «Golpe Borghese». Peccato che la notizia sia stata relegata, in un anonimo trafiletto, a pag. 17, sommersa dalla pubblicità.

(2) Su tutte queste vicende cfr. «Eversione di destra, terrorismo, stragi», a cura di V. Borraccetti, Milano 1986, pag. 98-101.

(3) Op. cit., pagg. 47-64, 92-96, 103-107.

(4) In quell'occasione l'On. Forlani parlò del «tentativo forse più pericoloso che la destra reazionaria abbia tentato e portato avanti dalla Liberazione ad oggi... con radici organizzative e finanziarie consistenti... che ha trovato delle solidarietà probabilmente non solo di ordine interno ma anche di ordine internazionale».

E conclude: «... noi sappiamo, in modo documentato e sul terreno della nostra responsabilità, che questo tentativo è ancora in corso». (cfr. «Il Popolo», 7-11-72). Fatte queste dichiarazioni l'On. Forlani non ritenne di dare altre delucidazioni e non risulta sia più tornato sull'argomento.

(5) Sui comportamenti del Sid nei vari processi per strage la letteratura è ormai ampia. Si veda ad esempio G. De Lutiis «Storia dei Servizi segreti in Italia», Roma 1985, pagg. 211-236.

(6) G. De Lutiis, op. cit. pagg. 181.

(7) Si tratta del «Memorandum sulla situazione politica in Italia e del Piano di rinascita democratica, elaborati negli anni 1975-76, su cui v. «P2: uno Stato nello Stato» a cura di C. Galante Garrone ed E. Paciotti, in «Questione Giustizia» n. 2, 1984, pagg. 401-420.

(8) Sui legami intrecciati da Gelli con gli ambienti dell'eversione di destra sta indagando la magistratura bolognese, che già lo ha rinviato a giudizio per il depistaggio operato nell'ambito delle indagini sulla strage del 2 agosto. Per i fatti precedenti cfr. «eversione di destra, etc» pag. 103 e pagg. 193-195.



Capire e distinguere

Intervista al giudice istruttore Alberto Macchia: «In questi anni abbiamo assistito a una graduale frammentazione della destra eversiva. Può essere, in parte, un fenomeno strumentale ma corrisponde anche a un desiderio di rinnovamento politico, culturale, esistenziale»

a cura di Bruno Ruggiero

Alberto Macchia, giudice istruttore a Roma dalla fine del 1984, in precedenza ha fatto parte del «pool» anti-terrorismo creato presso la Procura della Repubblica subito dopo l'assassinio del magistrato Mario Amato da parte dei Nar (Nuclei armati rivoluzionari) formazione di estrema destra. Per quattro anni, dal giugno 1980, Alberto Macchia e altri sostituti procuratori hanno proseguito e sviluppato le inchieste iniziate dal collega ucciso. Tutti i grandi processi, arrivati almeno alla sentenza di primo grado, contro le organizzazioni della «terza fase» storica del terrorismo di destra a Roma sono stati istruiti collegialmente dal gruppo di lavoro di cui Alberto Macchia ha fatto parte.

Si può dire che — mentre relativamente al terrorismo «rosso» una certa capacità di analisi e di distinzione è stata bene o male acquisita — il terrorismo «nero» viene tuttora trattato quasi fosse un unico, compatto e indecifrabile fenomeno. Insomma, tutti, chi più chi meno, trovano comodo fare di ogni erba un fascio. Cosa ne pensa?

Penso che se per il terrorismo di sinistra è giusto fare un attento distinguo fra frange, situazioni, organizzazioni e movimenti, per quello di destra lo è anche di più. In questi anni abbiamo assistito, infatti, a una graduale parcellizzazione dell'universo della destra eversiva. Parcellizzazione che in parte può anche essere stata strumentale, ma che è anche stata, nei fatti, reale e che io credo abbia corrisposto a un desiderio profondamente sentito di rinnovamento culturale e di definizione di una nuova realtà politico-esistenziale. Non solo, quindi, non bisogna fare di ogni erba un fascio, ma direi che si debba esaminare stelo per stelo. Oltre a individuare, cioè, le possibili aree omogenee — di pensiero e di modalità di esistenza — che hanno prodotto precise articolazioni operative, è necessario studiare il percorso di ogni singolo personaggio, piccolo o grande che sia. Ritengo che, attraverso questo studio individuale, si possa arrivare a comprendere gli elementi, magari labili,

che hanno portato i vari singoli ad unirsi con altre persone. Spesso si tratta di momenti di unificazione da valutare più sul piano psicoanalitico che su quello squisitamente politico. Comunque sia, a mio avviso va sempre fatta un'analisi *ad personam* per capire i filoni determinanti di certi schemi ideologici e culturali. Solo in un secondo momento ritengo opportuno arrivare a una analisi politica dell'atteggiamento di queste persone. Il primo sforzo deve essere volto a precisarne il profilo umano ed esistenziale, perché è da lì che hanno tratto alimento realtà tra virgolette omogenee.

Questo, però, solo in una seconda fase. Inizialmente, subito dopo l'omicidio di Mario Amato (23 giugno 1980) e la strage alla stazione di Bologna (2 agosto dello stesso anno) ha prevalso la volontà di fare un po' di repulisti piuttosto che quella di operare attente distinzioni.

Noi non abbiamo mai fatto un discorso di repulisti, non abbiamo mai ritenuto di dover accogliere esigenze di questo tipo, pure politicamente sentite dopo quei fatti tragici. Abbiamo cercato di muoverci su un terreno molto meno presuntuoso e molto meno da giustiziere. Ci possono essere state delle sbavature dovute al fatto che non avevamo una conoscenza del fenomeno dall'interno, cosa che siamo riusciti a raggiungere solo col tempo. Gli errori, se ci sono stati, hanno riguardato l'individuazione di aree, il ritenere, per esempio, che un personaggio fosse aderente a un certo movimento mentre in realtà lo era a un movimento parallelo. Questo può essere stato un errore dovuto alla nostra carenza di informazioni a proposito del primo movimento di cui ci siamo interessati (Terza posizione, sciolta di fatto con il blitz del 23 settembre 1980, n.d.r.). Però non si è mai proceduto secondo uno schema di persecuzione fine a se stessa.

E tuttavia esistono meccanismi procedurali abbastanza rigidi: tali che dopo aver fatto un'analisi, magari molto accurata e puntuale, delle specificità di ciascuna banda armata, si

devono tirare le fila e condurre un discorso unitario. Un discorso che gioco-forza, sul piano penale, annulla quelle specificità. E' così?

La domanda è molto impegnativa, perché credo che non dovremmo — né potremmo — essere noi a rivisitare criticamente il tipo di attività svolto.

C'è una cosa che mi preme sottolineare: qualsiasi analisi è un po' schiava del momento in cui viene condotta e quindi risente molto del grado di approfondimento del problema raggiunto in quel momento. Oggi, probabilmente, si potrebbero riscrivere determinate cose, domani le si potrebbero riscrivere un'altra volta. Forse tra 10 anni si dirà che in fondo era giusto quello che si diceva negli anni '60 come valutazione del fenomeno *tout court*.

Secondo me è molto importante storicizzare il livello dell'analisi: ciò che sul piano dell'interpretazione è giusto oggi può non esserlo domani. Non tanto perché si tratti di un fenomeno che presenta diverse chiavi di lettura, ma perché è il tipo di approccio introspettivo che deve necessariamente cambiare. Questo porta a tutta una serie di conseguenze, anche sul piano concreto: ciò che era giusto identificare come una struttura di tipo eversivo all'inizio degli anni '80, nel decennio successivo potrebbe essere visto invece come funzionale a un progetto di tipo golpista. Proprio perché prima mancava la conoscenza del livello superiore e quindi la possibilità di stabilire se un dato fenomeno terroristico, per esempio il cosiddetto spon-taneismo armato, era fine a se stesso oppure no. C'è una costante nella storia dell'eversione di destra, che in fondo è una costante di qualsiasi movimento insurrezionale: ci sono sempre delle avanguardie, delle pattuglie avanzate che a un primo approccio possono dare l'impressione di rappresentare l'intero fenomeno. In un'analisi successiva si può invece stabilire che non costituivano l'intero fenomeno, ma che dietro o sopra di loro c'erano altri livelli che le gestivano e le pilotavano senza che queste avan-

guardie sapessero di essere delle pattuglie avanzate.

Rimane ferma la riserva, da parte vostra, nei confronti del modo di operare dei magistrati di Bologna? A questo allude anche l'insistenza con la quale rivendicate un metodo di lavoro tutto ed esclusivamente affidato ai fatti?

Ritengo che quest'ultima sia una scelta doverosa, sempre e comunque. Tracciare delle sintesi credibili è possibile solo quando ogni tassello di un certo mosaico ha trovato il posto giusto, in modo da consentire una lettura chiara non solo per gli addetti ai lavori ma per chiunque. Io non modificherei in nessun caso la scelta di affidarci ai fatti e credo che se se ne dovessero ripresentare le premesse, bisognerebbe partire ancora dai fatti. Ma una volta ricostruiti i fatti e individuate le persone bisogna fare un passo ulteriore per capire perché quella persona ha compiuto quel determinato fatto e soprattutto per capire se si tratta di un episodio individuale o collettivo.

Noi abbiamo seguito due strade in un certo senso parallele tra loro, ma in modo da avere una visione d'insieme di tutto il fenomeno. L'intuizione, anche la più geniale, resta un discorso che può essere praticato in sedi diverse da quelle processuali: nell'ambito dell'analisi politica o in quello delle piste da battere per gli investigatori. Niente di più e niente di meno. Possono esserci delle intuizioni che i fatti confermano in un secondo tempo come rispondenti al vero, ma vanno sempre prese per quello che sono. Voglio dire che io non me la sentirei di identificare il filone ideologico di un determinato movimento solo ed esclusivamente leggendo le pubblicazioni o il materiale cartaceo che da quel movimento proviene, perché questi materiali possono essere frutto di un'infinità di situazioni. D'altra parte, la nostra esperienza ci dovrebbe aver insegnato un dato ineluttabile: ogni cosa è figlia del proprio tempo, e ancora di più è figlia del proprio padre. Inoltre, se una persona scrive un articolo su una certa testata, non è

Terrorismi di destra

detto che quella testata viva e operi solo in funzione di quella penna e di quel cervello. Possono esserci — e ci sono state, soprattutto nella destra da un certo momento in poi, diciamo dal '77 — orchestre dirette a più mani, realtà poliedriche in cui più anime hanno tranquillamente convissuto in un corpo solo.

E' capitato anche a voi di dovervi fermare davanti a un livello criminale superiore? Di avvertire l'esistenza di questo livello e di non trovare i mezzi per affrontarlo e sondarlo: o di registrare resistenze nel momento in cui vi apprestavate a farlo?

No, difficoltà da questo punto di vista non ne abbiamo incontrate, né abbiamo, onestamente, mai cercato a tutti i costi un ipotetico terzo livello. Diciamo che battere una determinata strada può portare a dei risultati come anche a un nulla di fatto, nel senso che non necessariamente un progetto insurrezionale in atto passa per livelli totalmente occulti, gestibili in base a certi interessi del mondo politico. Bisogna stare molto attenti ai collegamenti che si fanno; ci sono, è vero, nelle nostre inchieste episodi e circostanze che riguardano un passato non prossimo, ma io non li valuterei al di là delle responsabilità personali.

In un ambiente conservatore, lo sguardo di benevolenza nei confronti del militante di destra è un portato più che naturale e fisiologico, direi però che dalla strage di Bologna in poi questo tipo di copertura culturale è sicuramente venuto meno o comunque non ha più avuto nessuna possibilità di svilupparsi. Il discorso sul depistaggio organizzato delle indagini ha tutt'altro spessore: in questi casi si tratta di persone e gruppi a loro volta ben organizzati, di vere e proprie strutture devianti.

La vostra esperienza è stata caratterizzata anche dal superamento degli strumenti repressivi messi a disposizione dalla legge Scelba e dai suoi aggiornamenti introdotti nel 1975. In che senso avete ritenuto non rispondente ai fatti la normativa che punisce la ricostituzione del partito fascista? E come avete conciliato questa scelta con l'impostazione di processi che si basavano sui tanto discussi reati associativi?

Per noi si è trattato di una scelta di ordine tecnico e della conseguenza dei risultati che di volta in volta si raggiungevano. Nel momento in cui si ritiene che una normativa come quella della legge Scelba non sia in alcun modo adeguata a interpretare un certo fenomeno, non si può continuare a farvi ricorso. Si tratta di una normativa di cui ognuno potrà dire

quello che vuole, ma che non ha certamente i crismi della liberalità. E' una legge, è vero, che ha consentito l'accesso a procedimenti come quello che condusse allo scioglimento di Ordine nuovo, ma non credo che, tutto sommato, sia uno strumento efficace. Non lo è da un punto di vista concreto, operativo, ma soprattutto non lo è per le conseguenze che determina, dal momento che porta all'ingenerarsi di processi di tipo ideologico che non abbiamo mai amato.

D'altra parte, noi abbiamo cercato di evitare qualsiasi tipo di teorema. Probabilmente ci sono delle formulazioni di capi d'imputazione, di rubriche, che possono sembrare una specie di pentolone nel quale si mette un po' di tutto, ma in realtà analizzando le stesse carte si capiscono le ragioni per cui si è ritenuto che una determinata situazione costituisse una realtà associativa vera e propria e si proponesse finalità ben precise. Una delle imputazioni più articolate, tanto da sembrare quasi farraginosa, è quella che riguardava il processo al braccio armato del Fuan (il Fronte universitario del Msi, n.d.r.): in essa si individuavano gruppi di quartiere che ruotavano intorno all'organizzazione centralizzata e si proponevano obiettivi convergenti con uno scopo comune. Ogni singolo gruppo aveva una sua autonomia operativa — mezzi, armi, uomini — però tutti si raccordavano in occasione delle azioni più eclatanti e degli atti politicamente più qualificanti. La nostra ricerca, quindi, è sempre partita dal basso, per arrivare a individuare l'area di riferimento delle singole realtà micro-territoriali. Ma i teoremi non sarebbero stati praticabili a livello culturale, proprio perché nella stragrande maggioranza dei casi di cui ci siamo dovuti occupare, sia come episodi che come fattispecie associative, la possibilità di operare del distinguo sul piano teorico era praticamente trascurabile. E questo proprio per la pochezza culturale dell'ambiente.

Comunque, quando si parla di associazione, si deve tenere presente che pochissime persone sono state rinviate a giudizio solamente per il reato associativo. Quasi tutte dovevano rispondere anche di fatti concreti: rapine per miliardi, omicidi, ferimenti. Direi che riuscire a configurare un reato associativo, per la destra è un'impresa diabolica, perché da un certo periodo in poi abbiamo assistito alla frantumazione — di cui parlavo all'inizio — delle entità organizzate. Prima potevamo contare su una sorta di denominazione di origine controllata, c'erano i militanti di Avanguardia nazionale, quelli di Ordine

nuovo. Ma quando i vecchi gruppi storici sono stati sciolti o si sono auto-disciolti, il problema dell'individuazione di queste aree, che pure si poneva nei fatti, è diventato particolarmente difficile. Come è difficile fare comprendere, per esempio ai giurati di una Corte d'assise, che partendo dai fatti si può arrivare a individuare una progettualità di gruppo. Soprattutto nel momento in cui le organizzazioni di segno opposto avevano dei programmi ben precisi e distinti. Nessuno si pone il problema di stabilire se Prima linea e le Brigate rosse sono bande armate, perché è una realtà ampiamente esposta sui giornali, in televisione, mentre credo che in Italia nessuno avesse sentito parlare di Terza posizione fino al momento del processo. Eppure questa organizzazione costituiva uno dei momenti associativi più importanti, sia qualitativamente che numericamente, e più il tempo passa più ci convinciamo di non aver sbagliato nell'individuare la sua natura sicuramente eversiva (con la sentenza di primo grado è caduta l'imputazione di banda armata e la Procura della Repubblica ha presentato appello, n.d.r.).

Anche tra i terroristi di destra, o già di destra, si trovano, in qualche modo e in qualche misura, gli irriducibili, i dissociati, i pentiti! Che tipo di problematica particolare rappresentano e quali problemi vi pongono?

I problemi sono moltissimi. Noi abbiamo cercato, con grossi sforzi, di riuscire a parlare con le persone, di arrivare a forme di dialogo che consentissero confronti di idee, per eliminare un aprioristico steccato tra magistrati e imputato e tra gli imputati stessi. Nella destra c'è sempre stato un discorso di autoisolamento, quasi un'enfasi della ghettizzazione, sia perché il vittimismo ha sempre tenuto banco, sia anche perché l'eroe si deve sentire solitario, non protetto, senza un esercito dietro. La sua è una realizzazione esistenziale che non ha bisogno di compagnia. Attraverso questo tipo di dialogo, reiterato nel tempo, assecondato dal fatto che gli anni passano per tutti — e quelli che sono passati per molti di questi ragazzi, sono tra i più significativi per la formazione dell'uomo —, abbiamo ottenuto qualche risultato, stimolato certe aperture.

Quindi, a mio avviso, un discorso di dissociazione c'è sicuramente, verificabile nei fatti ma non quantificabile. Anche questa dissociazione, infatti, è più esistenziale che politica e perciò non necessariamente stabile nel tempo. Si possono innescare meccanismi di ritorno indietro dovuti al fatto che questo cammino viene in qualche modo frenato, prima di tutto

dal tipo di strutture carcerarie che ci sono oggi in Italia e in secondo luogo a causa della scarsa attenzione rivolta al fenomeno. Molto spesso ci si limita a etichettare come fascista o neonazista questa o quella persona inquisita in questi processi senza alcuno sforzo di analisi più approfondita. Probabilmente fa più comodo, ed è anche più facile, arrivare a giudizi totalizzanti invece che parlare di tanti fenomeni quanti sono le situazioni individuali.

Questi individui continuano a essere osservati nello stesso modo in cui è stata analizzata tutta la destra, o la nuova destra, dagli anni '50 in poi, etichettandoli come una marmaglia di fascisti che desiderano solo il manganello. Invece sicuramente non è così, almeno per buona parte di coloro che abbiamo avuto la possibilità di conoscere. E' un dialogo difficile, ma più praticabile per la destra che per altre componenti politiche, legato com'è all'efficacia dei rapporti umani che si riescono a instaurare.

Bisogna anche tenere conto del fatto che a destra i cosiddetti pentiti sono pochissimi, percentualmente un numero trascurabile rispetto a quelli che ci sono stati a sinistra. Direi che a destra è molto più marcata l'esigenza dell'omertà, o del cameratismo. La mancanza di una comune identità politica ha fatto sì che ognuno puntasse i piedi su alcuni valori che non sono stati in alcun modo scalfiti, se non attraverso la minima attività di introspezione che abbiamo cercato di intraprendere. A quel punto c'è stato qualche segnale di ripensamento. Insomma, siccome non c'è stata — e dati i presupposti non poteva esserci — una vera sconfitta politica, non c'è stato neanche nessun crollo di valori. Valori che sono quelli che sono, immanenti, come l'eroismo, la fedeltà. La perdita di significato dei grandi miti del fascismo e del nazismo può avere riguardato solo quelli che erano rimasti ancorati a una visione delle cose estremamente vecchia. I più giovani hanno avuto modo di riflettere sugli aspetti squallidi della vita quotidiana all'interno della «banda» e su alcune meschinità umane dei loro camerati solo in quanto hanno avuto la possibilità di parlarne con noi. Direi anche che molto ha significato il passaggio di generazione: da una realtà vissuta in prima persona a 18-20 anni si è passati alla realtà meditata dei venticinquenni e così via. L'area del residuo irriducibilismo non è trascurabile e ha sicuramente, in sede carceraria, un peso notevolissimo, anche perché i detenuti mantengono il loro prestigio e la loro ragion d'essere in quanto dall'esterno c'è qualcuno che li supporta.

I miti, i valori, le armi

Parla Livio Lai, detenuto a Rebibbia, ex militante dei Nar, ora dissociato:
 «Il rifiuto di una realtà sociale che negava ogni fantasia creativa trovava una risposta in mondi irreali o nella morte come speranza di passaggio a una vita diversa»

a cura di Carmen Bertolazzi

Livio Lai, 32 anni, triestino, è in carcere dal 21 aprile 1982. Lo arrestarono mentre cercava di scappare da un casolare vicino a Treviso, con una pistola e un tessero falso di carabiniere nel borsello. Lo aspettavano, in quanto appartenente ai «Nuclei armati rivoluzionari», una quindicina di mandati di cattura, dopo una latitanza all'estero e un soggiorno in Libano. Poi il carcere speciale e le prime condanne. Tre-dici anni in primo grado al processo «Nar-Fuan» per banda armata, rapina e partecipazione all'assalto contro Radio Città Futura, a Roma. A Padova la seconda condanna: nove anni per un assalto a un distretto militare. In questi mesi assiste a Roma al suo terzo processo, «Nar 2»; è accusato di banda armata e di altri reati, tra i quali un omicidio avvenuto durante un conflitto a fuoco in una rapina.

Suo fratello Ciro è anche lui imputato al «Nar 2»; ora è in libertà per scadenza termini e lavora con gli operatori dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. Ambedue, più qualche altro amico, decisero mesi fa di trasferirsi dalla sezione G 9 del carcere romano di Rebibbia al G 8, l'area omogenea dei dissociati di sinistra.

Livio Lai partecipa ora a tutte le attività del gruppo. E' laureando in legge e la sua tesi riguarda, inevitabilmente, il carcere. Insieme ai suoi vecchi amici e compagni di militanza, è impegnato nella ricostruzione storica e politica del proprio passato, legale e illegale, di destra.

Che cosa ha determinato l'inizio di questa vicenda umana, politica e giudiziaria? Come è successo che Livio Lai, studente triestino, diventasse un militante neofascista?

Nell'estate del 1975, è stato uno stabilimento balneare a decidere del mio futuro. Un gruppo di ragazzi come tanti, ma con un impegno particolare, quello politico. Vissuto solo di riflesso ciò che era accaduto negli anni precedenti, troppo chiuso nel mio bozzolo di sport, studio e divertimento, mi sono improvvisamente ritrovato nella bufera politica. Ma il primo

approccio è stato essenzialmente umano; mi aveva conquistato il rapporto d'amicizia profondo, un senso della collettività per me sconosciuto, una vitalità continua, un disinteresse spiccato per il «proprio», un'aria costante di festa e di entusiasmo. Solo in seguito mi sono «politicizzato», ma mi sembrava di scoprire cose che avevo sempre avuto dentro. Apparentemente nuove, ma interiormente già depositate.

I miei primi discorsi contro la violenza facevano sorridere: l'esperienza insegnava loro tutt'altro. E pure io doveti ricredermi: impossibile il volantinaggio senza essere aggrediti dai compagni. E di fronte all'antifascismo continuo, il senso di cameratismo, di «comunità assediata» aumentava, e la violenza mi è apparsa come una logica conseguenza in difesa del mio diritto di fare politica. Ma questo momento è durato solo un attimo: poi risse, agguati, picchettaggi, scontri di piazza, sono entrati nel mio patrimonio. In essi mi riconoscevo, piccola simulazione di una piccola guerra, in cui potevano essere provati tutti quei connotati che pensavo appartenere al neofascista, e a lui solo: coraggio, abnegazione, sacrificio, fedeltà, senso del dovere, dedizione. Per contro, tutto era antifascista, dal mondo culturale ai mass-media, dalla gente alla magistratura. Da qui una continua sensazione di essere «fuori» e «contro»: sempre ai margini, reietti, ghettonizzati.

Ma anche autoghettonizzati: e ciò ha fatto crescere il senso e il desiderio di aggregazione, di comunità, di coscienza di gruppo; e, sviluppando sentimenti di amicizia, cameratismo, solidarietà (anche tra persone sconosciute, unite dall'essere neofascisti), — ha portato ad un'estremizzazione totale i concetti elitari e aristocratici, o i miti del cavaliere e del guerriero, o quelli della superiorità razzial-spirituale; o, ancora, i miti della continuità ideale di un mondo scomparso.

Il movimento del '77 viene spesso citato come punto di riferimento e di partenza per nuovi percorsi dei gio-

vani di destra. In quale direzione andava il vostro movimento in quegli anni?

Tre sono le direzioni principali che potrebbero essere delineate, attorno alle quali il movimento neofascista andava formandosi, e caratterizzandosi diversamente dall'estrema destra classica: un progressivo distacco dal passato e dalle passate organizzazioni, un tentativo di fare politica più a contatto con la realtà sociale, e un diverso atteggiamento verso le organizzazioni ed il pensiero dell'estrema sinistra.

E si iniziava a ripensare al fascismo, indubbia matrice e riferimento culturale della prima fase.

Ma soprattutto si sviluppava un'insofferenza verso qualsiasi autoritarismo, decadevano i miti di gerarchie fossilizzate, del militarismo, dei parà, dell'organizzazione, ed entravano a fare parte del nostro patrimonio un «comunismo» comunitario, un anarchismo esasperato, un ribellismo profondo contro lo Stato, contro la famiglia, contro la Chiesa, che sottointendevano forme più o meno accentuate di dominio e sfruttamento.

Anche l'anticomunismo viscerale, quasi unico movente dell'estrema sinistra nell'attivismo quotidiano, viene posto in forse. La realtà di estrema sinistra è guardata con un certo interesse, si partecipa della cacciata di Lama dall'università, della morte dei compagni uccisi dalla polizia, delle azioni delle organizzazioni armate. Gli indiani metropolitani rappresentano il punto d'unione nel nostro immaginario, dove la loro fantasia, spiritualità, esistenzialismo sembrano abbattere, o quantomeno porre in discussione, la rigidità assoluta dei miti marxist-leninisti.

Non si pensa ad una alleanza politica (che appare improponibile), ma si è ammirati per l'evoluzione della sinistra, si comincia a sentirla diversa, vi si poteva ritrovare per moltissimi aspetti. E poi, voglia di conoscere e di farsi conoscere. Anche se l'assolutizzazione delle nostre idee ci faceva pensare che fossero loro a somigliare a noi.

Da Trieste a Roma. Qui avviene il passaggio alla lotta armata con l'adesione ai «Nar». Su quali contenuti?

E' nei primi mesi del '77 che conosco alcuni appartenenti al Fuan (l'organizzazione universitaria del Msi) di Roma — dove stanno iniziando un lavoro di rottura e di riflessione — con i quali entro subito in sintonia. Il loro lavoro intende tagliare il cordone ombelicale con il passato, vuole vivere il presente, si ritrova nel «vogliamo tutto e subito», nella ribellione per la ribellione, cerca risposte più immediate alle nostre nuove esigenze, alle nostre insoddisfazioni: contro il vecchio, lo stantio, la reazione, per una nuova comunità di rapporti, per una vita piena, completa e completamente autogestita, per l'uomo nuovo, per la «rivoluzione».

Per quanto mi riguarda, il passaggio alla lotta armata può essere individuato, da una parte, nell'involuzione della spinta della lotta politica a Trieste e, dall'altra, nella lenta evoluzione nell'escalation della violenza e dell'uso delle armi a Roma.

In questa città vivo una situazione in cui il livello di scontro con la sinistra è molto più elevato, esiste una diffusa generalizzazione dell'illegalità di massa, una quotidianità di azioni ai margini della legge: la trasgressione è un fine permanente. E le armi non rappresentano che l'estremizzazione di questi concetti, la massima espressione del «sentirsi contro». Dalle prime esigenze, puramente difensive, si passa ad individuare come bersaglio il poliziotto, il carabiniere, il giudice. Rappresentano ciò da cui si è più lontani esistenzialmente (ordine, disciplina, patria, famiglia), e oramai si è entrati in una catena di antagonismo e repressione infinita. E i Nar, un contenitore ove tutti e tutto possono trovare espressione, non sono che la diretta conseguenza, e forse l'unica possibile, in un simile momento. Lo spontaneismo è la teorizzazione del caos e dell'anarchia propositiva, che, da scelta cosciente di alcuni, troppo sovente si è rivelato irrazionale adesione alla «lotta con la pistola» dei più giovani, senza che essi

Terrorismi di destra

mai si siano dati una ragione delle loro azioni.

Contribuisce a ciò la dimensione esistenziale, vissuta come rottura con tutto e tutti, come un darsi fuoco in una vita intensa e breve (molti sono gli estremisti di destra implicati nell'uso di stupefacenti; alcuni sono morti per overdose); e sia il dato mitologico-culturale, sia quello della mentalità, hanno costituito per me, nel loro intersecarsi continuo, nel loro contraddirsi, nel loro sommarsi, una spinta quasi inevitabile verso la scelta armata.

Nella cultura di destra costante è il riferimento a valori simbolico-religiosi propri delle tradizioni e delle civiltà del passato. Quanto influirono a formare una vostra immagine del mondo?

Il mio avvicinamento ai miti, ai modelli culturali ed antropologici delle società antiche si è sviluppato come

più si adattava alla mia inquietudine generazionale, ciò che rispondeva al bisogno di affermazione e al rifiuto dei simboli del vivere «normale», ciò che potesse dare un senso ancora più profondo alle mie immagini di lotta e di scontro: fino ad una sorta di identificazione con il tipo umano che dava sostanza alle civiltà del passato.

La visione che avevo fatta mia possedeva carattere omnicomprensivo, essa informava di sé ogni momento della mia esistenza, e mi aveva fornito i termini di una «filosofia dell'azione»: secondo tale «filosofia» un agire disinteressato, e non soggiogato dalle necessità della vita fisica, aveva in sé un forte potere di liberazione interiore per gli individui.

L'aggancio tra una simile concezione ed una idea della «lotta», quasi come veicolo di affrancamento personale, era naturalmente inevitabile.

Quali trasformazioni subivano simi-


quella di una opposizione al presente nel suo complesso, e non ad un determinato regime politico, e per un rivolgimento dei valori e delle prospettive generali che fondano la civiltà attuale.

Alla società borghese veniva contrapposta la comunità, fondata sulla idea nazionale e lo stato organico, mentre la lotta al capitalismo passa attraverso il mito della festa come momento di riappropriazione della identità. Identità che si riporta a società pre-industriali, in cui storia e mito si confondono, e che racchiudono in loro quegli elementi che danno sostanza all'idealizzazione di uno stato «altro» e nuovo, in totale antitesi con il presente. Elementi quali la sacralità del potere, la coesione sociale, gli spazi comunitari, l'importanza del mito, il carisma politico, la funzione formativa dell'esperienza bellica, il ruolo centrale svolto dal gioco, dalla festa,

mito di Thor e del suo martello, di Artù e della sua Excalibur, di Ulisse e del suo arco avevano successo, per la facile trasposizione nella realtà vissuta. Erano immaginati come portatori di verità incomprese, vincitori di prove terribili, pochi contro molti, e destinati spesso a una fine tragica. La morte gloriosa in battaglia, la conquista del Walhalla o dell'isola di Avalon non potevano non catturare la fantasia romantica di un giovane estremista.

Nei miti, come nel terrorismo, i due concetti di vita e di morte scorrono paralleli. Come li conciliavate nella vostra vita quotidiana e nella pratica politica?

L'elogio del mito si intrecciava con un esistenzialismo di fondo che ci faceva prediligere miti negativi, nichilisti, tragici. E il rifiuto di una realtà sociale che impediva ai nostri occhi ogni slancio spirituale, ogni fantasia



esigenza immediata di avere immagini viventi e profonde dell'esistenza e della natura degli uomini; e così allontanarmi per sempre da un impianto culturale in cui le personalità degli individui ci apparivano sottoposte ad una continua riduzione economicistica, a una mera funzione di «consumatori», a una scoraggiante prevedibilità di comportamenti ed espressioni.

Un tale atteggiamento mentale ci ha condotti ad una adesione totale, e per certi versi acritica, a figure e simboli di epoche ed uomini che riuscivamo ad assumere solo nella loro fisicità: incapaci, com'eravamo, di conoscere il filo conduttore che accomuna esperienze ed espressioni umane all'interno del divenire storico e sociale, privi del senso della «continuità» della natura degli uomini e dei problemi profondi che essi si pongono di fronte al significato della propria esistenza.

Io vivevo, d'altra parte, profondamente la ricerca di uno spazio e di un tempo rassicurativi, come fattore di identità, fino ad immaginare ed addirittura progettare un futuro le cui ragioni sono ricercate all'indietro. Mi accadeva quindi di interpretare le dottrine tradizionali raccogliendo ciò che

li concezioni per, poi, trovare un'applicazione al concetto di «politica»?

La politica veniva vissuta come realizzazione del mito, cioè trasposizione nella realtà quotidiana di una certa simbologia: si viveva un po' come se l'esistenza fosse una continua saga tolkeniana; e poi la nazionalizzazione delle masse, cioè una presa di coscienza delle proprie radici storiche e culturali. Radici che, da una civiltà antica immaginaria, passavano attraverso il modello «ideale» di Sparta, di Roma, del Barbarossa imperiale contro le forze centrifughe ed economicistiche dei comuni. Schierati sempre dalla parte della «conservazione», fossero i realisti della rivoluzione francese o i sudisti della guerra di secessione: sempre miti «contro», che dovevano avere come punto d'arrivo una agognata «Europa Nazione», in cui le diversità dei popoli avrebbero dovuto essere mediate da una simile, se non uguale, discendenza mitico-tradizionale; il consenso da parte delle masse, non come libera scelta popolare espressa dalle esigenze di base, ma piuttosto come imposizione dall'alto di un modello fisso, tramandato dalla storia e incarnato da un'élite il cui potere «proveniva da Dio».

La logica in cui ci si muoveva era

dalla ritualità, dall'orgia come momenti di trascendenza sacrale del vivere comunitario, ed altri aspetti in antagonismo alla tecnologia e al progresso.

L'azione rivoluzionaria — e più estremisticamente, la lotta armata — aveva per me la sua legittimità nell'immersione completa nel presente; e da qui tutte le contraddizioni tra il sentirsi parte degli anni '70 e la critica serrata e totale al modello societario vissuto, il cui declino mi appariva opportuno accelerare, per il compimento finale del cosiddetto «kali-yuga», e la conseguente rifondazione o rinascita o riscoperta dei valori sempiterni: il re-inizio del ciclo. Erano valori che colpivano l'immaginazione di chi si costruiva un mondo fantastico ed irreali per sfuggire al presente. Un mondo dove convivevano pallidi eroi di saghe nordiche, o lo spirito del Bushido incarnato dai samurai senza emozioni, o le gesta dei cavalieri della Tavola Rotonda, o l'epopea omerica di Odisseo; e le figure guerriere, incomprensibili alle volte per la loro purezza ed ingenuità, incarnanti tutti i lati positivi dell'uomo, e che raffiguravano lo scontro, presente nelle nostre menti, tra il bene e il male. Specialmente il

creativa, e che conseguentemente trovava una risposta in mondi irreali o nella morte come speranza di passaggio ad una vita diversa.

L'incapacità dello stato di comprendere le esigenze di cambiamento, i mutamenti delle aspettative, le diverse percezioni e sensazioni una generazione, di cui noi, pur con scelte ideali differenti e minoritarie, ci sentivamo parte. Non più una divisione verticale ideologica, ma una orizzontale tra padri e figli. Una ricerca, anche inconscia, della morte, un vivere la sofferenza per cercare disperatamente di affermare la vita e la gioia. Gli autori che prediligevamo erano i «poètes maudits», primo fra tutti Rimbaud, e il suo «Bateau ivre», che sembrava quasi scandire i ritmi della vita.

Terrorismi di destra

Nessuna progettualità politica più ampia contraddistingueva le azioni dei Nar (ecco perché risulta preferibile parlare di esperienza e non lotta armata), dettate da spinte particolaristiche e soggettive. Quello era il nostro contributo alla sognata rivoluzione, per cercare di distruggere una certa immagine di neofascista legato ai «padroni», ai servizi segreti, alla reazione. A questo si aggiungevano motivazioni contingenti che giustificavano più concretamente le azioni tese a colpire i supposti delatori, all'autofinanziamento, al procacciamento di armi, alla preparazione di qualche evasione. Ma spesso era la ricerca del clamore dell'azione stessa, staccata da intrinseche motivazioni politiche in senso stretto, a spingerci: si voleva colpire l'immaginazione della gente, far dire «Anche i fascisti...».

Poi la rottura. Non solo nelle azioni, ma anche nelle interpretazioni della realtà. Che cosa ha influito maggiormente in questa fase?

L'arresto è stato il brusco termine della spirale di violenza in cui si era precipitati. Il passaggio alle prime posizioni di critica e superamento è avvenuto in pochi mesi, ma in modo naturale, immediato, spontaneo, non traumatico o di rottura: quasi fosse una conseguenza lineare di ciò che eravamo fuori. Il primo documento in quella direzione è infatti di sei mesi successivo all'arresto.

E una delle tante possibili ragioni l'ho forse trovata, a posteriori, assieme a mio fratello e ad altri che hanno condiviso questi momenti di riflessione, nella violenza che — da fattore espressivo e mezzo della comunicazione, neutro nel suo uso — diventa determinante nella trasformazione dell'individuo, modificando i suoi parametri di rapporto con gli altri. L'uso continuo e prolungato delle armi, l'assuefazione e la dipendenza psicologica da esse, isterilisce i rapporti interpersonali, svuotandoli della loro valenza più ampia, facendo dimenticare le esigenze altrui, i valori affettivi, i diritti della vita e dell'uomo. Sentimenti di amicizia, di solidarietà nel gruppo, possono essere esaltati dallo «spirito di trincea», ma contemporaneamente è nell'arma che risiede la preponderante ragione della loro esistenza. L'arma come soggetto condizionante l'individuo. Così, venuta meno la necessità dell'uso quotidiano delle armi, sono riaffiorate le diverse qualità positive, le diverse sensibilità, e una maggiore razionalità e ragionevolezza, offuscate prima dalla violenza continua.

Da qui all'inserimento nell'area omogenea di Rebibbia, il cammino è

stato lungo. Processo intimo estremamente sofferto, pieno di dubbi e di squilibri.

Che senso dà un terrorista dei Nar alla dissociazione?

La dissociazione non ci appare solo un superficiale abbandono di logiche di violenza e di discriminazione. E per me non è certamente un rifiuto del mio essere passato, un volere dimenticare la dimensione assolutizzante in cui ero immerso, un rigettare la visione semplicistica e manichea con cui leggevo la realtà. E neppure una fuga verso il futuro, un tentativo di sottrarmi alle mie responsabilità, un rifuggire dal come ero.

La dissociazione assume per me un valore in quanto cerco di comprendere più a fondo i comportamenti di chiusura, di rifiuto, di intolleranza che mi caratterizzavano, e che trovava-

no corrispondenza in un atteggiamento mentale di presunzione.

Affronto così il «malessere» di rivisitare i comportamenti del passato, e frantumarli, per scoprirvi gli inganni della concezione di nemicità, della superficialità dei giudizi, della sterilità della violenza. E convivere con il senso di impotenza, con la coscienza di non potere fare nulla per rimediare al dolore arrecato, ed a quello sofferto, alle vite distrutte di uomini che consideravo nemici, e di altri che invece avevo cari.

Allontanarsi dall'ideologia e un po' come abbattere un muro e trovarsi di fronte un immenso mare d'erba. L'ideologia si cristallizza in una visione assoluta del mondo e pretende di dare risposte uniche e totalizzanti ad ogni fenomeno ed episodio sociale ed umano, in quanto li immette in uno

schema preciso ed unico. E l'uomo, spesso al centro delle mie riflessioni, era nella pratica valutato prevalentemente per la sua funzione sociale: dunque, privato della sua ricchezza. Ricchezza che ora me lo fa percepire unico ed irripetibile nel suo essere quotidiano; che mi fa percepire la vastità dell'esistenza e le possibilità infinite di vita con pari dignità e valore: in ciò sta la base del mio cambiamento, in una diversa sensibilità verso il prossimo, in un diverso modo d'essere, in un diverso approccio alla società.

Ora sei detenuto nella stessa sezione dei dissociati di sinistra. E' una buona convivenza, la vostra? E quali prospettive ha?

Convivo senza difficoltà con i compagni, in cui è avvenuto un simile processo, e mimiamo con ironia le figure contrapposte del come eravamo. Cadute le barriere ideologiche si guarda all'uomo in sé, e dal confronto sul passato ci accorgiamo di quanti fantasmi si aveva nella mente, di come analogamente è stata vissuta la paura del fascista o del comunista, di quanto poco bastava per approdare indifferentemente sulle sponde di sinistra o di destra: Francheschini mi dice scherzosamente che ho sbagliato ufficio di reclutamento. La cosa che mi affascina maggiormente è l'uguaglianza dei processi mentali: l'ideologia è il frutto, non la base del pensare intollerante. Il nodo centrale sono gli schematismi di cui è preda il nostro cervello. E' lì che bisogna incidere per cambiare. Non serve mutare i riferimenti di «verità»: bisognerebbe piuttosto cercare di comprendere la sorgente nella nostra mente che da origine all'incomprensione.

E qui può trovare concretizzazione collettiva la mia precedente esigenza di lavoro all'interno del carcere, struttura ancora troppo totalizzante, frutto di una cultura di emarginazione del diverso e di demonizzazione del deviante, che oggi non fa che produrre e riprodurre delinquenza, impedendo il recupero concreto del reo. Vivendo tutti i giorni la realtà carceraria, è proprio questa la più grave deficienza che sento: l'impossibilità di comunicare, la continua sensazione di isolamento, il soffocamento di ogni iniziativa personale. La struttura carceraria dovrebbe invece tendere alla valorizzazione delle capacità del singolo e al suo recupero: affinché possa sentirsi parte integrante della comunità. Basilare è dunque il rapporto con l'esterno, con operatori sociali e culturali, affinché la società entri nel carcere ed il carcere non resti un'isola di segregazione nel territorio.

democrazia e diritto

bimestrale del centro di studi e di iniziative per la riforma dello stato

Anno XXVI, numero 1, gennaio-febbraio 1986

L'ALTERNATIVA.
CULTURE POLITICHE DEL PCI ALLA PROVA

Massimo Brutti

Le immagini di un partito di massa

Gianfranco Pasquino

La cultura politica dei comunisti tra opposizione e governo

Giuseppe Cotturri

Politica istituzionale e cultura di governo

Mario Telò

Un cammino incompiuto.

Le scelte europee del Pci tra storia e prospettiva

Laura Balbo

Le parole dello stato sociale

Umberto Curi

Oltre i modelli dell'emergenza

Luigi Graziano

Per una cultura di governo

Fausto Bertinotti

Governare le innovazioni: né integrati né apocalittici

Mario Dogliani

La «rimotivazione» del sistema delle autonomie

Aldo Garzia

Arcipelago giovani. Una ferita antica

Fausto Anderlini

I confini mobili dell'area comunista

L'ASSOCIAZIONE CRS

Prima assemblea generale

Pietro Ingrao

I «poteri» si rifondano: quale risposta?

Antigone, ancora

Se Antigone volesse sostituirsi a Creonte, non vi sarebbe tragedia. La lotta per il potere non è tragica, è un gioco luttuoso. Ma l'eccezionalità di Antigone sta in ciò: che non cerca la via della conciliazione ed è estranea a ogni idea di dominio

di Massimo Cacciari

Il Coro sa bene che Antigone è fiera come il padre: neppure le più grandi sciagure possono piegare la schiatta, il *genos*. Il suo *dran*, il suo fare, non conosce compromessi, tentennamenti. Come il padre Edipo, nella sua febbre di sapere, di tutto illuminare, si è spinto, preda del suo demone, fino all'accecamento — così ora la figlia deve pagare con la sua morte la sua radicale appartenenza alla forza tremenda della Dike divina.

La volontà di Antigone non può essere persuasa (a differenza di quella di Creonte), poiché non le appartiene. Non è la volontà della fanciulla vicina alle nozze, della *nympha*, e neppure semplicemente quella della sorella invocata dal sangue insepoltito di Polinice. Ella vuole ciò che esige il suo dio; di questo dio è profetessa. Ella esprime *crudo* il cuore della *timé* degli dèi sotterranei. Sui morti, sul rito del lutto si esercita tale *timé*: ed è giurisdizione inflessibile. Ben consapevole della propria *mania*, che la pone *fuori*, che la rende *ek-statica*, da ogni altra *timé*, Antigone afferma come proprio unico e *intrattabile* onore compiere la giustizia del dio che l'ha chiamata.

Che può, non semplicemente comprendere, ma rivivere di ciò, chi la completa assenza di valori ha eretto a unico dio, chi dello «scambio politico», per cui non si dà «onore», ha fatto unico onore, chi conosce un unico altare: quello dove tutti gli dèi banchettano insieme? Assolutamente nulla.

Antigone appartiene *ek-staticamente* (non è Tebe la città del delirio di Bacco?) ad un'unico dio e alla sua *timé*. Ma molti sono gli dèi e molteplici le loro giurisdizioni. Questo conflitto determina la tragedia; la tragedia non è che il tremendo svelarsi dell'inconciliabilità per i mortali delle diverse *timai*. In vari modi, essi tentano di costruirsi una durevole dimora proprio nel *plemos* degli dèi — e sempre la loro opera viene di nuovo distrutta. Sempre irrompe un momento in cui la *necessità* di quel *plemos* abbatte la trama dei discor-

si, la rete protettiva degli atti e dei riti con cui gli uomini cercano di sopravvivere dinanzi agli occhi degli dèi.

L'eccezionalità di Antigone (e del suo *genos*) sta in ciò: che ella in nessun modo cerca la via della conciliazione, il balsamo della conciliazione. E' tutto indifferente ad ogni altra *timé*. Creonte si dibatte fin dall'inizio nell'angoscia del rapporto con l'altro da sé. Antigone ha un'unica cura: l'assoluta fedeltà al suo dio. Ella è davvero, come il Coro afferma in un passaggio rivelatore, *auto-nomos*, preda della sola legge: ella, unica vivente a scendere nel regno di Ade senza mai aver onorato altro dio che il proprio. Si affannano gli altri mortali nel loro vacillante politeismo, cercando di lenire il tragico fatto che ogni autentica azione (*dran*) è sempre colpa. Le loro religioni si edificano su questo fondamento. E così le loro città.

Non Antigone. Antigone è del tutto indifferente al discorso di Creonte. Ella non fa che ripetere ossessivamente la propria stessa voce: la voce della *timé* degli dèi che la governano sulla sepoltura, sulla «perfetta» morte. Le è impossibile «vedere le cose» da altro punto di vista. *Creonte ha perfettamente ragione*: se Antigone governasse, sarebbe la completa rovina della polis. E' pensabile una vita della polis che non si fondi sull'arte del dire, dell'ascoltare, del persuadere? che non ricerchi instancabilmente il compromesso tra le diverse *timai*? Ma — ecco il punto — Antigone è assolutamente estranea ad ogni idea di potere, e, dunque, il discorso di Creonte neppure la sfiora. Antigone è totalmente *auto-noma* rispetto al *Nomos* di Creonte, alla *timé* di Creonte che è quella della Persuasione politica. Antigone riconosce certamente che la sua azione è anche colpa: sa di commettere una santa *colpa* (v. 74). L'eroe tragico si costituisce su tale libera consapevolezza, non è un burattino della propria *timé*. Ma questa colpa viene radicalmente assunta: è altrettanto ineliminabile e intrattabile della voce del dio.

Antigone potrebbe anche riconosce-

re ciò che il Coro, a un certo punto, afferma: farà davvero grande la polis chi saprà accordare il *nomos* della terra e la *dike* degli dèi, la legge degli effimeri e la giustizia degli immortali, il diritto e la giustizia. Antigone è segno (come l'oracolo che né dice, né nasconde, ma fa segno, indica, accenna) che questo accordo è all'uomo negato. Se mai vi è armonia superiore e più forte di quella che producono le contrastanti *timai* che sconvolgono le case dell'uomo, essa vive troppo profonda perché il nostro logos l'afferrì. Allora, ecco la differenza tra Antigone e Creonte: Antigone si riconosce impotente ad operare quell'accordo, e *nulla* pretende di dire che possa valere nell'ambito della polis; Creonte, invece, si *finge* custode proprio di quell'accordo, accusa ingiustamente Antigone (e, per altro verso, Polinice) di averlo violato.

La colpa essenziale di Creonte consiste nel confondere in un grumo diritto e giustizia, *nomos* e *dike*, nello spacciare le proprie leggi come riflesso di quelle *dike*, nel pretendere obbedienza ad esse come se fossero figure della giustizia divina. La colpa di Antigone è quella connessa al *dran* tragico; la colpa di Creonte è quella dell'*hybris* di chi presume di poter superare la tragedia nei miserabili limiti della polis, del suo logos, del suo tempo.

Ma non è proprio questa stessa presunzione a trasformare anche Creonte in eroe tragico? Non è essenziale alla *timé*, che Creonte onora, l'*hybris* anti-tragica? Potrebbe Creonte essere o volere essere *re* senza *finire* quell'accordo, senza illudersi e illudere intorno alla possibilità che esso valga nei limiti della polis? Se vi è un dio dei re, non esigerà questo dio dai suoi fedeli di *rappresentare* le leggi della città *come se* riflettessero l'armonia, troppo profonda per l'uomo, tra diritto e giustizia? Ciò che il carattere tragico distingue e divide, deve essere dal re «conciliato». Questa conciliazione è nulla per l'eroe tragico. Ma nel tener fermo alla sua finzione, e nel tenervi fermo fino al completo naufragio, anche il re appartie-

ne alla tragedia.

Creonte sa di non poter rispettare, alla fine, le «competenze» degli dèi di sotterra e cerca di allontanare la colpa connessa al suo atto attraverso le «finzioni» tipiche dei rituali della polis: non uccide Antigone; la seppellisce viva e le concede pure del cibo. Così Antigone, a sua volta, sa che dover liberamente servire fino al limite estremo la *dike* degli dèi dei morti è *dysboulia* (v. 95): ella piange come un uccello disperato, strida lamentosamente e acuta sul cadavere del fratello. Vera *menade* della *timé* di Ade. Antigone e Creonte devono patire *tò deinon touto*, il tremendo, proprio il tremendo stesso. Tremenda, *deinà*, è la Moira. Tremendo il contraddirsi violento delle *timai* divine. Se Antigone volesse sostituirsi a Creonte, se parlasse in nome di un altro *nomos*, non vi sarebbe tragedia. La lotta per il potere non è tragica, è un gioco luttuoso che afferra personaggi animati dalla stessa legge. La tragedia consiste nel fatto che Antigone è *altra* dal *nomos* di Creonte e che Creonte mai potrà accettare l'*auto-nomia* di Antigone senza affossare la polis. Certo, la presenza, la sola presenza di quell'uccello che strida sul cadavere abbandonato come su un nido vuoto, basta a sconvolgere il ritmo della città — ma questo sconvolgimento non rientra in nessun modo nella volontà o nei fini di Antigone. Sconvolge la polis e basta; ne distrugge l'apparenza di stabilità e basta; la richiama al *plemos* necessario e basta. Mai Antigone regnerà su Tebe; altri Creonti, sì, con altrettanta disperata fatica.

Polinice voleva regnare, non Antigone. E non significherà l'accanimen-

L'evasione 1

to con cui Antigone *decide* di seppellire il fratello, che ella ne vuole occultare proprio l'affinità con Creonte? Il corpo straziato di Polinice è scritto dalla mano di Creonte. Ciò che quel corpo reca scritto su di sé è la legge stessa di Creonte: legge scritta, infatti, a differenza degli «agrapta nomina» cui s'appella Antigone. Spellendo il fratello ella mostra anche la propria intrattabile alterità rispetto alla scrittura. Antigone corrisponde al suo dio, lo ascolta — non legge. Allora, chiediamo: può forse trovar posto nella polis chi non legge, chi non ha occhi per la legge? Può esservi polis per chi vuole sepolta la scrittura? per chi vuole sottrarsi allo sguardo osceno che legge, allo sguardo inquisitivo e interrogante che coglie ogni cosa sotto l'aspetto della scrittura? Non dovrà la polis reagire con tutte le sue forze, fino a commettere sacrilegio nei confronti della dike non scritta né scrivibile mai degli dèi dei morti, contro chi assolutamente si *de-cide* dalla dimensione della scrittura e della lettura?

Esser — altro dalla scrittura e dallo sguardo che, leggendola, ne fa legge, che leggendola ne segue la *lyra*, la ferita, il solco, e questa *lyra* finisce col credere giustizia — ciò significa appartenere alla *timé* degli dèi di Ade, *amare i morti*. Non è solo Creonte che lo dice, è Antigone stessa: la mia anima — dice — è morta da tempo, poiché ai morti l'ho dedicata. Ciò che muove Antigone (la sua *psiché*) viene da Ade, ad Ade si dirige. Creonte avverte questo amore come proprio della donna (v. 525) e, insieme, intrinsecamente sovvertitore di ogni *nomos* politico.


Ma perché? L'amore dei morti non è forse un valore della stessa polis? Il dissidio tra Antigone e Creonte sarebbe, allora, quello assolutamente banale a proposito di quali morti onorare e quali dimenticare? Ma è Creonte a volere che di Polinice rimanga il più a lungo possibile un *miasma* tremendo! E' Creonte a volere indimenticabile Polinice ed è Antigone, invece, a volerlo «nascondere»! Quale amore dei morti è, insomma,

inassimilabile alla *timé* di Creonte? A questa domanda è forse possibile rispondere solo tenendo a mente il distacco della sfera di Antigone *da ogni altra*: non solo (si badi) da quella del re e della polis, ma anche da quella di Eros, cantata nel terzo stasimo, «in onore» di Emone. Antigone non ama i morti «in funzione» dei vivi. Non ricorda i morti — nel senso di ricondurli al cuore dei vivi.

Il vortice di Ade — dell'*a-idein*, dell'accecamento dello sguardo che «serve» ai vivi — l'ha afferrata in pieno. La sua *timé* è quella sola di Ade. Ella non può più districarsi dal passato. Continuamente, invece, la polis ricorda il morto, per superarlo, per *abbandonarlo* di nuovo. Ricorda i morti per continuare a sopravvivere. Di tale sopravvivenza nulla sa e nulla vuole Antigone. Ma sopravvivere — anche grazie alla *téchne* rischiosa del ricordo — è l'arte della polis.

Antigone vuole *perfetta* sepoltura. Ciò è insopportabile alla città, che deve, per reggersi, ricordare. Antigone vuole, altresì, che da tale sepoltura — e proprio perché perfetta — non possa più darsi distacco. Ma il ricordo del sepolto da parte della polis è precisamente, proprio in quanto tale, un distaccarsi dal sepolto. Ciò che si ricorda vive — e dunque, se lo si ama (o lo si odia) non è più morto, ma un vivente che si ama (o si odia). Ma Antigone ama i morti soltanto.

Che cosa significa il luogo della città, il suo *nomos* se non questa lotta perenne per districarsi, attraverso le stesse armi del ricordo, dal passato che incombe e in ogni istante minaccia di travolgerci là dove non sussiste visione, scrittura, lettura? là dove l'osceno dello sguardo che indaga — disvela finalmente tace? La donna Antigone profetizza di nuovo l'abisso di tale Ade: lo mostra sempre aperto agli occhi della polis. Nessun *nomos* potrà mai colmarlo. La decisione tragica nella sua quintessenza avviene, dunque, proprio qui: tra la dike della donna che appartiene al passato non più addomesticabile nel ricordo, e il *nomos* del durare, del sopravvivere, del ricordare. Quando queste *timai* danno di cozzo allora è il vero *deinon*. E di tutte le cose la più tremenda è l'uomo proprio perché *di* questa lacerazione vive, di questa crisi è *s-fatta* la sua vita.



Nella cella c'è un punk

Al Ferrante Aporti, carcere minorile di Torino, si frequenta la scuola dell'obbligo, si pratica la pallacanestro e il judo, si svolgono attività produttive. E c'è una band di hard rock. C'è anche il rischio che, ragionevolmente, ci si abitui alla detenzione?

di Mario Gamba

Bisognava andare al Ferrante Aporti, carcere minorile di Torino, per sentir pronunciare di nuovo, dopo una ventina d'anni, il termine «istituzione totale». Eppure il Ferrante Aporti è una delle meno «totali» che ci siano. Nel senso che è una prigione dove le contraddizioni sono di casa, e forse c'è soltanto il problema che il loro dispiegarsi sia così dichiarato, così progettato, così pianificato, e dia luogo a così grandi compiacimenti, da diventare a sua volta un qualcosa di totale.

Chi pronuncia la formula, a suo tempo fortunatissima? Ma il direttore, naturalmente. Il dottor Andrea Bacci è un tipo pacato, gioviale, realista. Formazione intellettuale, si direbbe. Si direbbe di sinistra. Diciamo pedagogia progressiva. «Questo non è un paradiso, anche se sono venuti a studiarlo persino dalla Svezia. Questa è una galera, ma invece di impacchettare e preparare il detenuto a una buona carriera dentro le mura, cerca di abituarlo alla libertà. Sembra facile, ma per fare qualcosa di simile ce n'è voluto! E in Italia, mi creda, siamo ancora un'eccezione».

Al Ferrante Aporti non sono venuto per farmi spiegare dal direttore come procede il «progetto Ferrante Aporti», fiore all'occhiello dell'amministrazione comunale torinese di sinistra a partire dal 1977. Ci sono venuto per incontrare una band di hard rock, i Black Deal. E prima di tutto sono andato nella sala musica per sentire come suona il rock di un'istituzione semi-totale.

Suona forte. Duro, ovviamente. Lacerante. Confuso, per via dell'angustia della sala. Ma suona bene. Suona bene, sibilante, suggestiva, la chitarra di Christian, diciottenne, cantante oltre che chitarrista, aria da leader. Un ragazzo tanto gentile e tanto beffardo, tanto idealista e tanto disincentato. Lunghi capelli lisci, come vuole il look del rockman heavy-metal. «Ma noi non siamo metallari». Che cosa vuol dire che suonate l'heavy metal ma non siete metallari? «Vuol dire che non siamo come credono un sacco di persone: muscolari,

arrabbiati, declamatori. Siamo ragazzi intelligenti che amano la buona musica».

Christian è un ospite del Ferrante Aporti. Insomma, un detenuto. È stato condannato per omicidio: storie di droga dietro all'episodio che lo ha condotto qui. Ha una condanna pesante, probabilmente gli verrà ridotta di parecchio perché è uno dei giovani più acclimatati alla libertà: esce tutte le mattine, torna la sera, lavora come istruttore di ju-tai-jutsu, guadagna. Come lui ce n'è parecchi in questo Istituto. Lavorano fuori, dormono dentro. Non è che sono in semi libertà, funziona proprio così una parte del «progetto Ferrante Aporti». Sembra che i tentativi di fuga siano rarissimi.

Ricordate Franco Basaglia in "Che cos'è la psichiatria?" Quando parlava dei suoi esperimenti a Gorizia e si chiedeva, con qualche angoscia, se non poteva succedere che i suoi malati, sottratti alle pratiche peggiori del manicomio, dotati di una serie di chances di vita associativa non tanto facili da trovare in qualunque luogo, coatto o no, finissero per voler restare in quell'oasi di civiltà e tolleranza, almeno progettata? Bene: al Fer-

rante Aporti tornano in mente problemi simili.

«Io ormai mi considero uno di fuori» dice Christian. «A settembre me ne vado». Non è sicuro che se ne vada a settembre, è sicuro che qui sta costruendosi una carriera di musicista, che ha imparato un mestiere, che trascorre il suo tempo in attività più piacevoli di quelle che toccano alla maggior parte della popolazione. Sarà forse catturato da un paradossale «fascino discreto» del Ferrante Aporti? Pare proprio che non ci sia pericolo. Però ci sono altre cose sconcertanti nel suo modo di stare qua.

Come si sta al Ferrante Aporti, Christian? Risposte, nessuna. «Per me è acqua passata, io ormai ho solo il problema di come si sta fuori». Va bene, ma possibile che sia tutto perfetto? E' vero che ormai l'interesse più forte è il rock, il ruolo che Christian e i Black Deal hanno conquistato nei locali più «di tendenza» di Torino, un'identità da uomo libero e efficiente. Ma intanto? Solo riconoscenza verso il carcere più illuminato in cui potesse capitare, ragionevolmente, di essere «ospitati»?

Christian non ha voglia di parlare

di queste cose. E' quasi un divo della musica giovane (e ribelle, sporca, trasgressiva), dà l'impressione di considerare i discorsi sulla sua giornata di carcerato come una perdita di tempo. «Il rock duro, l'heavy metal: guarda, per me è un genere di musica che non ha niente a che fare con la fisicità, perlomeno non solo con quella. Per me è una musica molto mentale».

Al Ferrante Aporti, si frequenta la scuola dell'obbligo. Si pratica il calcio, la pallacanestro, il judo. Si svolgono — obbligatoriamente no, ma certo astenersene è vivamente sconsigliato — attività produttive come il meccanico, il barbiere, il panettiere, il tecnico radiofonico e televisivo. Poi, si fa teatro, pittura, musica. Da poco è stata aperta una sezione femminile, ma il lavoro e le pratiche artistiche vengono svolte separatamente da ragazzi e ragazze. Chiedo a Michele, bassista dei Black Deal, anche lui detenuto (gli altri due membri del quartetto sono «esterni» e vengono al Ferrante Aporti per le prove e perché ormai si sono fatti un sacco di amici), se non lo irrita questa separazione, se non gli piacerebbe suonare o giocare a pallacanestro anche con le ragazze.

«Ma sì, forse sarebbe bello, ma ci vuole tempo, ogni cosa va fatta con la dovuta gradualità». Risponde così, un po' imbarazzato. Figurarsi se non vengono in mente le vecchie categorie sull'«integrazione» degli emarginati. Anche Michele, lungo, allampinato, naturalmente capelli lisci sulle spalle, un che di aguzzo e timido nello stesso tempo, ha una carriera di carcerato mica tanto comune al Ferrante Aporti. Qui, i ragazzi in attesa di giudizio rimangono, in media, venti giorni; quelli definitivamente condannati ci rimangono, sempre in media, due anni. Ma a Michele, anche lui omicida, è andata peggio, anche se c'è la speranza di una cospicua riduzione della pena.

Ci pensa l'educatrice, Eugenia Guerrini, giovane, ovviamente di sinistra, un po' sessantottina nel look, a interpretare la sorprendente voca-

Storia di un magistrato

Materiali per una storia
di Magistratura Democratica

a cura di Marco Ramat

Da richiedere a Cooperativa il Manifesto anni '80,
conto corrente postale 50655000 (Via Ripetta, 66 - Roma),
inviando L. 10.000 + 500 di spese postali.
Sconto del 50% per gli abbonati
ad Antigone e al manifesto

manifestolibri

L'evasione 2

zione perbenista di questi rockmen che amano la «maledizione» nella musica ma che nella vita ne hanno vista fin troppa: e adesso dicono grazie senza recriminare al carcere-quasi-modello dove le strategie progressiste si sprecano. «Non è che bisogna credere alla lettera a quello che dicono, ai visitatori poi! Di occasioni per far capire che si sentono in gabbia, non in un Centro ricreativo polivalente, ne hanno molte, e non se le fanno sfuggire. Però è vero che il rapporto col mondo esterno, questo criterio di prepararsi alla libertà molto concretamente, in buona parte funziona. Io qui ci lavoro, faccio parte di un'équipe che, con qualche avvicendamento, si è formata al momento del varo del progetto. Bene: dico che funziona. Senza trionfalismi, s'intende. Lo so anch'io che bisognerebbe togliere i cancelli e tutto quanto. Magari anche le mura. Ma come si fa?».

Già, i cancelli. Con il rock che esce a ondate dalla sala musica, la panetteria e il negozio da barbiere così attrezzati, «vissuti», gradevoli, l'officina meccanica dove il comune manda a riparare le sue macchine (ma ho visto solo i modelli vecchi e le utilitarie scassate, a dire la verità); con questo brigadiere e queste guardie senza armi che si fanno in quattro per raccontarti come è tranquillo il posto, come tutti i ragazzi «vanno bene qua dentro»: il problema casomai è «come andranno una volta che saranno usciti»; cosa c'entrano con tutto questo i cancelli?

Per andare a vedere le meraviglie rieducative del Ferrante Aporti si attraversano corridoi di uno squallore infinito. Questo non fa piacere al visitatore, però gli suggerisce che, se non altro, qui i buoni segregatori hanno evitato la messinscena. Niente pulizia alla naftalina, niente arredamento svedese, l'istituzione si denuncia, si dichiara. E dice: «Faccio il possibile, per quello che sono». Ogni tanto, il cancello. Grosso, di ferro, pesante. Lo apre una guardia che ha l'aria di sapere a memoria come ci si deve comportare con i giornalisti e gli studiosi di scienze sociali che vengono persino dalla Svezia.

Nella sala musica i Black Deal sono già pronti ai loro strumenti. Due galeotti, Christian e Michele (se fosse per loro scriverei anche i cognomi, e belli grandi: hanno bisogno di promozione e poi «tanto le nostre facce e i nostri nomi sono su tutti i muri di Torino») e due «esterni»: Marco Bragadin, cantante, Massimo Cavagliato, batterista. Un sacco di altra gente nel locale: tre educatrici e, soprattutto, i due grandi artefici dell'educazione musicale al Ferrante Apor-

ti, Mauro Cavagliato (è il fratello maggiore di Massimo) e Oscar Giordanino. Musicisti preparati, con tanto di conservatorio alle spalle, titolari di un gruppo pop che si chiama Zauber. Fanno parte dell'Aics (Associazione italiana cultura e sport), che ha una specie di appalto di molti settori del «progetto Ferrante Aporti».

Dice Mauro Cavagliato: «Per noi sarebbe facile premere sul tasto dei bravi ragazzi detenuti: i gruppi che si formano qua dentro suonerebbero

ovunque. Ma non ci interessa, vogliamo che i ragazzi imparino a suonare sul serio, poi ci basta che qui arrivino tanti artisti in concerto e che quelli tra i nostri che sono davvero bravi vadano ogni tanto a farsi sentire fuori. Così il Ferrante Aporti è meno lontano dalla città».


Sono in gamba, Cavagliato e Giordanino. Pacati, del tutto privi di retorica. Un bel giorno hanno pensato che il lavoro musicale che si faceva al Ferrante Aporti potesse essere do-

cumentato su disco. Naturalmente, almeno nelle loro intenzioni, senza insistere troppo sulla pietà e il riscatto. È nato il long-playing *Profumo di rovina*, antologia con i Black Deal, gli Zauber e altri gruppi o solisti in qualche modo cresciuti in quel singolare rapporto interno-esterno che si è instaurato intorno al carcere minorile di Torino.

«Non mi piace l'album e non mi piace il titolo» afferma Christian. «L'album perché è nato vecchio: quando è uscito noi non eravamo già più gli stessi. Il titolo perché non se ne può più di queste storie di droga, cupe, angosciose». *Profumo di rovina*, in effetti, è il titolo di una canzone dell'album, suonata dai Black Deal «prima maniera», che gioca in modo un po' stucchevole sul «quadro di vita disperata in periferia». Dice così: «Sono sempre solo e corro per la strada / sento la sua mano che cerca la mia grana / quando non resisto vado qui vicino / chiedo a qualcuno se sa dove trovarti».

A parte una rozzezza musicale imperdonabile, il guaio del disco è che reintroduce troppo insistentemente, persino dalla copertina, il tema del carcere, della giornata del detenuto che soffre: insomma l'identità carceraria di molti musicisti che l'hanno registrato. Ecco, probabilmente, perché piace così poco a Christian: lui fa di tutto per scrollarsela di dosso, quell'identità, a costo di sembrare poco sincero, poco disponibile al dialogo, poco dotato di senso critico e di senso della realtà. Lui pensa in termini di Ac-Dc, gruppo top nel rock duro, pensa a smaglianti sonorità, a virtuosismi strumentali, a folle in delirio. Altro che canzoncine lagnose sulla droga e sulle sbarre «dietro le quali io sogno la libertà», eccetera, eccetera.

I quattro Black Deal hanno finito la prova-esibizione. È il momento più imbarazzante: devo chiedere a Christian e Michele di portarmi a vedere le loro celle. Sono tutti d'accordo, il direttore, il brigadiere. Ma i due ragazzi hanno un entusiasmo uguale a zero. Ci stanno, comunque. Riprendiamo i corridoi, riattraversiamo i cancelli, saliamo al primo piano. È tutto colorato di azzurro il braccio di Christian e Michele. Inferriate, cancelli delle celle che permettono di tenerti sempre sotto osservazione: tutto azzurro. Le celle sono piene di poster, i mobili sono approssimativi ma non orrendi, ci sono stereo in abbondanza. E graffiti sui muri. Su un tavolo, i testi di vecchie canzoni dei Black Deal. Devono essere del primo periodo perché s'intitolano *Freedom* e *Sacrificio*.



Il guardiano dei libri

L'uomo che voleva leggere non si aspettava tali difficoltà. I libri da leggere, pensa, dovrebbero essere accessibili a tutti e sempre. Ma ora che si mette a osservare bene il guardiano, decide di ubbidire agli ordini e di attendere il permesso di avvicinarsi ai libri

di Alfonso Berardinelli

Davanti ai Libri da Leggere c'è un guardiano con un'Enciclopedia Letteraria. Un uomo arriva davanti a questo guardiano e chiede di leggere dei libri. Ma il guardiano con l'Enciclopedia Letteraria dice che per ora non può concedergli di leggere da solo dei libri. L'uomo che voleva leggere riflette, e poi chiede se potrà leggerli più tardi, dopo essersi meglio informato.

«Può darsi», risponde il guardiano con l'Enciclopedia Letteraria, «anzi quasi certamente. Ma per ora no, perché in fatto di autori e di libri non ne sai ancora abbastanza».

Siccome la porta che conduce ai Libri Da Leggere è aperta come sempre e il custode con l'Enciclopedia si fa un po' da parte, l'uomo si china in avanti per dare da lontano un'occhiata alle sale in cui riposano i libri. Quando se ne accorge, il guardiano si mette a ridere: «Credi forse di poter entrare a metterti a leggere quei libri senza aver prima letto e consultato l'Enciclopedia Letteraria? Prova pure, se ne hai il coraggio. Bada, però: il sapere contenuto nella mia enciclopedia letteraria è molto, ma è solo il primo elementare livello del sapere richiesto per poter leggere dei libri famosi. I guardiani con le loro bibliografie e i loro metodi di lettura sono molti e sono tutti più informati e più esperti di me. Prima di permetterti di leggere, devi sentire il parere di tutti questi guardiani, devi consultare le loro bibliografie, devi impossessarti di strumenti e di metodi. Perfino io, con tutta la mia Enciclopedia Letteraria in un solo volume, ho paura di guardare negli occhi il meno sapiente di questi esperti».

L'uomo che voleva leggere non si aspettava tali difficoltà. I Libri Da Leggere, pensa, dovrebbero essere accessibili a tutti e sempre. Ma ora che si mette a guardare bene il guardiano con la Enciclopedia Letteraria — così voluminosa, così fittamente stampata, piena zeppa di notizie, di riassunti, di date, di titoli e di formule critiche — decide di attenersi agli ordini e di attendere, sfogliando l'enciclopedia, finché non avrà ottenuto

dal guardiano il permesso di avvicinarsi ai libri da leggere.

Il guardiano gli offre da sedersi e gli mette in mano l'Enciclopedia. Là l'uomo rimane seduto a sfogliarla e a consultarla per giorni e per anni. Fa molti tentativi per essere ammesso alla biblioteca in cui sono custoditi i Libri Da Leggere, e si fa spesso esaminare dal guardiano. Il guardiano lo interroga svogliatamente e con noncuranza, gli chiede qualche data e qualche titolo, qualche riassunto di opere famose. Ma sono le domande senza importanza che coloro che sanno rivolgono a coloro che non sanno, e infatti alla fine il guardiano gli ripete sempre che non può ancora ammetterlo alla lettura dei libri.

L'uomo, che per essere in grado di affrontare la lettura di molti libri, aveva compiuto riflessioni e formulato buoni propositi, confessa al guardiano queste riflessioni e questi propositi sperando di entrare in confidenza con lui o di farsi compatire. Il guardiano lo ascolta, ma osserva: «Ti ascolto soltanto perché tu non creda

di essere un incompreso a cui si nega qualche diritto. La tua buona volontà non è ignorata».

Durante tutti quegli anni, l'uomo che voleva leggere osserva il guardiano e sfoglia l'Enciclopedia Letteraria quasi senza interruzione. Dimentica gli altri guardiani ed esperti con le loro sterminate bibliografie e li ascolta soltanto perché tu non creda di essere un incompreso a cui si nega qualche diritto. La tua buona volontà non è ignorata».


Durante tutti quegli anni, l'uomo che voleva leggere osserva il guardiano e sfoglia l'Enciclopedia Letteraria quasi senza interruzione. Dimentica gli altri guardiani ed esperti con le loro sterminate bibliografie e i loro metodi complessi di lettura: questo primo guardiano gli sembra il solo ostacolo da superare per essere finalmente ammesso alla lettura dei libri. Maledice se stesso e la propria sfortuna, i propri studi incompleti e la propria incompetenza: all'inizio con accenti quasi di rivolta, poi, quando invecchia, brontolando fra sé. Col pas-

sare del tempo, regredisce e diventa sempre più maniacale: e siccome, scrutando per anni il guardiano e studiando la sua enciclopedia, conosce anche le pulci nella pelliccia del guardiano e anche le più oscure minuzie di quel libro, ripete alle pulci le nozioni che ha imparato, sperando di essere finalmente considerato maturo per leggere dei libri da solo.

Infine, il lume degli occhi gli si fa sempre più fiacco a forza di leggere voci e consultare riassunti, e non sa più se tutto è veramente così fitto e confuso nella storia della letteratura, o se la confusione e il senso di smarrimento sono dentro la sua testa. Nell'oscurità delle infinite nozioni e relazioni reciproche fra migliaia di autori e di libri mai letti, l'uomo che voleva leggere distingue ancora, come in sogno, la luce splendente che erompe inestinguibile dalla porta della biblioteca. Ormai gli resta poco da vivere. Prima di morire, tutte le nozioni che ha appreso nel corso della vita sfogliando l'Enciclopedia del guardiano, si affollano per l'ultima volta nella sua testa confusa, fino a spingere fuori da essa un'estrema domanda. Fa un cenno perciò al guardiano, perché si chini verso il suo corpo irrigidito. Il guardiano irritato, accondiscende: «Che cos'hai ancora da chiedere? Sei sempre impaziente tu!».

L'uomo si fa coraggio: «Tutti vogliono leggere i grandi libri, i libri importanti e famosi: come mai, allora, in tutto questo tempo nessun altro si è presentato a questa porta per farsi esaminare ed essere ammesso alla lettura?». Il guardiano si rende conto che l'uomo è ormai giunto alla fine, e per farsi sentire da quelle orecchie diventate insensibili e sorde, gli grida: «Nessun altro poteva entrare da questa porta. I libri custoditi in questa grande biblioteca erano destinati soltanto a te. Ora non servono più. Vado e chiudo quella porta per sempre».

Alfonso Berardinelli, poeta (*Lezione all'aperto*, Mondadori 1979) e saggista (*Il critico senza mestiere*, Il Saggiatore 1983), ha appena pubblicato, presso Einaudi, *L'esteta e il politico*.



Il testo di legge della commissione giustizia del Senato

La riforma della riforma

Ancora una speranza delusa: l'ipotesi di revisione dell'ordinamento carcerario accoglie, con timidezze e ambiguità, alcune proposte formulate in questi anni, ma conserva le disposizioni dell'articolo 90 e introduce un nuovo regime di "sorveglianza speciale"

di Giuseppe Bronzini e Mauro Palma

Scrivemmo nel numero 5 di *Antigone* che il Parlamento sembrava apprestarsi a varare un nuovo testo, di consistente modifica, della legge penitenziaria del '75. Indicavamo allora alcuni nodi problematici, emersi più volte nel dibattito fuori e dentro il carcere, che una eventuale revisione della riforma non avrebbe dovuto eludere; rinviavamo la discussione sul problema centrale dell'abolizione del doppio circuito carcerario che la prassi di questi anni ha determinato e dell'abrogazione dell'articolo 90, nella speranza non esplicita che la regolamentazione definitiva di una specialità detentiva trovasse ancora forti resistenze e non fosse già diventata terreno di accordo tra le forze politiche.

Questa speranza si è rivelata infondata: in questi mesi, infatti, la commissione giustizia del Senato ha varato un testo di legge che pur accogliendo, non senza timidezze ed ambiguità, alcune proposte formulate in questi anni dirette alla piena attuazione e all'ampliamento degli istituti introdotti nel '75, tiene in vita le disposizioni odiose dell'articolo 90 e le affianca con il nuovo regime di «sorveglianza particolare», rendendo stabile e legale la differenziazione.

Indubbiamente gli aspetti positivi del testo sono quelli relativi all'attuazione di alcuni sbarramenti posti dalla legge del '75 ed alla introduzione di forme ulteriori di flessibilità nell'esecuzione della pena, anche se la normativa predisposta appare per molti aspetti migliorabile sul piano tecnico e per altri immotivatamente restrittiva.

Sul piano dell'incidenza pratica la nuova regolamentazione degli istituti della semilibertà e dell'affidamento in prova dovrebbe comportare unitamente al «segnale legislativo» rappresentato dall'articolo 47 bis in favore dei tossicodipendenti — che ormai costituiscono, come è noto, gran parte della popolazione detenuta —, un notevole incremento del numero dei soggetti ammessi a queste forme alternative. Tuttavia questa «apertura», che accoglie una delle richieste fon-

damentali delle piattaforme rivendicative dei detenuti, rischia di essere compromessa o ridimensionata dalla mancata realizzazione (che il testo del Senato ignora) di quelle strutture di appoggio e sostegno (ad esempio le case della semilibertà) che sono il supporto essenziale per l'esistenza stessa delle misure alternative.

Inoltre la previsione dello sbarramento per coloro per i quali risulti «l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità» appare inutile e pericolosa. Inutile, perché l'ammissione alle forme alternative è comunque discrezionale ed in ogni caso riservata alla valutazione degli organi di sorveglianza; pericolosa perché, nel riferirsi ad una attualità di «scelta di criminalità», potrebbe riguardare anche soggetti estranei alle associazioni criminali (ad esempio i tossicodipendenti o i recidivi per reati di trascurabile entità) e perché la formalizzazione di quei parametri particolari può orientare la magistratura verso una forte disapplicazione degli istituti di risocializzazione in determinate aree del paese. Le disposizioni che introducono il nuovo regime dei permessi premio e prevedono la detenzione domiciliare anche per condanne passate in giudizio costituiscono momenti positivi di aggressione alla concezione della pena come reclusione per un periodo rigorosamente predeterminato, da espiare in uno stabilimento penitenziario rigidamente separato dall'esterno.

La norma sui permessi premio (anche essa inapplicabile alla criminalità organizzata) non può però essere la risposta esclusiva alla questione, più volte sollevata, del mantenimento dei rapporti affettivi e dei compiti educativi nei confronti dei figli, questione che dovrebbe, ci sembra, essere affrontata con provvedimenti specifici più coraggiosi.

La detenzione domiciliare di una quota residua di pena, infine, non è prevista in via generale, contrariamente alle scelte operate solo due anni fa con la legge sulla custodia cautelare che l'ha estesa a tutti gli im-

putati: si potrebbe determinare così la situazione per cui un detenuto, dopo aver scontato vari mesi in custodia cautelare nella propria abitazione, e, quindi, aver dimostrato nei fatti la propria non pericolosità ed aver avviato un processo di reinserimento sociale, debba necessariamente entrare in carcere, anche per pochi giorni, in conseguenza del passaggio in giudicato della condanna.

Il testo predisposto dal Senato è gravemente carente per quanto attiene al problema del lavoro: da un lato non viene adeguata la retribuzione dei detenuti, retribuzione che continua ad essere inferiore di un terzo rispetto a quanto previsto dai contratti collettivi (e per giunta non comprensiva della contingenza); dall'altro non viene assicurato alcun meccanismo di reperimento di occasioni lavorative, che resta affidato alle sole chances individuali. Il numero attuale dei reclusi ammessi al lavoro esterno (poco più di cento in tutto) e più in generale il numero di coloro che svolgono un lavoro produttivo, dimostra l'insufficienza dell'attuale normativa e l'urgenza di ripensare complessivamente il problema, con la creazione di strutture di raccordo tra carcere, enti locali e mondo del lavoro per l'individuazione di possibilità occupazionali, per la pianificazione delle attività produttive da realizzare, per la regolamentazione dei parametri retributivi.

Nel complesso il testo di legge rivela l'assenza di ipotesi culturali e politiche di superamento del carcere.

Nel 1975 la popolazione penitenziaria toccò il suo minimo storico (venticinquemila) anche per effetto di una diffusa contestazione delle istituzioni segreganti e del ruolo del carcere in particolare: la riforma in quel contesto, oltre ad essere una risposta al movimento dei detenuti che si era sviluppato nei primi anni settanta, risentiva di un mutato clima culturale che vedeva nella pena della reclusione una forma estrema di risposta sociale alla devianza e ne auspicava la progressiva riduzione. L'approvazione di strumenti di intervento per la risocia-

lizzazione, pur insufficienti, sembrava favorire una tendenza oggettiva ed inarrestabile.

Oggi, dopo gli anni del terrorismo e della legislazione dell'emergenza, con una popolazione carceraria che è raddoppiata, nonostante gli stessi istituti introdotti dalla legge del '75, la riproposizione, con alcune modifiche, delle stesse soluzioni normative di dieci anni fa, significa riconoscere la insostituibilità della pena detentiva e risponde ad una mera esigenza di regolamentazione del numero dei detenuti.

La parte di condanna da scontare necessariamente in carcere, infatti, resta comunque alta; le forme alternative non sono proposte come tappe di un percorso che porta alla libertà (visti gli attuali sbarramenti posti dall'articolo 176 cp), ma forme permanenti di afflizione attenuata.

L'assenza di una prospettiva di minimizzazione del carcere e di reversibilità della pena spiega la definizione di ambiti di nuova specialità detentiva introdotti dall'articolo 14 bis, che si aggiungono a quelli già introdotti di fatto grazie all'articolo 90 (la cui normativa è ribadita in forma pressoché identica dell'articolo 41 bis).

Il «regime di sorveglianza speciale» — possibile fin dal primo ingresso in carcere, non correlato esclusivamente a precedenti comportamenti detentivi (e pertanto inevitabilmente motivato solo sulla base di rapporti di polizia o del riferimento al titolo del reato), da assicurarsi in strutture ed istituti idonei — non potrà non consolidare o addirittura peggiorare quel circuito carcerario duro, impermeabile all'esterno e alla risocializzazione, che solo provvedimenti amministrativi, spesso *contra legem*, hanno istituito negli ultimi anni.

In questo paese — è provato — le prassi sono sempre un gradino al di sotto della legalità.

Il testo di legge della commissione giustizia del Senato

I comuni la giudicano così

Sul testo di revisione della riforma carceraria predisposto dalla commissione giustizia del Senato abbiamo posto alcune domande a Salvatore Buzzi, ex detenuto per reati comuni, esponente del movimento carcerario romano ed organizzatore di importanti momenti di discussione (come il convegno del 1984 a Rebibbia) sulle ipotesi di revisione della legge del '75.

In che misura ritiene che il testo approvato dalla commissione giustizia del Senato abbia recepito le indicazioni formulate dai detenuti sulla riforma della legge del '75?

Penso che il Senato abbia recepito quelle indicazioni solo parzialmente. La richiesta, sia dei detenuti politici che dei comuni era, infatti, di una sostanziale modifica della legge del '75. E tale richiesta è stata accolta per quanto riguarda l'aumento del grado di flessibilità della pena, l'esclusione di alcuni sbarramenti per determinati reati, l'introduzione dei cosiddetti permessi premio per attività che possiamo definire risocializzanti. Ma, accanto a queste estensioni c'è la parte che lascia fortemente perplessi: è quella che riguarda la differenziazione ad personam e il mantenimento dell'articolo 90, con tutto quel che ne consegue.

E lascia anche perplessi il fatto che, mentre viene meno l'automatica esclusione dalle misure alternative di detenuti condannati per determinati reati, si introduca una nuova preclusione con una formulazione ambigua: il testo del Senato, infatti, prevede che il condannato che mantiene contatti con le organizzazioni criminali non possa accedere alle misure alternative. E questi contatti possono essere accertati solo dalle forze di polizia; in pratica si finisce per delegare alle forze di polizia un potere enorme.

Pensi che l'approvazione della norma che introduce il nuovo regime di sorveglianza speciale avrà rilevanti effetti sulla gestione degli istituti penitenziari e che rafforzerà molto il potere dei direttori?

Senz'altro finirà col delegare un ampio potere ai direttori. Ma c'è in particolare il rischio che questi provvedimenti di differenziazione individuale finiscano col colpire essenzialmente i giovani tossicodipendenti, che sono oggi i meno governabili al loro ingresso in carcere. È pur vero che è prevista la possibilità di ricorso al Tribunale di sorveglianza ed anche in Cassazione, ma sappiamo bene che un detenuto, in specie un tossicodipendente, non ha strumenti adatti e soprattutto non ha forza per ricorrere a questi momenti giudiziari.

Recentemente il direttore generale in un convegno a Paliano ha dichiarato che attualmente solo dodici detenuti sono sottoposti a regime di sorveglianza particolare: se, dunque, solo dodici detenuti su quarantaseimila sono ritenuti particolarmente pericolosi, perché introdurre per legge delle disposizioni che potrebbero poi coinvolgere migliaia di detenuti?

Come valuti la risoluzione data al problema dell'affettività?

I permessi-premio risolvono solo parzialmente il problema dell'affettività, sollevato dai detenuti fin dal 1983. Hanno infatti carattere discrezionale: «possono» essere concessi, non «devono» essere concessi. Certamente non ne usufruirà chi avrà commesso reati anche lievi in carcere, quali una rottura dei vetri o un oltraggio, che negli istituti di pena è reato frequente perché le interazioni tra il personale di custodia e il detenuto sono incomparabilmente maggiori di quelle tra un libero cittadino e le forze di polizia.

Ci sono poi delle limitazioni oggettive per l'entità della pena: i condannati a lunga pena ne potranno usufruire solo dopo molti anni di detenzione.

Quali sono stati, con particolare riferimento alla tua esperienza, gli ostacoli che hanno impedito nei fatti la piena attuazione degli istituti di riforma del '75? Ad esempio, in molti dibattiti si è sottolineato che nel Lazio non è mai stata costruita una casa della semilibertà.

Questo è uno dei nodi centrali dell'attuazione della legge del '75: quella legge è rimasta in buona parte sulla carta, senza strumenti essenziali per divenire operativa.

Nel 1975 si è ottenuta l'istituzione della semilibertà, ma non è stata poi costruita nel Lazio neppure una sezione di semilibertà; a Roma ne esiste una, ma è annessa alla casa di correzione di Rebibbia, ospita 220 detenuti in locali che potrebbero accoglierne al massimo 60.

Noi abbiamo proposto, in collaborazione con il Comune di Roma e con la 5ª Circostruzione, l'acquisto di un locale vicino al carcere di Rebibbia, per costruire una sezione di semilibertà all'esterno; del resto la pericolosità sociale di un detenuto semilibero, che interagisce ogni giorno con i liberi cittadini, è minima anche perché non ha bisogno di segare le sbarre per evadere, potendo tranquillamente farlo di giorno.

Abbiamo pensato ad una struttura esterna, tenendo anche conto che nella legge finanziaria è previsto uno stanziamento di vari miliardi per la costruzione di un padiglione all'interno della casa di correzione di Rebibbia; è quindi possibile utilizzare questi fondi per realizzare, invece, una casa di semilibertà all'esterno con integrazione nel territorio dei semiliberi.

Molti istituti introdotti nella legge del '75 e modificati da questo nuovo testo si fondano sul lavoro. Ritiene che la questione «lavoro» sia stata risolta?

Noi siamo convinti che il problema del lavoro sia uno dei problemi prioritari da affrontare all'interno degli istituti penitenziari. Come è noto, su 46.000 detenuti soltanto 10.000 lavorano e di questi solo 2.000 svolgono attività produttive, all'esterno lavorano solo 127 detenuti, tra i quali nessuna donna. Le cifre testimoniano da sole l'inadeguatezza delle attuali norme.

Come detenuti della casa di correzione di Rebibbia, abbiamo costituito una cooperativa composta da detenuti, da giovani disoccupati, da soci esterni: per costituirla abbiamo in-

contrato notevoli difficoltà. La cooperativa, per fortuna, è diventata operante grazie anche alla collaborazione della Provincia di Roma ed i ragazzi sono usciti al lavoro esterno il 19 marzo: possiamo perciò dire che ben il dieci per cento di tutti i detenuti che in Italia lavorano all'esterno, lavorano per conto della nostra cooperativa «29 giugno».

Certamente, comunque, deve essere affrontato in modo organico il complessivo problema delle tutele giuridiche, della tutela sindacale, della retribuzione, dell'organizzazione del lavoro, sia all'interno che all'esterno: e non mi pare che il testo del Senato vada molto più in là della situazione attuale. Abbiamo proposto al ministro Martinazzoli, alle organizzazioni sindacali, di organizzare un convegno in carcere sul tema del lavoro dei detenuti: il convegno è stato autorizzato e dovrebbe tenersi entro l'estate; ci sembra essere quella la sede più opportuna per reimpostare il problema.

Un'ultima domanda sul promesso provvedimento di amnistia in occasione del quarantennale della repubblica. Quali sono le aspettative tra i detenuti?

Potrei ovviamente limitarmi a dire che sono molte. Voglio però osservare che alcune forze politiche si sono opposte all'amnistia, sostenendo che occorrerebbe invece fare le riforme: ora, la riforma del codice penale attende dal '48, la riforma dell'ordinamento penitenziario che è ora in commissione giustizia al Senato, è dell'82, il permesso premio è stato proposto nell'82, la legge sulla dissociazione fu presentata già nella scorsa legislatura, ma deve essere ancora discussa. Ben vengano, dunque, le riforme; ma, data questa latitanza delle forze politiche nel varare le riforme al sistema penale, a quello processuale e a quello penitenziario, ben vengano le amnistie. Almeno possono eliminare quel surplus penale che c'è stato negli anni dell'emergenza e che ha coinvolto in prima persona i detenuti politici, ma anche di riflesso i detenuti comuni.

Il testo di legge della commissione giustizia del Senato

Queste le proposte

a) Lavoro: l'ammissione al lavoro all'esterno del carcere non è più circoscritta alle prestazioni d'opera in «aziende agricole o industriali»; l'avvio al lavoro esterno può avvenire senza scorta (art. 21).

La remunerazione è mantenuta nei due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro ed è stabilita da un'apposita commissione che fissa anche il numero complessivo di assenze retribuite per frequentare corsi di istruzione o di formazione professionale (art. 22).

b) Permessi: ferme restando le norme relative ai permessi concedibili per eventi familiari di particolare gravità (artt. 30 e 30 bis), viene istituito un nuovo regime di permessi «premio». Ai condannati che hanno tenuto una regolare condotta — manifestando «costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali» — e che non risultino di «particolare pericolosità sociale», il magistrato di sorveglianza può concedere permessi premio fino a quindici giorni (non più di quarantacinque giorni all'anno), «per consentire di coltivare interessi affettivi culturali e di lavoro».

La concessione è ammessa solo per i condannati fino a tre anni o per gli altri dopo l'espiatione di almeno un quarto di pena (nel caso di condanna all'ergastolo, dopo dieci anni) (art. 30 ter).

c) Affidamento in prova: la possibilità di affidamento in prova al servizio sociale non è più preclusa per i condannati per determinati reati ed è estesa alle pene detentive fino a tre anni (attualmente fino a due anni e sei mesi). Vengono esclusi coloro per i quali risulti «l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità».

Il periodo di osservazione all'interno del carcere, necessario per l'adozione del provvedimento di affidamento in prova, è mantenuto, salvo per chi abbia sofferto un periodo di carcerazione cautelare seguito da scarcerazione (art. 47).

L'art. 47 bis prevede altresì che, nei limiti di pena di cui si è detto, i tossicodipendenti o alcoolodipendenti che abbiano «in corso un programma di recupero o che ad esso intendano sottoporsi» possa essere affidato, senza preventivo periodo di osservazione, al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica.

d) Detenzione domiciliare: è prevista la possibilità di espiare «nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza» una pena detentiva non superiore a due anni o gli ultimi due anni di una pena maggiore nei casi di: gravidanza o puerperio, età superiore ai sessantacinque anni, condizioni di salute particolarmente gravi. Tale disposizione non si applica qualora risulti una «at-

tualità di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata o di una scelta di criminalità» (art. 47 ter).

e) Semilibertà: è mantenuta la soglia di metà pena già scontata per l'ammissione alla semilibertà, ma con la significativa novità relativa all'ergastolo (semilibertà possibile dopo diciotto anni).

Come per l'affidamento in prova sono soppressi gli sbarramenti previsti per determinati reati, ma sono introdotti quelli per la criminalità organizzata (art. 50).

La continuità di misure alternative in caso di esecuzione per nuova condanna è solo parzialmente disciplinata dal nuovo articolo 51 bis che la introduce nel caso in cui, cumulando l'entità delle pene da espiare, non si superino gli sbarramenti previsti dall'art. 50 o dall'art. 47. Nell'ipotesi di provvedimento sospensivo cautelare delle misure alternative (sia semilibertà che affidamento in prova) il provvedimento stesso decade se non è ratificato dal tribunale di sorveglianza entro trenta giorni (art. 51 ter).

f) Liberazione anticipata: al condannato che «ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione» è concessa una detrazione di pena di quarantacinque giorni ogni semestre (attualmente venti giorni) (art. 54).


g) Regime carcerario speciale: l'articolo 41 bis conferma quanto at-

tualmente previsto dall'articolo 90; il ministro, infatti, «ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento» in casi eccezionali di rivolta o di altre «gravissime situazioni di emergenza».

Ad esso si aggiunge l'istituzione del «regime di sorveglianza speciale» per condannati ed imputati che «per il loro comportamento risultano pericolosi per l'ordine e la sicurezza degli istituti o impediscono con violenza o minaccia lo svolgimento delle attività degli altri detenuti». Il regime può durare fino a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore a tre mesi; a regime di sorveglianza particolare possono essere sottoposti anche imputati o condannati fin dal momento dell'ingresso in carcere sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o «indipendentemente dalla natura dell'imputazione, sulla base di altri concreti elementi» (art. 14 bis).

Contro il provvedimento è ammesso ricorso al tribunale di sorveglianza, ma l'amministrazione carceraria può disporlo in via provvisoria (art. 14 ter). L'art. 14 quater, infine, specifica che le restrizioni imposte dal regime di sorveglianza particolare non possono riguardare alcuni diritti minimi del detenuto (vitto, vestiario, igiene,...).

Numerosi altri articoli regolamentano poteri degli organi di sorveglianza e procedure per l'applicazione degli istituti previsti.



Rassegna

Giurisprudenza 1 Pentiti e chiamata di correo

Giurisprudenza 1

Le dichiarazioni dei pentiti

La questione della validità e sufficienza probatoria delle dichiarazioni (o meglio «chiamate di correo») dei c.d. imputati «pentiti» viene affrontata, all'interno di due fondamentali filoni interpretativi, nell'ordinanza-sentenza relativa al c.d. «maxi-processo di Palermo» e in una sentenza del Tribunale di Roma relativa ad una imponente organizzazione dedita al traffico di stupefacenti: le vicende relative hanno, tra l'altro, in comune il «collaboratore» Koh Bah Kin originario di Singapore e grande trafficante di droga.

La questione è di grande attualità e di decisiva importanza per la tenuta di una parte delle impostazioni accusatorie relative ai grandi processi contro la criminalità organizzata.

Ferdinando Albergiani, nel commentare i provvedimenti, rileva che è proprio il riferimento alle moderne forme di criminalità che sembra rendere inedito un problema che, invece, vanta una storia assai risalente nel tempo: testimone il tormentato dibattito dottrinale che sul punto si è sviluppato già negli scritti dei «classici», la cui preoccupazione principale era quella di mettere in guardia da una sopravvalutazione probatoria della chiamata di correo, specialmente quando — avvertimento che torna di grande attualità ai nostri giorni — l'imputato «chiamante» persegua l'impunità o, comunque, vantaggi nel trattamento sanzionatorio.

La vera essenza del problema del «peso» probatorio della chiamata di correo è rivelata dalla contrapposizione dei due fondamentali filoni interpretativi, esemplificati emblematicamente dai due provvedimenti del giudice istruttore del tribunale di Palermo e del tribunale di Roma. Albergiani avverte di tener conto, nel loro confronto, della diversa fase processuale in cui intervengono (ordinanza di rinvio a giudizio in un caso e sentenza che definisce il giudizio nel secondo caso): il che si presterebbe forse anche a giustificare

un diverso metro di valutazione delle prove raccolte.

Secondo un primo orientamento (al quale si ricollega l'ordinanza siciliana) basterebbe, per sorreggere un giudizio di condanna, una chiamata di correo che sia intrinsecamente attendibile e non in contrasto con le altre risultanze processuali, anche se non avvalorata o sorretta da altre circostanze che ne consentano il controllo (chiamata di correo che, secondo una terminologia invalsa nel linguaggio forense, suole essere definita «nuda»).

Per l'orientamento contrapposto (nel quale può iscriversi la sentenza dei giudici capitolini), invece, una chiamata di correo potrebbe rappresentare una prova su cui fondare il giudizio, solo se suffragata da riscontri oggettivi e ad essa estranei (chiamata di correo c.d. «vestita»).

È da segnalare, peraltro, che le due decisioni, lungi dal limitarsi a riprendere indirizzi consolidati, si sforzano di aggiornarli e/o di adattarli in considerazione delle particolari caratteristiche delle vicende criminose oggetto di giudizio.

Il tribunale di Roma sottolinea i rischi di uno stravolgimento del principio del libero convincimento del giudice, qualora lo si voglia trasformare da criterio di valutazione della prova a soggettiva convinzione, autosufficiente all'affermazione della responsabilità dell'imputato. L'esame dei dati normativi indirettamente rilevanti ai fini della valutazione della chiamata di correo, permette alla sentenza romana di negare alla chiamata un valore intrinsecamente sufficiente per l'affermazione della responsabilità del chiamato. Da ciò la necessità di riscontri obiettivi che, secondo il tribunale, possono peraltro — così sottolinea Albergiani — essere ravvisati anche nella concorrenza di più dichiarazioni accusatorie reciprocamente confermantesi e provenienti da imputati diversi: tale concorrenza non deve però trovare spiegazione nell'accordo tra i dichiaranti o nella loro conoscenza reciproca.

Nella decisione è infine sottoposto a controllo logico l'impostazione accusatoria dell'ordinanza di rinvio a giudizio: risulta così che il giudizio sulla «credibilità intrinseca» della chiama-

di Maurizio Converso

ta in correttezza sia spesso fondato su modelli di ragionamento che, nella logica del linguaggio, vengono ricondotti alla categoria delle «fallacie informali». Un tipico esempio di questo tipo di errori logici sarebbe rappresentato proprio dal fatto di ritenere attendibile la dichiarazione accusatoria resa da A nei confronti di B solo per la circostanza che A ha detto, in altre occasioni, la verità (c.d. fallacia di composizione o di generalizzazione).

Il giudice istruttore di Palermo, invece, si colloca su di una linea tesa ad assicurare una maggiore discrezionalità nella valutazione delle prove raccolte, sulla base di una valorizzazione del principio del libero convincimento del giudice: l'ordinanza-sentenza sulla scia di un assai diffuso, se non addirittura prevalente, filone giurisprudenziale, ritiene sufficiente che la chiamata di correo sia intrinsecamente attendibile perché il giudice possa fondare esclusivamente su di essa la sua decisione senza necessità di riscontri oggettivi.

Albergiani segnala inoltre lo sforzo dei giudici palermitani di ancorare il giudizio di attendibilità intrinseca della chiamata di correo alle specifiche caratteristiche dei modelli di comportamento propri del contesto delinquenziale di cui il chiamato faceva parte: le notizie — riferite dal chiamato in correttezza come apprese all'interno di «Cosa nostra» — riguardanti soggetti appartenenti all'associazione, sarebbero, per esigenze connesse al funzionamento della stessa organizzazione, necessariamente veritiere. Si tratterebbe di un ulteriore sforzo nella direzione di ricollegare le tecniche di valutazione della prova nel processo penale a considerazioni di tipo sociologico, nel senso che comportamenti e costumanze proprie di un certo ambiente caratteristico della subcultura criminale sarebbero in grado di attribuire particolare valore probatorio ad alcuni dati accertati nel corso delle indagini e che, isolatamente considerati, si limiterebbero a possedere il valore di semplici indizi.

Tribunale Roma sentenza 4 luglio 1985; e un minimo estratto dell'ordinanza-sentenza 8 novembre 1985 del giudice istruttore del

Giurisprudenza 2 Reati associativi e concorso morale

Giurisprudenza 2

Reati associativi e responsabilità per concorso nel reato - fine da altri commesso

Due pronunce della Cassazione ampiamente riprese dalle cronache hanno di recente affrontato il tema del concorso morale, riaffermando, per la verità, principi consolidati in tema di concorso di persone nel reato. (Gino Giugni, nell'intervista rilasciata ad Antigone n. 6, pag. 10, ricordava i guasti prodotti dall'uso del concorso morale, auspicandone la correzione).

La segnalazione è d'obbligo ove si consideri la preoccupante tendenza di una certa giurisprudenza di questi anni di alcune corti di assise a rovesciare i termini del problema affermando un legame diretto e presuntivo tra responsabilità organizzative in seno all'associazione o banda criminosa e delitti posti in essere dagli associati.

Secondo Alessandro Gamberini, uno dei primi ed attenti commentatori, la cassazione dovrebbe aver definitivamente respinto le logiche di semplificazione emergenziale che muovevano l'assunto della giurisprudenza delle corti di assise.

La più recente delle due decisioni della cassazione ritiene che, ferma restando la responsabilità di tutti i componenti per il reato associativo, ognuno di essi risponde anche del reato fine da altri eseguito solo se esso sia stato specificamente e deliberatamente programmato, con la piena consapevolezza dell'associato, al momento della costituzione dell'associazione criminosa; la responsabilità a titolo di concorso nel reato fine va, invece, esclusa se quest'ultimo viene deliberato successivamente e durante l'attuazione del generico programma criminoso: in tal caso debbono essere ritenuti responsabili esclusivamente coloro che volontariamente hanno arrecato un contributo causale alla realizzazione del reato fine.

La pronuncia più risalente (e deliberata da altro collegio) aveva affermato, in una fattispecie di banda armata, che la sola partecipazione, anche in posizione gerarchicamente preminente, in reato associativo non è sufficiente, da sola, a fondare una responsabilità a titolo di concorso nei delitti fine dell'associazione: a questo scopo è necessario dimostrare che il singolo associato ha voluto lo specifico reato fine apportandovi consapevolmente un contributo causale.

Gamberini nel concludere le sue note, e ricollegandosi alla criticata giurisprudenza delle corti d'assise, rileva che per far cessare lo «scandalo» di una responsabilità «accidentale», quella dei soli autori materiali, non sembra possibile instaurare un regime normativo-giurisprudenziale che rende sistematica e generalizzata l'attribuzione della responsabilità: anche per evitare un «corto circuito» logico-politico proprio nel combattere un fenomeno, quello del terrorismo, che ha fatto di questa generalizzazione — e della logica dell'«ostaggio» che ne deriva — la chiave ideologica del suo agire.

Cassazione 31 maggio 1985, Pecchia ed altri, e 14 febbraio 1984, Sebregondi, (in parte riprodotte su Antigone n. 3-4, pag. 41) si possono leggere nel fascicolo di marzo de «il foro italiano», II, 150 ove è anche pubblicata la nota di Gamberini (Responsabilità per reato associativo e concorso nei reati-fine).



Rassegna

Giurisprudenza 3
Allontanamento,
fuga,
evasione

Giurisprudenza 4
Detenzione
preventiva
e pena

Giurisprudenza 5
Sanzioni penali
e sanzioni
amministrative

Giurisprudenza 6
Segreti di stato
e servizi
segreti

di Maurizio Converso

Giurisprudenza 3

Arresti domiciliari ed evasione

Perdurano i contrasti di giurisprudenza in tema di allontanamento dell'imputato dagli arresti domiciliari.

Il Tribunale di Ascoli Piceno (cfr. *Antigone* n. 3-4, pag. 40) era già pervenuto ad un'applicazione restrittiva del delitto di evasione escludendo la sussistenza del reato in fattispecie di imputato soggetto agli arresti domiciliari che si rechi nel bar sottostante la propria abitazione senza manifestare alcun intento di fuga. Nello stesso ordine di idee è da considerare la sentenza con la quale il pretore di Mirandola ha dichiarato non punibile, per aver agito in stato di forza maggiore, l'imputato ammesso agli arresti domiciliari che si allontani perché rifiutato dal proprietario dell'abitazione designata per l'esecuzione della misura.

Di tutt'altro avviso il pretore di Maddaloni che ha ravvisato il delitto di evasione nel comportamento dell'imputato, ammesso agli arresti domiciliari, che volontariamente si allontani dal luogo di esecuzione della misura anche per un breve periodo e in luoghi contigui.

Sul punto dovrebbe intervenire quanto prima la corte costituzionale alla quale il pretore di Salò ha rimesso l'esame della questione di costituzionalità dell'art. 385, 3° comma codice penale (in riferimento all'art. 3 Costituzione) nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio per chi evade dal carcere e per colui che, anche solo temporaneamente, si allontani dalla propria abitazione ove si trovi in stato di arresti domiciliari.

Pretura di Maddaloni 11 aprile 1985, Pretura di Mirandola 22 febbraio 1985 e Pretura di Salò ordinanza 11 gennaio 1985 si possono leggere nel fascicolo di marzo de «il foro italiano», II, 196, con nota illustrativa.

Giurisprudenza 4

La libertà personale secondo il presidente della Corte costituzionale

Nell'annuale conferenza stampa di fine gennaio il presidente della Corte costituzionale ha «ritenuto opportuno ricordare che il decreto legge 29 novembre 1985, n. 685 (poi convertito in legge 27 gennaio 1986, n. 8), pur dettando nuove norme in materia di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini, non ha ulteriormente prorogato la durata della custodia cautelare. La circostanza che, proprio in questo periodo, possono determinarsi gravi ragioni di difficoltà, non deve far dimenticare, infatti, che la libertà personale riveste un sommo valore; e che non si può sacrificarla al di là di quanto strettamente necessario, come la corte ha avvertito nella sentenza n. 15 del 1982».

Con la sentenza n. 15/82 la corte rigettò le questioni di costituzionalità della legge che alla fine del 1979 aveva previsto il prolungamento di un terzo dei termini massimi della custodia preventiva, tra gli altri, per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Massimo Nobili rilevò, tra l'altro, che «la sentenza di rigetto non desta troppa meraviglia: la corte — in varie occasioni — aveva ripetutamente manifestato un atteggiamento assai netto di adesione e, talora, quasi di compiacimento per le scelte politiche legislative della c.d. emergenza. Decisione prevedibile, eppure di straordinario rilievo e tale da suscitare dubbi, dissensi e soprattutto, senza retorica, un sentimento di frustrazione. Con questa pronuncia, infatti, l'attuale, sempre più evidente dissociazione fra prassi e teoria giuridica della custodia preventiva raggiunge un vertice: mentre il legislatore e gli uffici giudiziari mostrano quotidianamente di sfruttare il processo e, in particolare, gli istituti limitativi della libertà personale dell'impu-

tato, quali forme autonome e immediate di controllo sociale, ossia come strumenti sanzionatori anticipati rispetto alla statuizione conclusiva, i giudici della Corte costituzionale poggiano tutta la parte centrale del proprio ragionamento su una radicale e, si direbbe, rigorosa distinzione fra detenzione preventiva e pena».

• La conferenza stampa del presidente della Corte costituzionale Livio Paladin (*La giustizia costituzionale* nel 1985) è pubblicata nel fascicolo di gennaio de «il foro italiano», V, 57 (cfr. il paragrafo n. 4). La sentenza 1° febbraio 1982, n. 15 è riportata nella medesima rivista, 1982, I, 2132, ove si può leggere la nota critica di M. Nobili (Successione nel tempo di norme sui termini massimi della custodia preventiva e principi costituzionali).

Giurisprudenza 5

Tecnica legislativa e formulazione delle fattispecie penali

Sulla Gazzetta ufficiale 18 marzo 1986 n. 64 è stata pubblicata la circolare della presidenza del consiglio dei ministri 5 febbraio 1986 avente ad oggetto «criteri orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni e per la formulazione delle fattispecie penali». La circolare costituisce il risultato di una indagine condotta con l'ausilio della commissione per lo studio della politica e della normativa sanzionatoria costituita presso il ministero di grazia e giustizia. Nella premessa si legge che «la seconda parte della circolare contiene criteri orientativi per la formulazione delle fattispecie penali. S'intende in tal modo venir incontro ad una esigenza di correttezza, di chiarezza e — nei limiti del possibile — di semplicità di formulazione dei testi legislativi sempre più vivamente avvertita da tutti i settori degli operatori giuridici, e finanche dell'opinione pubblica».

Altra importante circolare era stata dedicata dalla presidenza del consiglio il 19 dicembre 1983

ai «criteri orientativi per la scelta tra sanzioni penali e sanzioni amministrative».

Sempre in tema di tecnica legislativa (sulla quale cfr. *Antigone*, 1985, n. 5, pag. 22) è da segnalare che il 19 febbraio la presidenza della camera ha indirizzato a tutti i deputati una circolare, portando loro a conoscenza una serie di regole e raccomandazioni formali per la redazione ed il coordinamento dei testi legislativi (cfr. «il foro italiano», 1986, V, 140). Nella comunicazione si spiega che tali norme sono state adottate «d'intesa tra le presidenze dei due rami del parlamento e la stessa presidenza del consiglio», al fine di rendere più agevole l'identificazione delle singole disposizioni e l'esatta portata delle modifiche che ad esse si introducono successivamente. Un atto corrispondente è stato sottoscritto poco tempo dopo dal presidente del senato.

Giurisprudenza 6

Il presidente del consiglio e il segreto di Stato

Antigone n. 6 (pag. 29) segnalava che il giudice istruttore presso il tribunale di Firenze, titolare dell'inchiesta su vari attentati ai treni, verificatisi tra il 1974 e il 1983, e scontratosi con il segreto di Stato, oppostogli dal presidente del consiglio, il 24 ottobre 1985 ha sollevato conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.

Il 28 gennaio il presidente del consiglio (nella relazione semestrale al parlamento sulla politica informativa e della sicurezza) ha avvertito di aver impartito ai servizi segreti una direttiva intesa a circoscrivere l'individuazione delle materie da ritenersi coperte dal segreto di Stato. Alla base c'è una «insopprimibile esigenza che sia tutelato tutto ciò che dal segreto deve effettivamente essere coperto, come le strutture, le fonti e i *modus operandi* dei servizi». Un disegno di legge volto al riordino di alcuni aspetti della disci-

plina dei segreti sarà predisposto da una commissione tecnico-giuridica insediata, a tal fine, dal governo: il progetto è stato portato all'esame del comitato parlamentare.

Nella relazione il presidente del consiglio sottolinea che «nell'attuale sistema non vi è alcuna possibilità di coprire illegalità attraverso l'apposizione del segreto, considerate le competenze demandate dalla legge al presidente del consiglio, al comitato parlamentare e, eventualmente, alle camere, sul piano politico» e che il governo si era posto già da tempo il problema di rivedere alcune norme della legge sul segreto di Stato «di fronte alle insinuazioni spesso avanzate sull'uso di questo strumento» (insinuazioni che il capo del governo definisce «strumentali»).

Su tali problematiche si è da ultimo dibattuto alla giornata di studio «Stragi: le ragioni e le impunità» svoltasi a Firenze l'8 marzo per iniziativa dell'Arci Toscana, Arci Comitato di Firenze, Magistratura democratica, Sinistra indipendente, con relazione introduttiva di Palombarni e interventi di Borracetti, Vigna, Onorato, Caruso, Formica, Rognoni, Minna, Teodori, De Luttis, Zangheri, Rotella, Balducci. In argomento cfr. anche Minna, *Giudice penale e servizi segreti*, in «*Questione giustizia*», 1985, fascicolo n. 4.



Rassegna

Giurisprudenza 7

Lavoro
e salario
dei detenuti

Magistratura Democratica

MD tra un
congresso
e l'altro

Sessualità

Una pena
nella
pena

Giurisprudenza 7

Ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale di alcuni articoli della legge penitenziaria del 1975 emessa dal pretore dirigente di Roma, dott. Foti, in una causa promossa da circa 100 detenuti di Rebibbia.

Il Pretore sciogliendo la riserva; esaminati gli atti; ritenuto che la presente causa è stata intentata contro il Ministro di grazia e giustizia da un gruppo di detenuti che lamentano l'incostituzionalità di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, ed in particolare quelle che contengono disposizioni sul lavoro e sulla determinazione delle «mercedi», norme che, a parere di questo pretore, sono in netto contrasto con quelle contenute negli artt. 3 e 36 Corte Costituzionale. Infatti, mentre l'art. 20 della predetta legge così recita: «il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato», nel successivo art. 22. Viene stabilito che le «mercedi» da corrispondere per detto lavoro non possono essere in misura inferiore ai due terzi delle tariffe sindacali, determinando così una evidente disparità di trattamento tra il lavoratore libero e quello detenuto.

Per di più, il successivo art. 23 stabilisce che la remunerazione corrisposta per il lavoro è determinata nella misura dell'intera «mercede», così come sopra stabilito per gli internati e di sette decimi di quest'ultima per gli imputati e i condannati, creando così un'ulteriore grave disparità di trattamento tra persone, comunque ristrette.

Stabilito, pertanto, dalle legge in questione che il lavoro penitenziario non ha carattere accessorio della pena e che nella relativa remunerazione sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di giudizio, non si comprende il perché della riduzione della «mercede» nella misura surriferita.

In proposito si osserva che il legislatore si ostina a definire il compenso per il lavoro penitenziario con i termini di «mercede» o di «remunerazione», quasi che detti termini non siano equivalenti a quello di retribuzione, la cui misura viene stabilita dalla norma dell'art. 36 Carta Costituzionale in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Non è certamente dando una definizione diversa di un dato di fatto obiettivo che si può modificare la reale esistenza e consistenza di quest'ultimo.

Né si dica che il predetto art. 36 tende ad assicurare al lavo-

ratore un'esistenza libera e dignitosa, mentre nella fattispecie non ricorrerebbe quest'ultima ipotesi, in quanto il Costituente si è sempre e comunque proposto di tutelare il cittadino in tutte le circostanze, anche nell'ipotesi di condanna penale, così come previsto nel terzo comma dell'art. 27 Carta Costituzionale.

In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto della rilevanza di dette questioni di incostituzionalità ai fini della definizione del presente giudizio; Visti gli artt. 3 e 36 Carta Costituzionale; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, ordinando che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

F.to Il Pretore
FOTI

Depositato in cancelleria
oggi 5.3.86. Il cancelliere

Roma, 5 marzo 1986

MD

Magistratura democratica ha appena tenuto, a Rimini, il suo settimo congresso nazionale. Il volume raccoglie di interventi più significativi del congresso precedente tenutosi nel gennaio del 1984 a Sorrento, in un periodo nel quale si riteneva ormai finita la fase dell'emergenza contro il terrorismo, si andavano moltiplicando le prese di posizione sia di politici sia di giuristi sulla «soluzione politica», era prevista una approvazione a breve di una legge sulla carcerazione preventiva e di misure a favore dei dissociati. Ciò probabilmente contribuì a disinnescare lo scontro tra le varie componenti di M.D., che, fino ad allora, proprio sul terreno dei processi politici erano state divise da contrasti profondi. Il congresso registrò infatti una relativa convergenza di opinioni sui «guasti» della fase emergenziale: le numerose accorate denunce della violazione delle garanzie nei procedimenti per reati politici (Misiani, Santosuosso, Bevere, Saraceni, Ramat ed altri) furono anticipate dalla stessa relazione del segretario uscente (poi riconfermato) Palombarini, che contiene un organico atto di accusa e magistrati e ceto politico per tali violazioni, e trovarono accoglimento nella mozione conclusiva (votata sostanzialmente all'unanimità) nella quale si afferma che «è necessario recuperare appieno la cultura della giurisdizione ed abbandonare quella della emergenza».

Coloro che, come Caselli, erano stati protagonisti, dentro M.D., della difesa di alcune delle scelte operate negli anni '70, si limitarono a ribadire che, nel complesso, lo Stato di diritto aveva tenuto, salvo casi particolari e deviazioni circoscritte, ed accennarono persino ad una prudente autocritica, tanto da votare anch'essi la mozione finale.

Ma divisione non vi fu neanche sul problema delle garanzie nelle inchieste contro la criminalità organizzata: in quel periodo la questione non era ancora esplosa, si era solo all'inizio del fenomeno del «pentitismo comune» ed i grandi processi a mafia e camorra erano ancora da venire. Alcuni però (Conte, Pignatelli) già allora parlarono della necessità di un impegno particolare dei magistrati a tutela delle vittime dei contropoteri criminali e dei rischi di concezioni rigide ed astratte del garantismo. Ma la replica a queste posizioni non fu esplicita: si può cogliere solo nell'invito, da più parti espresso, ad evitare ogni forma di supponenza della magistratura e nuove crociate. La mozione approvata riflette tale mancato approfondimento della questione. Vi si dice che «di fronte a fenomeni criminali che costituiscono ostacoli di fatto allo sviluppo dei processi di espansione della democrazia e dell'eguaglianza dei cittadini... «la magistratura non può tirarsi indietro; non vi è spazio per l'indifferenza e la neutralità, salvo l'indeclinabile principio della terzietà del giudice».

A distanza di due anni i problemi del trattamento dei «pentiti comuni», dei diritti degli imputati nei maxiprocessi, del ruolo dei reati associativi anche nei procedimenti contro la grande criminalità, sono oggetto di un dibattito politico-giuridico molto acceso, anche se privo finora di esiti legislativi. Si parla insistentemente di una «nuova emergenza»; inevitabilmente ne dovrà discutere anche magistratura democratica nel prossimo congresso, fornendo indicazioni chiare e risposte inequivoche, perché è su questo terreno che oggi si gioca l'effettività del garantismo.

Magistratura democratica, «Poteri e giurisdizione Atti del sesto congresso nazionale», Jovine 1985, L. 42.000.

Giuseppe Bronzini

Sessualità

Un problema di solito trascurato è quello delle affezioni tanto inutili quanto drammatiche che conseguono dal vigente divieto di rapporti sessuali in car-

cere, anche fra persone coniugate.

Non è chi non veda come il divieto dell'eterosessualità, costringendo inevitabilmente le pulsioni sessuali a sbocchi non naturali, frustranti e psichicamente regressivi, non possa omologarsi ad una «privazione per il bene dell'individuo» come quella del fumo, ma ad una privazione finalizzata al deterioramento psicofisico dell'individuo; e che esso contrasta perciò con il fine costituzionale della rieducazione del condannato.

Esiste in Italia il diritto di un coniuge di visitare il coniuge detenuto, e di contrarre matrimonio con (ed anche fra) persone in carcere: ma non di consumare l'unione.

C'è da domandarsi se nel riconoscimento solo formale del vincolo, ed in particolare di quello stretto in carcere, si sostanzia, sul piano umano, una volontà di alleviare o di esasperare lo stato di sofferenza del detenuto, e, sul piano dei principi, un omaggio o un oltraggio alla proclamata dignità del matrimonio secondo lo stato, ed alla sua sacralità di fronte alla chiesa.

Sotto il primo profilo è evidente che, se è ben vero che, in un primo momento, il poter comunicare un sentimento e lo stringere un legame spirituale con o fra persone murate e recise fuori del mondo appare come concessione di un bene inconfutabile, è ancor più vero che in un secondo, ben più lungo periodo, l'immodificato perdurare della privazione sessuale verrà vissuto con intensità enormemente superiore a prima. Le vittime di tale stato ne percepiranno tutte dispiegate quelle potenzialità castratrici prima inavvertite, sentendo colpita non più un'aspirazione forte, ma unilaterale, indefinita, inespressa, verso l'altro sesso, ma una tensione reciproca, riconosciuta, con l'aggravio di umiliazione che uno stato simile comporta. E questa situazione di innaturalità speciale, entro l'innaturalità ordinaria dello stato di privazione sessuale carceraria, potrà produrre — come di fatto ha spesso prodotto — una spirale discendente di crisi psicofisiche, culminanti facilmente nella follia e nel suicidio.

Sotto il secondo profilo, cosa può opporsi a difesa di questi matrimoni «bianchi»? L'autorità civile o religiosa che li celebra si presta a ratificare un contratto o un atto sacro nella piena coscienza non solo dell'impossibilità, ma dell'illegalità, per i coniugi, del conseguimento sia del fine primario che secondario di tale contratto o atto: la procreazione e la soddisfazione dei

sensi. Nella piena coscienza che la sposa di quel matrimonio che divenisse madre dopo quel momento avrebbe commesso un delitto.

Ciò per la coscienza civile costituisce un vilipendio dell'istituto matrimoniale. Per quella autenticamente religiosa è una consacrazione della negazione del diritto all'amore, alla procreazione, alla famiglia; insomma ciò che una sana teologia definirebbe un «sacrilegio».

D'altra parte, se è vero che ogni pena ha una ricaduta pesantissima sui familiari innocenti della persona che la subisce, l'aspetto della privazione sessuale va oltre: impedendo a dei detenuti di avere dei discendenti, si configura come una pena supplementare dilatata nel futuro, che privilegia ingiustamente chi ha potuto procreare prima dell'arresto. In concreto può prodursi di fatto qualcosa che il legislatore pare non abbia voluto espressamente: che chi ha subito certe condanne — l'ergastolo, ma anche, per la donna, una pena che la scarceri in età non più feconda — non solo non potrà mai uscire dal proprio stato di afflizione, ma non potrà uscirne neppure quella parte di lui o di lei che passerebbe ad un figlio: perciò questo figlio non deve poter nascere. E rendere di fatto impossibile il concepimento è attentare al diritto alla vita.

E perché poi questa crudeltà? I rapporti sessuali in carcere non inciderebbero in alcun modo sulle attuali condizioni di sicurezza: anzi le migliorerebbero, eliminando una delle cause più irriducibili di tensione verso l'evasione.

Per chi crede al valore della castità a termine o perpetua, occorre infine ricordare che questa fonda il proprio valore esclusivamente sulla pienezza di libertà ed autodeterminazione con la quale viene scelta, e che, al di fuori di tali condizioni, si configura come una lesione gravissima della dignità umana. Il carcere è infatti la sola istituzione esistente nella quale la rinuncia ai rapporti sessuali non sia opera di una scelta, e nella quale tale costrizione sia aggravata dall'assenza delle essenziali occasioni di sublimazione o di esplicazione delle energie repressate che la vita in libertà offre a chi voglia rinunciare al sesso.

La soppressione di questa insensata «pena nella pena» non sarebbe una fuga in avanti: alcuni paesi già hanno provveduto in tal senso.

Pier Luigi Starace Bertacchi

Molte centinaia nella sola regione Lazio

Stranieri e in galera

Se è già difficile immaginare che le attuali strutture del carcere possano risocializzare il condannato, come vuole la costituzione, è utopico pensare di realizzare tale programma nei confronti di cittadini nigeriani, colombiani, senegalesi, tunisini

di Maria Monteleone

Il legislatore del 1975 emanando il nuovo ordinamento penitenziario ha inteso riaffermare alcuni dei principi fondamentali contenuti nella Costituzione, ed in particolare nell'art. 27, dove si legge che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

E' così che l'art. 1 della legge 354/75, dopo aver affermato che il trattamento penitenziario deve essere ispirato al principio della umanizzazione della pena e deve assicurare il rispetto della dignità della persona, precisa che esso «è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine alla nazionalità» della persona.

Questa enunciazione, se da un lato è importante per il valore programmatico che assume all'indirizzo di tutti gli operatori penitenziari in vario modo coinvolti nello svolgimento della vita detentiva, dall'altro tuttavia non basta per superare obiettivi e spesso enormi difficoltà che ostacolano un effettivo paritario trattamento tra il detenuto cittadino italiano e quello straniero.

Se ad oltre 10 anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario non è ancora possibile, per molteplici ragioni in questa sede non analizzabili, predisporre ed attuare un programma di trattamento individualizzato per ciascun detenuto definitivo, rarissimo, se non eccezionale, è che ciò avvenga nei confronti di uno straniero.

Per questi la vita in carcere assume connotazioni ed aspetti di particolare afflittività, vuoi per l'isolamento umano a cui sono costretti a causa delle difficoltà ad esprimersi in una lingua comune a tutti gli altri, vuoi per le profonde diversità culturali e religiose che rendono particolarmente difficile instaurare normali rapporti interpersonali che, com'è noto, all'interno di una comunità chiusa e totalizzante quale è il carcere, costituiscono la base, di una sia pur minima forma di convivenza. Tale stato di fatto concorre a rendere ancora più

emarginate alcune persone già inserite in una struttura di per sé spersonalizzante. Alle esposte difficoltà di relazioni interne, si aggiunge l'ulteriore circostanza della mancanza di punti di riferimento esterni che consentano in qualche modo una continuità di rapporti affettivi, sia pure nei ristretti limiti dei colloqui con i familiari.

Si comprenderà senz'altro che se è già difficile immaginare che il carcere, con le sue attuali strutture e le sue dinamiche, possa assolvere al compito di rieducare e risocializzare il condannato così come vuole la nostra Costituzione, nei confronti dei detenuti di nazionalità italiana o comunque appartenenti ad uno dei paesi simili per formazione sociale, culturale e storica al nostro, è del tutto utopico pensare che tale programma sia realizzabile nei confronti ad esempio dei cittadini nigeriani, colombiani ed arabi che affollano, numerosi, i nostri istituti penitenziari.

La detenzione

Per una serie di molteplici ragioni è raro che venga formulato un programma di trattamento per un detenuto cittadino straniero e quasi mai esso è presente nei Centri di Osservazione, istituti o sezioni di istituto costituiti con la specifica funzione di svolgere le attività di osservazione della personalità per «rilevare le ca-

renze fisiopsichiche ed altre cause del disadattamento sociale» e conseguentemente formulare un programma di trattamento rieducativo in una prospettiva di risocializzazione.

Ciò è in parte dovuto ad ostacoli di carattere obiettivo, basti considerare l'impossibilità per gli operatori penitenziari che compongono l'equipe di osservazione, di acquisire dati ed elementi di valutazione affidabili sulla vita, l'ambiente sociale, le cause del comportamento deviante del detenuto, se non attraverso quanto riferito dallo stesso, e quindi con indici di affidabilità particolarmente ridotti.

E' poi difficile immaginare quale contenuto possa avere l'eventuale programma di trattamento al di là della previsione di fare espriare la pena, spesso molto lunga, in istituti dove siano consentiti lo svolgimento di un'attività di lavoro, o di studio e condizioni di vita più accettabili di quelle che regolano la permanenza all'interno delle case circondariali.

L'assenza pressoché totale di rapporti con la comunità esterna, e con i familiari, le scarsissime possibilità di beneficiare di permessi, di misure alternative alla detenzione, o della liberazione condizionale, tappe obbligate in una visione progressiva di un serio programma di trattamento rieducativo, concorrono a rendere quest'ultimo quasi irrealizzabile.

Più che mai evidente è in tali ipo-

tesi il carattere retributivo della pena.


L'isolamento umano e sociale nel quale vivono questi detenuti è totale, molti non posseggono altro che il vestiario indossato al momento dell'arresto e all'atto dell'ingresso in carcere le loro richieste immediate mirano a soddisfare finanche le esigenze più elementari quali il cambio di biancheria o delle scarpe.

Ad esse provvede il carcere che si avvale del contributo di diverse organizzazioni di volontari, sia religiose che laiche, che svolgono una meritoria opera in favore soprattutto degli stranieri.

Questi sono inoltre i più numerosi beneficiari del sussidio economico concesso dall'Amministrazione penitenziaria ai più bisognosi, e che, per quanto modesto, consente loro di acquistare diverse cose necessarie non fornite gratuitamente (es. sigarette, acquisto del sopravvito, spese legali e telefoniche). Ciò fino a quando non viene loro assegnato un lavoro, perché in tale caso con la mercede corrisposta possono soddisfare diverse esigenze.

A rendere teorico qualsiasi intento rieducativo e risocializzante concorrono una serie di ragioni connesse anche al fatto che quasi la totalità dei detenuti stranieri espia la pena lontano dalla famiglia con la quale spesso non ha neppure rapporti epistolari, ed anche la corrispondenza telefonica è divenuta pressoché impossibile.

L'assenza di colloqui con i congiunti (previsti per ciascun detenuto nel numero complessivo di 6 mensili, salvo quelli straordinari) che si trovano nei rispettivi paesi di origine e quindi impossibilitati a raggiungere l'Italia (anche per ragioni economiche) e la conseguente mancanza di stimoli umani ed affettivi, oltre a vanificare un qualsiasi programma rieducativo, concorre a rendere la carcerazione molto dura ed afflittiva. Il mezzo più diffuso di comunicazione di maggior uso è senz'altro il telefono, per l'uso del quale, ovvie esigenze di sicurezza impongono di disporre che la conversazione venga non solo registrata ma ascoltata da un operatore penitenziario.



Molte centinaia nella sola regione Lazio

rio in grado di comprenderla e quindi di intervenire tempestivamente nel caso siano riferiti fatti e circostanze estranei ai rapporti fra il detenuto ed i familiari, o comunque a contenuto vietato. L'impossibilità di disporre che in ciascun istituto vi sia un operatore in grado di comprendere le conversazioni nelle più varie lingue straniere (arabo, inglese, tedesco, spagnolo, nigeriano, ecc.) ha fatto sì che l'amministrazione penitenziaria desse disposizioni, nell'ambito della propria competenza, dirette a non consentire la conversazione.

Se ciò sembra ragionevole e comprensibile in casi particolari, in relazione alla gravità dei reati commessi ed alla pericolosità del detenuto, tuttavia tale generalizzata limitazione nei diritti di una vasta categoria di detenuti lascia perplessi ed impone, comunque, una diversa idonea soluzione che pur tenendo conto delle inderogabili esigenze di sicurezza, preveda la predisposizione dei mezzi necessari perché la conversazione possa essere effettuata con i dovuti controlli.

Basti considerare il caso frequente di detenuti e detenute che hanno figli minori lontani con i quali possono comunicare solo facendo uso del telefono, ed esprimendosi necessariamente in lingua straniera.

La necessità di una tempestiva e diversa soluzione apparirà ancora più evidente ove si consideri che con una modifica del regolamento penitenziario del 1985 è stata riconosciuta la possibilità per ciascun detenuto che abbia tenuto regolare condotta, di effettuare due conversazioni telefoniche mensili con i propri familiari.

In non minore difficoltà si trovano i magistrati di sorveglianza ai quali i detenuti stranieri quasi sempre si rivolgono per la risoluzione dei loro problemi processuali, nella speranza di trovare un interlocutore più attento, o forse più utile, del difensore e dei giudici che procedono nei loro confronti o di quelli che li hanno condannati, dai quali spesso hanno trovato grosse difficoltà a farsi comprendere.

Più coinvolgente, sotto il profilo anche umano, è senz'altro la situazione delle detenute straniere che hanno con sé i bimbi minori, spesso nati in carcere.

Molte di esse, provenienti dai paesi più lontani, e fermate in transito all'aeroporto, attratte dalla possibilità o dal miraggio di un facile guadagno, ritenendo ingenuamente che il proprio stato di gravidanza potesse concorrere alla buona riuscita dell'affare, si trovano ben presto a dover fare i conti con una realtà diversa, e molto triste.

Per alcune di esse, delle quali è nota la strumentalizzazione di parte di organizzazioni internazionali finalizzate allo spaccio degli stupefacenti, la mancanza di una idonea alternativa alla detenzione in carcere è di ostacolo alla concessione degli arresti domiciliari, misura cautelare quanto mai opportuna soprattutto nei casi non particolarmente gravi, e quando la detenuta ha con sé il neonato. Le

medesime difficoltà si pongono per la concessione di alcuni benefici da parte dei magistrati di sorveglianza, e ciò per considerazioni ed esigenze di carattere obiettivo dalle quali esulano senz'altro intenti di discriminazione, anche se di fatto poi questa si verifica. Significativa in proposito è la materia dei permessi, provvedimenti con i quali si concede al detenuto la possibilità di uscire dal carcere in occasione di un evento familiare grave.

Premesso che per molti dei detenuti stranieri che hanno i familiari all'estero la possibilità di usufruire di tale beneficio è già esclusa in partenza, non potendo essere loro consentito, anche in presenza di un evento familiare di assoluta gravità, di allon-

tanarsi, sia pure temporaneamente, dallo stato italiano, per gli altri la situazione non è di molto diversa. I magistrati di sorveglianza di Roma nel corso del 1985 hanno vagliato 2259 domande di permesso, respingendone 1018 e concedendone, senza scorta ben 1241, di esse le richieste fatte dai detenuti stranieri erano complessivamente 21, di cui 14 sono state respinte, 7 accolte con l'esenzione dalla scorta e di queste ben 2 si sono concluse con esito negativo, perché il detenuto è evaso, non facendo rientro allo scadere del permesso. E' significativo rilevare che i permessi con esito positivo sono stati concessi a detenuti che dovevano espiare pene molto brevi, e che comunque nel nostro sta-

to avevano un nucleo familiare valido, e quindi nessuna convenienza a non fare rientro in istituto allo scadere del provvedimento.

Parimenti discriminanti appaiono le possibilità di usufruire della liberazione condizionale, beneficio che, sul presupposto dell'«avvenuto ravvedimento» del condannato consente di fare in modo che il detenuto trascorra la pena residua (fino a un massimo di 5 anni e purché ne abbia già scontata la metà) anziché in carcere in libertà vigilata al proprio domicilio.

Particolarmente rara è la concessione di tale beneficio da parte della Corte di Appello e ciò anche per la considerazione che molti dei richiedenti non hanno un luogo dove trascorrere la libertà vigilata, che potrebbe protrarsi anche per molto tempo, ed anche per l'ulteriore circostanza che allo scadere della misura nei loro confronti deve essere eseguito l'ordine di espulsione dallo stato. Infatti a tutti i cittadini stranieri condannati per violazione della legge sugli stupefacenti viene irrogata la misura di sicurezza della espulsione dallo stato della espiazione della pena.

Nel corso del 1985 presso l'Ufficio di Sorveglianza di Roma sono pervenute, per l'emissione del parere del magistrato di sorveglianza, 170 istanze di liberazione condizionale, di cui 108 trasmesse con parere favorevole e 29 con parere contrario.

Di queste 17 erano state proposte da cittadini stranieri di cui 8 hanno avuto parere contrario e 7 favorevole.

Soltanto 2 sono state accolte dalla Corte di Appello di Roma ed 1 degli ammessi alla liberazione condizionale si è reso irreperibile, sottraendosi così alla libertà vigilata e quindi alla espiazione della pena.

Ci sembra doveroso sostenere e credere che la finalità rieducativa assegnata dalla Costituzione alla pena non debba subire eccezioni a seconda della nazionalità del condannato, ma che ciò nella realtà non accada è estremamente difficile, perché alle obiettive difficoltà che valgono per i detenuti cittadini italiani, per gli stranieri se ne aggiungono altre quasi insuperabili, connesse anche al fatto che la loro permanenza nel nostro stato deve essere rigorosamente limitata alla espiazione della pena.

Vi sono tuttavia casi singoli, che meritano una risposta diversa dal nostro stato.

Ci si riferisce all'ipotesi, marginale ma purtroppo verificatasi, in cui il detenuto, che deve essere espulso al termine della pena espiata in Italia, sia stato condannato a morte nel proprio paese di origine, e che altri stati esteri si rifiutino di accoglierlo.

Se nel corso del periodo trascorso in Italia, anche in stato di detenzione, ha dato prova di ravvedimento e di effettiva rieducazione, fatto raro ma non impossibile, si ritiene giusto e conforme ai principi della nostra Costituzione offrirgli la possibilità di restare in Italia e di reinserirsi correttamente nella nostra società.

Testo del disegno di legge

di Renato Moretti

E' stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge sull'ingresso e soggiorno degli stranieri nel territorio italiano, deliberato dal Consiglio dei ministri fin dai primissimi giorni del 1986, dopo la strage terroristica di Fiumicino. Lo schema prevede innanzitutto che possono entrare in Italia gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di valido passaporto e di visto consolare, quando prescritto; possono altresì soggiornare nel territorio italiano gli stranieri muniti di permesso di soggiorno. Per gli stranieri entrati in Italia a scopo turistico, è soppressa la dichiarazione di soggiorno purché essi si trattengano non oltre trenta giorni. La durata del primo permesso di soggiorno è fissata in un anno, con possibilità di proroghe per periodi superiori all'anno anche a tempo indeterminato; non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato. Sul documento viene annotata ogni variazione di domicilio o di dimora. Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno sarà iscritto nei registri anagrafici del comune indicato e potrà farsi rilasciare un documento di identità con validità limitata alla durata del permesso medesimo (art. 4).

La repubblica italiana garantisce a tutti gli stranieri legalmente residenti in Italia parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani per quanto concerne l'uso dei servizi sociali e sanitari, la cultura, la scuola nonché l'accesso alla disponibilità dell'abitazione; se lo straniero versa in condizioni di indigenza, gli è concessa l'assistenza economica e sanitaria in conformità alla Convenzione europea di assistenza sociale e medica (l. 7 febbraio 1958, n. 385), nonché alla Carta sociale europea (l. 3 luglio 1965 n. 929) (art. 5). L'autorità di p.s. respinge alla frontiera gli stranieri espulsi e privi di autorizzazione al rientro, gli stranieri segnalati come pericolosi per la sicurezza dello Stato, ovvero «manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia e (che) non siano in possesso di documentazione attestante l'impegno di un ente ad assumersi l'onere di tale sostentamento». La reclusione fino ad un anno o la multa da L. 200.000 a 1.000.000 è prevista per chiunque s'introduca nel territorio italiano in violazio-

ne delle disposizioni sull'ingresso degli stranieri (art. 6).

Chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita per oltre 7 giorni uno straniero deve comunicarne le generalità — complete dell'indicazione del domicilio o dimora — all'autorità di p.s. entro 8 giorni; la stessa incombenza grava su chiunque assume o ingaggia alle proprie dipendenze uno straniero. La sanzione per l'inosservanza comprende anche le spese di viaggio per il rientro dello straniero nello stato di provenienza; tali sanzioni amministrative sono irrogate dal prefetto. Sempre il prefetto può vietare agli stranieri il soggiorno in località che comunque interessano la difesa militare o la sicurezza dello Stato; il prefetto o il ministro dell'interno possono espellere dal paese gli stranieri che abbiano riportato condanna per delitto, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (art. 9). Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio italiano senza speciale autorizzazione del ministro dell'interno. In ogni tempo il prefetto può inoltre allontanare dal paese lo straniero che risulti persona pericolosa a norma dell'art. 1 l. 27 dicembre 1956 n. 1423 o dell'art. 13 l. 13 settembre 1982 n. 646.

L'introduzione o il ripristino, anche a carattere temporaneo, del regime di visto d'ingresso può essere disposto nei riguardi dei cittadini di taluni paesi, «ove lo impongano esigenze relative all'ordine pubblico o alla sicurezza dello Stato», fatti salvi i trattamenti accordati ai cittadini degli Stati della Cee, ai rifugiati, ai lavoratori stranieri (art. 14). Gli stranieri, che già si trovino in Italia al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, possono regolarizzare la propria posizione entro tre mesi; sono del pari previste norme transitorie per agevolare gli adempimenti connessi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Contro il diniego del permesso di soggiorno, per gli stranieri entrati in Italia prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, è ammesso ricorso al prefetto che decide entro 15 giorni, sentita una apposita commissione. L'articolo si chiude con la autorizzazione al ministro dell'interno per l'emanazione di un testo unico recante tutte le disposizioni vigenti sul regime degli stranieri.

Molte centinaia nella sola regione Lazio

Un primo identikit

Il numero più alto di detenuti non italiani è costituito da africani: in particolare, nigeriani. Tra i reati di cui sono imputati, prevalgono le violazioni della legge sugli stupefacenti, i furti e le rapine. Ma subito dopo ci sono le contravvenzioni al foglio di via obbligatorio

di Giovanni Borsini

Si può tentare di ricostruire l'identikit del detenuto straniero in Italia prendendo a campione i 622 stranieri presenti nella quasi totalità delle carceri del Lazio (non si dispone dei dati relativi agli istituti di Viterbo e Rieti) all'inizio dell'anno, su una popolazione complessiva di circa 5.000 detenuti.

Il primo dato emergente è che la stragrande maggioranza di essi è concentrata negli istituti penitenziari della capitale, e cioè nelle due case circondariali maschili di Rebibbia e di Regina Coeli (rispettivamente 240 e 238), nella casa circondariale femminile di Rebibbia (65) e nella casa di reclusione di Rebibbia (26, dei quali 6 in regime di semilibertà). Altri 54 detenuti sono distribuiti negli istituti di Civitavecchia, Latina, Velletri e Cassino.

Il numero più alto di stranieri è costituito da cittadini provenienti da paesi africani. In questo gruppo si segnala una massiccia presenza di nigeriani; il fenomeno è da ricondurre alla ben nota crisi economica che da tempo affligge quel paese e che alimenta una disperata emigrazione, in particolare verso l'Europa. Sono presenti anche un buon numero di sudamericani ed asiatici.

L'età media si aggira sui trent'anni.

Altro dato da segnalare è che la grande maggioranza di essi è costituita da imputati (detenuti in attesa di giudizio, nei vari gradi in cui esso si articola). Si osserva, infatti, che nella casa circondariale femminile, dove all'inizio dell'anno erano presenti 65 cittadine straniere, su una popolazione detenuta di 258 unità, soltanto 3 erano state condannate con sentenza definitiva, mentre 32 erano in attesa del giudizio di primo grado, 19 in attesa del giudizio di secondo grado e 10 in attesa del giudizio della cassazione; a Regina Coeli, nello stesso periodo, dei 238 stranieri presenti (su una popola-

zione di oltre 1500 unità) solo 5 erano stati condannati con sentenza passata in giudicato, contro 128 ancora da giudicare, 99 appellanti e ricorrenti in cassazione.

Se si considera che gli stranieri presenti nella casa di reclusione di Roma (luogo istituzionalmente adibito a raccogliere detenuti condannati in via definitiva) sono 20, esclusi i semiliberi, appare evidente che, rispetto ai dati nazionali, il rapporto tra stranieri condannati ed imputati appare considerevolmente più squilibrato in favore dei secondi.

Ciò può spiegarsi sulla base di due ordini di considerazioni.

In primo luogo deve registrarsi la tendenza della amministrazione penitenziaria, una volta venute meno le esigenze processuali che impongono di tenere il detenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria, a trasferire gli stranieri in istituti penitenziari periferici, in generale e in quelli delle isole (tipo Porto Azzurro) in particolare non potendosi, per lo più, applicare ad essi il principio che «nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie» (art. 42, comma 2°, della legge sull'ordinamento penitenziario): l'assenza, nella maggior parte dei casi, di un nucleo familiare in Italia, unito al cronico sovraffollamento delle carceri della capitale, facilita, pertanto, la tendenza al decentramento degli stranieri condannati.

Inoltre il fenomeno è da porre in relazione con una certa parsimonia dei giudici nel concedere agli stranieri imputati la libertà provvisoria o misure alternative alla custodia in carcere, come gli arresti domiciliari. Ciò non deve necessariamente essere ricollegato ad un atteggiamento razzista o xenofobo del magistrato o ad una facile prognosi positiva sulla sussistenza del pericolo di fuga, peraltro, riguardante an-

che imputati italiani per i quali non si disponga di sufficienti elementi di conoscenza, ma deve essenzialmente ricondursi a fattori soggettivi e oggettivi.

Fattori soggettivi in quanto, molto spesso, le scarse disponibilità economiche non consentono ai detenuti stranieri di avvalersi dell'opera di difensori di fiducia che, anche prima della celebrazione del giudizio, possono proporre nel loro interesse tutte le necessarie istanze (si pensi alla estrema difficoltà di quei detenuti ignari della lingua e della legislazione italiana nel redigere istanze o nel seguire gli sviluppi della istruttoria e del processo, anche se si deve riconoscere che spesso un valido aiuto, sia sotto il profilo informativo, sia sotto il profilo pratico, viene loro fornito dagli operatori penitenziari); e qualche volta li inducono a non proporre istanze di scarcerazione per l'impossibilità di potersi mantenere autonomamente all'esterno.

Fattori oggettivi, quali l'assenza di validi punti di riferimento esterni (non sempre possono contare sul sostegno di ambasciate e consolati rappresentanti il loro paese in Italia, né, per ovvi motivi, se svolgevano lavori clandestini, sui datori di lavoro), l'assenza, spesso, di un alloggio in cui sistemarsi, i ritardi burocratici e le obiettive difficoltà insite nell'accertamento delle esatte generalità dello straniero (si pensi, ad esempio, a chi è entrato in Italia con passaporti o documenti falsi o a chi ha smarrito i documenti di identità).

Per quanto riguarda i reati per i quali i detenuti stranieri risultano imputati o condannati, emerge che il primo posto va senz'altro attribuito a violazioni della legge sulle sostanze stupefacenti (dalla detenzione di un modesto quantitativo di hashish al traffico internazionale di grosse partite di eroina e cocaina). Per avere dei punti di riferimento, basti pensare che nel carcere femminile di Rebibbia ben 48 delle 65 straniere hanno come titolo di detenzione un tale

reato, e a Regina Coeli ben 114 su 238 stranieri. Seguono i reati contro il patrimonio (prevalentemente furti e rapine). Subito dopo vengono le contravvenzioni al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in particolare al foglio di via obbligatorio che, per ordine del prefetto, viene consegnato agli stranieri «che non sappiano dare contezza di sé o siano sprovvisti di mezzi» (art. 152; ben trenta di tali contravvenzioni sono state contestate ad altrettanti stranieri presenti a Regina Coeli e il numero è, probabilmente, destinato ad aumentare in relazione ai più stretti controlli determinatisi a seguito dei noti attentati terroristici).

Premesso questo quadro sommario, passiamo ora ad esaminare se e con quale frequenza siano concesse agli stranieri, condannati in via definitiva, le misure alternative alla detenzione, o meglio determinate modalità di esecuzione della pena consistenti nello scarcerare il soggetto, che abbia riportato una pena non superiore a due anni e mezzo per reati che non consistano in rapine, estorsioni, sequestri di persona e associazioni di tipo mafioso, sottoponendolo a determinate prescrizioni per tutta la durata della residua pena da scontare, sotto il controllo e con la assistenza del centro di servizio sociale (affidamento in prova al servizio sociale) o consistenti nel consentire al soggetto, che, in ge-

Molte centinaia nella sola regione Lazio

nere, abbia espiato metà della pena, di trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per svolgere «attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale» (semilibertà), o determinati sconti di pena, pari a quaranta giorni l'anno, applicabili a quei condannati che abbiano durante la detenzione», dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione», mantenendo buona condotta in istituto (liberazione anticipata). Prima di entrare in argomento occorre far cenno al fatto che, a seguito della entrata in vigore della legge sull'ordinamento penitenziario del 1975, si cominciò ad affacciare in certe sezioni di sorveglianza (organi giudiziari competenti ad applicare le suddette misure alternative) un bizzarro orientamento mirante ad escludere la possibilità che gli stranieri potessero beneficiare dell'affidamento in prova e della semilibertà, specie se questi, oltre alla condanna, avessero riportato la misura di sicurezza della espulsione dallo stato (conseguente, ad esempio, a condanne per spaccio di stupefacenti). Il ragionamento che si seguiva era del seguente tenore: comportando i benefici in questione l'inserimento del soggetto nell'ambiente sociale italiano per la rimanente du-

rata della pena ed essendo finalizzati, in prospettiva, al definitivo reinserimento del soggetto nel detto ambiente sociale, essi apparivano del tutto incompatibili con un provvedimento che prevedeva l'allontanamento, proprio da quell'ambiente, del beneficiario. Di questo modo di pensare un po' provinciale e sicuramente incostituzionale ha fatto giustizia la corte di cassazione con la sentenza del 5 maggio 1982 (ric. Schubevr), ricordando che la risocializzazione del detenuto ha carattere sovranazionale e non può intendersi circoscritta dagli angusti confini statuali.

Se si esaminano ora le istanze e le proposte concernenti detenuti stranieri, prendendo a campione quelle decise dalla sezione di sorveglianza di Roma (competente per tutti gli istituti penitenziari del Lazio) durante tutto il 1985, si osserva che in tale periodo l'organo giudiziario predetto ne ha decise 85, su un totale di 2730 definite nell'anno, riguardanti 61 detenuti stranieri.

La parziale esiguità del numero delle istanze di questi ultimi rispetto ai dati generali si spiega, anche qui, con la enorme difficoltà, in mancanza di punti di riferimento esterni, di reperire attività lavorative o alloggi o co-

munque ospitalità. Non sono, infatti, molti gli stranieri che possano appoggiarsi ad elementi esterni; in alcuni casi un valido aiuto viene loro offerto da associazioni private, per lo più di carattere religioso, o da compagni di detenzione scarcerati, come si evince dai dati a disposizione.

Delle istanze oggetto dell'esame della sezione, 45 riguardavano la liberazione anticipata. Ne sono state accolte 41 e solo 3 rigettate, mentre su di una non si è provveduto, avendo già provveduto altra sezione di sorveglianza.

Considerato che il presupposto per la concessione del beneficio è la buona condotta del detenuto nell'istituto penitenziario, si ricava la conclusione che il comportamento mantenuto durante la carcerazione dagli stranieri è, in genere, esente da censure circa le istanze di semilibertà: ne sono state decise 30, accolte 24 e rigettate 3 (delle quali una è stata poi accolta nello stesso anno), mentre 3 sono state dichiarate improcedibili (due richiedenti, nelle more del procedimento, erano stati ammessi alla liberazione condizionale ed uno era stato raggiunto da un mandato di cattura). Le istanze di affidamento in prova sono state 7, delle quali 5 accolte e 2

rigettate (di queste una riguardava un detenuto che nella stessa udienza era stato ammesso alla semilibertà); ad uno degli affidati, nello stesso anno, è stata revocata la misura per violazione delle prescrizioni.

Le revoche della semilibertà riguardanti cittadini stranieri sono state, sempre nell'85, due (si trattava di persone ammesse al beneficio negli anni precedenti) mentre è tuttora in corso un procedimento di revoca per una detenuta ammessa in quell'anno alla semilibertà e denunciata per evasione.

Dai dati sopra esposti si evince che, almeno sino ad ora, gli stranieri che hanno usufruito delle misure alternative alla detenzione non hanno fornito, in generale, cattiva prova. Si auspica, comunque, che anche in tale settore, attraverso interventi statuali e convenzioni internazionali, possa sostanzialmente realizzarsi una parità di trattamento di tale categoria di detenuti con gli altri, sia con il consentire ai primi, a loro richiesta, di espriare la pena nel proprio paese, sia con l'offrirgli maggiori opportunità di reinserimento di quanto non sia accaduto finora.

E ci sono anche i minori

di Giuseppe La Greca

Secondo alcune stime, contiamo attualmente circa cinque milioni di cittadini all'estero. Non a caso, una notevole attività politica e diplomatica è stata svolta per concludere accordi internazionali e bilaterali diretti essenzialmente, pur nella loro caratteristica reciprocità, a garantire la posizione dei nostri lavoratori e, quando possibile, delle loro famiglie.

Per altri versi, invece, l'impreparazione è frutto del mancato adeguamento della disciplina legislativa all'ordinamento repubblicano e ai principi di rispetto della persona, di non discriminazione dello straniero e di solidarietà anche internazionale che lo ispirano.

Va precisato che qui si intende porre in luce alcuni problemi che riguardano specificamente il minore, al quale è giusto dedicare un'attenzione particolare perché ogni situazione di difficoltà o di disagio dei gruppi di appartenenza si ripercuote su di loro con effetti moltiplicati.

Non può non colpire a questo proposito la constatazione che si sia già accesa una spia significativa, così come era avvenuto in Italia in occasione di migrazioni interne e così come si è sempre osservato nei paesi di insediamento di gruppi allogeni. Secondo dati forniti dall'Ufficio per la giustizia minorile, nel 1984 gli stranieri rappresentavano l'11,8% dei minori arrestati; quanto alle ragazze, le straniere raggiungevano addirittura il 69,3%. I dati vanno accompagnati dal-

la precisazione che i reati addebitati non risultavano di particolare gravità, consistendo nell'87,97% dei casi di delitti contro la proprietà (72% per gli italiani) e solo nell'1,03% in delitti contro la persona (6,5% per gli italiani).

È tuttavia evidente la macroscopica sproporzione tra minori stranieri arrestati e popolazione minorile straniera rispetto agli omologhi riferimenti nazionali. Certo, i dati sono suscettibili di difformi valutazioni, secondo le differenti ipotesi interpretative della devianza cui si aderisce. Si può infatti ritenere che il fenomeno esprima una situazione di disagio di queste fasce di popolazione, indotte così a comportamenti riprovati dalla società; si può per contro affermare che in realtà, a parità di comportamento degli adolescenti immigrati ed autoctoni, le reazioni sociali e istituzionali si orientino selettivamente verso le aree di più grave marginalità, giungendo a colpire elementi che non sono maggiormente colpevoli, ma semplicemente più esposti e meno difesi. Non sarebbe peraltro irragionevole tener conto di entrambe queste linee di ricerca, che pur nella loro dichiarata alternatività possono cogliere ciascuna in modo diverso aspetti non trascurabili di vero.

Ma comunque si voglia interpretare il fenomeno, sta di fatto che un numero consistente e tendenzialmente in crescita di minori stranieri incorre nell'esperienza della privazione della

libertà. È quanto basta perché suoni un campanello di allarme, che agisce da ulteriore stimolo alla considerazione del problema.

Lo stimolo è stato lodevolmente accolto, di recente, dall'Assessorato assistenza e sicurezza sociale della Regione Lombardia, che il 20 e 21 marzo 1986 ha dedicato al tema due giornate di studio svoltesi a Milano ed ha anche preannunciato la pubblicazione in tempi rapidi degli atti.

Il panorama che è emerso dal confronto tra esperti, magistrati e politici segnala una problematica a largo spettro e di notevole complessità, pur nella voluta limitazione al tema specifico della tutela del minore.

Per quanto possa apparire intuitivo, non può trascurarsi di osservare, ad esempio, che il primo modo di aiutare i minori stranieri in Italia è quello che consiste nel dare ordine e sostegno alla condizione degli immigrati in quanto tali.

Sotto questo profilo, la situazione non è certo positiva: da tempo si è individuato e si continua a segnalare un vistoso e grave difetto di disciplina.

L'ingresso dello straniero in Italia ha ancora infatti i suoi riferimenti normativi negli articoli da 142 a 152 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931. La stessa collocazione e naturalmente ancor più la formulazione di queste norme tradiscono una matrice culturale e politica che più distonica non potrebbe es-

sere rispetto alle odierne aspettative. Paradossalmente, ma per ben comprensibili ragioni, la normativa non risponde più neppure a quelle finalità di ordine pubblico per le quali era stata essenzialmente pensata. Ciò è stato reso evidente da alcuni episodi di terrorismo internazionale, e da ultimo dai fatti di Fiumicino dell'inizio del 1986, ed ha portato al preannuncio, da parte del ministro degli interni Scalfaro, di un disegno di legge governativo che peraltro è stato presentato ai primi di aprile (cfr. la scheda di Renato Moretti in questo fascicolo, pag.).

Del resto già la Corte costituzionale, pur nel contesto di una decisione (sentenza n. 46/77) che lasciava integro l'art. 142 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, aveva affermato che «la materia in esame, per la delicatezza degli interessi che coinvolge, merita un riordinamento da parte del legislatore, che tenga conto dell'esigenza di consacrare in compiute ed organiche norme le modalità e le garanzie di esercizio delle fondamentali libertà umane collegate con l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia».

Gli effetti prodotti dal mancato adeguamento della normativa sono illustrati in modo particolarmente chiaro da una sentenza del pretore di Milano (sentenza 7 aprile 1981, D'Anna, in Rivista giuridica del lavoro 1981, IV, 587). Nel condannare un datore di lavoro resosi responsabile di varie

Molte centinaia nella sola regione Lazio

contravvenzioni per essersi avvalso irregolarmente di manodopera straniera, il pretore concesse le attenuanti generiche proprio in considerazione dello stato della disciplina legislativa. Il comportamento tenuto dall'imputato — si legge nella sentenza — «non appare ispirato ad una finalità di sfruttamento del lavoro degli stranieri, la cui posizione in Italia è deliberatamente respinta ai margini da una normativa fortemente xenofoba che criminalizza tanto lo straniero che voglia lavorare onestamente, quanto chi gli offre la possibilità di farlo, assumendolo alle proprie dipendenze. Alla radice di questo stato di disagio che coinvolge ormai migliaia di persone provenienti soprattutto dai Paesi più poveri del Terzo Mondo e per i quali l'occupazione in Italia rappresenta una delle poche speranze di miglioramento, se non di sopravvivenza, sta il fatto che il loro permesso di soggiorno non viene quasi mai rilasciato per motivi di lavoro, secondo le effettive esigenze di chi lo richiede, ma, beffardamente per ragioni turistiche o di studio con una scadenza a breve termine, generalmente rinnovabile solo una volta».

L'inevitabile irregolarità della sua posizione induce lo straniero — osserva ancora la sentenza — a preferire il lavoro «nero», perché quello ufficialmente dichiarato lo condurrebbe all'espulsione. «Si viene a creare in tal modo, per effetto di una normativa che invece di regolamentare il fenomeno lo criminalizza indiscriminatamente, un'inevitabile collusione fra lavoratore straniero e datore di lavoro italiano, dato il reciproco interesse a mantenere il rapporto di clandestinità, salvo poi pagarne le conseguenze in termini di maggiore sfruttamento, da una parte, e di possibilità di essere talvolta soggetti a veri e propri ricatti dall'altra».

A modificare la situazione non è valsa finora neppure la convenzione n. 143 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 10 aprile 1981, n. 158. L'atto è importante e non facilmente eludibile, perché impegna ogni stato aderente, tra l'altro, a rispettare i diritti fondamentali dell'uomo di tutti i lavoratori migranti (art. 1) e a garantire «la parità di opportunità e di trattamento in materia di occupazione e di professione, di sicurezza sociale, di diritti sindacali e culturali, nonché di libertà individuali e collettive per le persone che, in quanto lavoratori migranti o familiari degli stessi, si trovino legalmente sul suo territorio» (art. 3).

Nella stessa linea, ed anzi con ulteriori e significative specificazioni in tema di tutela della famiglia e di accesso ai servizi sociali e sanitari, è il protocollo tra il nostro Governo e quello della Repubblica democratica tedesca, firmato a Berlino il 27 gennaio 1983 e poi ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1985, n. 291.

Ma per riprendere l'argomento dell'importanza da riconoscersi alla già richiamata convenzione n. 143, va ricordato che il preambolo della stessa offre un equilibrato temperamento tra indicazioni divergenti, quali per

un verso l'impegno a facilitare i trasferimenti di lavoratori, ivi comprese le migrazioni di manodopera, nonché il diritto di ogni persona di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di entrare nel proprio paese, e per l'altro l'opportunità di promuovere gli spostamenti di capitali e di tecnologie piuttosto che quelli dei lavoratori e la necessità di evitare l'eccessivo sviluppo, incontrollato e non assistito, dei movimenti migratori, date le loro conseguenze negative sul piano sociale ed umano.

Le norme della convenzione ed alcune indicazioni del preambolo sono variamente recepite nelle dodici proposte di legge presentate al Parlamento (nove alla Camera e tre al Senato), di cui peraltro non è stato ancora iniziato l'esame: forse solo l'arrivo del disegno governativo potrebbe mettere in moto il meccanismo legislativo.

Queste proposte tendono a disciplinare finalmente in modo chiaro il visto d'ingresso ed a tipizzare le situazioni in cui può disporsi l'espulsione, anche con previsione di tutela giurisdizionale. Esse contengono inoltre in modo più o meno elaborato e soddisfacente norme intese a facilitare il ricongiungimento familiare e ad assicurare la parità di trattamento in vari ambiti, compreso quello della tutela sanitaria e assistenziale. Si tratta di una parità alla quale ci siamo impegnati con la già ricordata convenzione, ma che ha trovato anche ripetuti riconoscimenti, almeno in relazione ai diritti fondamentali dell'uomo, in numerose sentenze della Corte costituzionale (v. ad es. n. 120/67, 104/69, 144/70, 109/74, 177/74, 244/74, 46/77). Né va dimenticato che la stessa Corte con la sentenza n. 215/83 ha eliminato l'istituto dell'arresto obbligatorio dello straniero che non dia idonea cauzione per il pagamento delle pene pecuniarie, istituto che non era invece operante per il cittadino.

Il varo di una disciplina con le caratteristiche indicate darebbe chiarezza e certezza alla posizione dello straniero, con effetti positivi sulla sua stabilità e sulla possibilità di progettare la propria vita; l'intero nucleo familiare ne risentirebbe utilmente.

Ma per la protezione del minore si pongono anche dei problemi specifici.

Sul piano dei rapporti tra stati, sono notevoli almeno tre aspetti delle più recenti convenzioni internazionali, non tutte, per la verità, rese esecutive in Italia.

Anzitutto, in conformità ad una evoluzione che ha caratterizzato anche la nostra legislazione nazionale, si è attuato un netto «spostamento dell'accento sugli interessi propri del minore in quanto tale, mentre nelle precedenti convenzioni il punto di riferimento era costituito, piuttosto, dall'interesse dei genitori o dalla protezione dei beni del minore» (A. Beghé Loreti, La protezione dei minori nelle convenzioni internazionali, in *Il bambino incompiuto*, 1985, II, 47).

In secondo luogo, si tende ormai a privilegiare il criterio di collegamento territoriale rispetto a quello tradizionale della cittadinanza. Così l'art. 1 della convenzione dell'Aja del 1961 sulle competenze delle autorità e la

legge applicabile in materia di protezione dei minori «attribuisce in via prioritaria allo Stato di residenza abituale del minore la competenza ad adottare le misure di protezione della sua persona e dei suoi beni, individuando nelle autorità locali le autorità più idonee, in virtù del nesso territoriale, a tutelare l'interesse del minore garantendogli la corretta applicazione dei provvedimenti assunti» (A. Beghé Loreti cit.). La convenzione ha anche adottato il criterio delle unità giurisdizionale e legislativa; quindi, una volta stabilita la giurisdizione di un tribunale, questo deve prendere le misure necessarie per la protezione del minore applicando la propria legge, sia processuale che sostanziale.

In terzo luogo, si tende a stabilire un efficace coordinamento tra le varie autorità nazionali, per un verso disponendo che le misure di protezione adottate nel paese di abituale residenza del minore abbiano effetto anche in tutti gli altri stati contraenti e per l'altro provvedendo all'individuazione di autorità centrali designate dagli stati contraenti e destinate a fungere da organi di collegamento e di cooperazione, al fine di assicurare concreta esecuzione alla disciplina convenzionale.

Sul piano interno, una importante evoluzione nel senso della parità di trattamento tra i minori italiani e quelli stranieri è venuta dalla nuova disciplina dell'adozione internazionale contenuta nella legge n. 184/1983. Ma già la precedente disciplina dell'adozione aveva dato occasione alla Corte costituzionale, con la sentenza n. 11/81, di formulare alcune enunciazioni di principio dotate di grande forza espansiva. Dopo aver ricordato che la legge n. 431/L967, istitutiva della c.d. adozione speciale, aveva spostato il centro di gravità dell'adozione dell'interesse dell'adottante a quello dell'adottato, la Corte osservava: «Ma lo spostamento del centro di gravità dell'istituto era imposto ancor prima sul piano superiore della normativa costituzionale, per il combinato disposto degli artt. 2 e 30, 1° e 2° comma. Queste norme, riconoscendo come fine preminente lo svolgimento della personalità umana in tutte le sedi proprie, assumono a valore primario la promozione della personalità del soggetto umano in formazione e la sua educazione nel luogo a ciò più idoneo: da ravvisare in primissima istanza nella famiglia di origine, e, soltanto in caso di incapacità di questa, in una famiglia sostitutiva. L'art. 30, 2° comma, Cost. prevede infatti il dovere del legislatore e dell'autorità pubblica in generale di predisporre quegli interventi che pongano rimedio nel modo più efficace al mancato svolgimento dei loro compiti da parte dei genitori di sangue: e cioè alle funzioni connesse al dovere - diritto di mantenere, istruire ed educare i figli. Ma la finalità di una educazione sostitutiva al meglio comporta la soddisfazione del bisogno di famiglia avvertito con forza dal minore, che richiede per la sua crescita normale affetti individualizzati e continui, ambienti non precari, situazioni non conflittuali».

Il diritto alla promozione della personalità del soggetto in formazione

viene dunque inquadrato nella categoria dei diritti fondamentali dell'uomo, categoria alla quale, per lunga e consolidata giurisprudenza costituzionale, si applica il principio di uguaglianza, con esclusione quindi di ogni forma di discriminazione.

Si può aggiungere che proprio «dall'inerenza dei diritti individuali in capo alla persona, in quanto tale, discende — inoltre — il riconoscimento di essi anche nei confronti degli stranieri, a meno che disposizione dello stesso testo costituzionale non ne limitino espressamente il godimento solo ai cittadini; discende altresì l'obbligo, per lo Stato italiano, in base anche al disposto dell'art. 10, di dare esecuzione a quelle convenzioni di diritto internazionale che ne favoriscano la tutela» (A. Barbera, in *Principi fondamentali*, Commentario della costituzione a cura di G. Branca, Bologna, 1975, 116).

Tutte le indicazioni richiamate convergono quindi nel riconnettere la problematica del minore straniero a quella, ormai ampiamente elaborata, del minore autoctono (in tema di diritti del minore v. M. Bessone, in *Rapporti etico-sociali*, Commentario cit., 1976, 86), secondo una linea caratterizzata anzitutto dal rispetto della parità dei diritti.

A questa linea, che non può non essere posta alla base della riforma legislativa auspicata e già sin d'ora delle decisioni giurisdizionali, un'altra deve corrispondere, che attiene specialmente alla organizzazione dei servizi e degli interventi: il rispetto della peculiarità dei bisogni.

L'analisi del tema non sarebbe né breve né semplice. Basta forse ricordare quante e quali implicazioni comporta per il soggetto in formazione il trovarsi sollecitato da due diverse identità nazionali, con tutte le connesse difficoltà inerenti alla lingua, al costume, alle regole di condotta, allo stesso senso di appartenenza ad una etnia. Sono problemi che richiedono da parte nostra una grande attenzione ed un limpido sforzo, da fondarsi anzitutto su una scelta convinta: quella di un atteggiamento sinceramente e coerentemente interculturale.

L'articolo di Giuseppe La Greca è stato scritto prima che fosse reso noto il testo del disegno di legge sull'ingresso e soggiorno degli stranieri, di cui parla Renato Moretti in queste stesse pagine.

Argentina: la sentenza contro i membri delle giunte militari

L'obbedienza dovuta

I giudici dovevano indagare sulla scomparsa, la tortura e la morte di migliaia di persone alla luce del diritto positivo argentino. Questo era il loro compito e questi i limiti che essi non potevano superare, senza correre il rischio di compromettere la legittimità giuridica del loro operato

di Roberto Bergalli

Un'analisi della sentenza di Buenos Aires del 9 dicembre scorso contro i nove comandanti delle forze armate che hanno fatto parte delle prime tre giunte militari, dal 1976 al 1983, rischia di avere un carattere provvisorio, dato che non se ne conosce ancora il testo integrale (più di 1.500 pagine). Sono tuttavia possibili alcune valutazioni relativamente ai due aspetti centrali della sentenza — quello giuridico-penale e quello etico-politico — e alle ripercussioni che essa ha avuto nella società civile.

In una questione così terribile come è stata la barbarie militare del periodo 1974-1983 (includendo anche il periodo del governo costituzionale e del peronismo corrotto di Isabel Martínez de Perón e quello dell'ultima giunta militare retta dal generale Bignone, entrambi inspiegabilmente esclusi dall'accusa per decisione politica), gli aspetti da segnalare appaiono inevitabilmente confusi. Questa confusione è però il riflesso di un assunto che buona parte della cultura giuridico-penale argentina — in particolare quella che ha collaborato da sempre con le forze autoritarie, fino al punto che molti dei suoi esponenti hanno dato mano a confezionare le leggi punitive e sono stati persino ministri della giustizia nei vari governi militari — si è impegnata tradizionalmente a dissimulare. Si tratta dell'acquisizione, ovvia per i giuristi democratici, che il sistema penale, in quanto parte specifica del sistema giuridico, non è e non può mai essere neutrale, e sempre rivela una determinata sovrastruttura di cui i giudici penali, con le loro sentenze, sono gli interpreti più autentici.

Nel caso argentino questo fatto è ancora più evidente, dato che durante l'ultima fase del governo militare tutto il ceto giudiziario è stato costituito o da giudici *de facto*, nominati o promossi ai margini del sistema costituzionale o da quanto, legittimati in precedenza, hanno poi prestato giuramento al di là della costituzione nazionale, secondo quanto fu deciso dai *golpisti* del marzo del '76.

Come già abbiamo segnalato, alla fine della dittatura, uno dei principali banchi di prova per qualunque forza politica avesse vinto le elezioni del 30 ottobre dell'83, era appunto lo scontro frontale con una classe giudiziaria spuria e complice delle atrocità commesse. La costituzione argentina non prevede l'esistenza di un organo di autogoverno della magistratura (una questione, questa, che dovrà necessariamente essere discussa in una futura riforma costituzionale). Pertanto, le nomine e le promozioni dei giudici continuano in Argentina ad essere un compito del potere esecutivo, il quale propone i candidati al senato — quale istanza di controllo parlamentare — perché li approvi.

In altre precedenti esperienze di parentesi di governi incostituzionali *de facto*, quando si è ricostituita la legalità democratica, non si è optato per la rimozione in blocco dei giudici nominati illegalmente. Così neppure il nuovo regime costituzionale presieduto da Raul Alfonsín ha scelto la strada della rottura e della bonifica della categoria dei giudici, come pure sarebbe stato giusto e legittimo, ma ha confermato all'85% i giudici *de facto* (tra loro anche i componenti del tribunale che ha emesso la sentenza di cui stiamo parlando). Adesso si possono già vedere i risultati di quella decisione, che già aveva dato i suoi primi frutti allorché, dopo la proclamazione dello *status d'assedio* nell'ottobre scorso, taluni giudici accolsero gli *habeas corpus* chiesti a favore di civili e militari chiaramente legati all'esperienza *golpista*.

Tutto questo serve a spiegare una sentenza che evidentemente rivela le debolezze dei giudici della Camera Federale, alcuni dei quali furono implicati e conniventi con il potere militare nell'amministrazione della giustizia.

Non conosciamo ancora la valutazione compiuta nella sentenza delle prove a carico e a favore portate rispettivamente dal pubblico ministero e dalla difesa. Chi ha sofferto gli orrori della repressione non può però non considerare con sospetto la posi-

zione di molti accusati che ora sono stati scagionati o di cui è stata sminuita la responsabilità. È certamente vero, però — anche in considerazione delle circostanze che hanno permesso la competenza per questo processo di un tribunale civile (l'inerzia del Consiglio superiore delle forze armate, che ha provocato la decisione del presidente della repubblica di conferire questa competenza a un tribunale civile) e soprattutto il fermo proposito che il processo fosse garantito da tutte le regole dello stato di diritto — che i magistrati non dovevano giudicare il colpo di stato che instaurò il governo *de facto* (cioè la sospensione dell'ordine costituzionale nel marzo del 1976), né la politica di quel regime, né il cruento fallimento dell'esperienza bellica (la guerra delle Malvine, già giudicata dal tribunale militare). Questi giudici dovevano indagare sulle scomparse, la tortura e la morte di migliaia di persone alla luce del diritto positivo argentino. Questo era il loro compito e questi i limiti che essi non potevano superare senza correre il rischio di compromettere la legittimità giuridica del loro operato. Ma anche sotto questo aspetto è lecito criticare il trattamento diseguale riservato ai diversi accusati (l'ergastolo a Videla e a Massera, e per contro le assoluzioni di Graffigna, Galtieri, Anaya e Lami Dozo); le diverse pene inflitte (4 anni e 6 mesi di prigione ad Agosti, 17 anni a Viola, 8 anni a Lambruschini); (la reclusione per Videla, la prigione per Massera, il che ha un significato nel linguaggio penale argentino, dato che per le sue origini, la reclusione è infamante, mentre non lo è la prigione); il fatto, infine, che non sia stata richiesta la pena accessoria della degradazione come pure prevede il Codice di giustizia militare (che dispone anche una cerimonia speciale, umiliante per i condannati).

È tuttavia malgrado tutto, la sentenza lascia una porta aperta all'approfondimento delle molte indagini ancora in corso (ci sono 1.700 cause intentate contro ufficiali, per fatti indipendenti da quelli giudicati da que-

sta sentenza) che possono dunque essere iniziate. È questo l'aspetto che adesso interessa davvero, nonostante le lievi condanne — e le assoluzioni — di Graffigna (seconda giunta militare), Galtieri, Anaya e Lami Dozi (i tre componenti la terza giunta).

Quello che è già diventato il famoso punto 30 della sentenza, risolve la questione dell'«obbedienza dovuta», e ciò permette ora di proseguire o dare inizio ai processi contro quegli ufficiali superiori che hanno partecipato alla «lotta contro la sovversione» e contro *tutti quelli* che hanno avuto responsabilità operative nelle azioni. Anche se, data l'oscurità della sentenza sul punto, la questione è già diventata oggetto di dibattito. Le parti interessate in causa cercano di interpretare il linguaggio dei giudici.

È precisamente a partire da questa questione che si possono valutare le ripercussioni della sentenza sulla società argentina. Una prima stima, che si può trarre da sommarie inchieste giornalistiche, indica che un buon 90% degli intervistati è d'accordo con la sentenza, anche se con sfumature diverse. Il primo effetto lo si è avuto tra i militari, che come è logico si sentono toccati direttamente dalla sentenza la quale, anche senza entrare nel merito, si basa ovviamente sulla messa in questione del regime da loro creato. Anche se non si è creato il panico per le condanne più gravi, perché il destino toccato a Videla e a Massera era già stato messo in conto da gran parte della struttura militare (e in questo la sentenza ha coinciso con una sensazione diffusa, perché Videla è stato senza dubbio il simbolo del dispotismo di quegli anni e Massera dell'ambizione e degli eccessi di potere), gli alti gradi militari hanno accettato implicitamente l'idea che la decisione dei giudici non scagiona gli ufficiali superiori con la giustificazione dell'obbedienza dovuta, anche se lo fa per i gradi inferiori e medi. Per «ufficiali superiori» si intendono coloro che hanno dal grado di colonnello — l'equivalente in altri corpi — in su.

Argentina: la sentenza contro i membri delle giunte militari

Tuttavia è proprio nella frase «tutti quelli che hanno avuto responsabilità operativa nelle azioni» che sta il perno attorno a cui si deve accentrare l'interpretazione. La frase permette una doppia lettura. Da un lato si può interpretare come un'allusione a qualsiasi militare, comprese le forze di polizia, senza distinzione di grado. La gerarchia militare sostiene invece che il termine *quelli* si riferisce soltanto agli ufficiali superiori, dato che questa interpretazione è avallata da molti paragrafi della sentenza. Tra questi ce n'è uno che viene considerato decisivo e che dice: «Il tribunale ritiene opportuno che si indaghi sulla responsabilità di coloro che, subordinati agli ex comandanti ed ai loro ruoli di comando, ne hanno eseguito gli ordini». Non c'è dubbio che se si sceglie la prima lettura bisogna prevedere una nuova fase di tensioni con i militari mandati in pensione. Al contrario, se si opta per la seconda lettura, i militari si vedrebbero assicurata una maggior tranquillità. Su questa questione sono le alte cariche militari che devono prendere una decisione, dato che il punto 30 della sentenza dispone la riconsegna dei fascicoli alla giustizia militare, di fronte alla quale potrebbero adesso essere chiamati sia i comandanti che sono stati assolti dalla sentenza del tribunale civile, sia gli altri militari, secondo la lettura che si deciderà di dare della frase controversa. Il governo democratico va però più in là nell'interpretazione della sentenza, preoccupato com'è di sopire il malcontento della casta militare. Il desiderio di trovare una valida ragione a sostegno della tesi del *punto finale* che chiuderebbe le indagini dopo la sentenza, fa ricavare un altro argomento dal linguaggio dei giudici. Si dice: i giudici hanno privilegiato le *responsabilità concrete* nell'attribuire le colpe corpo per corpo. Sarebbe stato semplice dare a tutti gli ex comandanti la stessa pena, lasciandosi trascinare dalle supposizioni e non dalle prove. In più, sottolinea il governo, sono stati i giudici civili ad accettare la tesi dello stato di *guerra rivoluzionaria*, una rivendicazione avanzata dai militari riguardo alla società degli ultimi anni. Loro hanno sempre parlato di guerra quando si riferivano agli scontri con la «sovversione»; i civili hanno sempre parlato di *lotta*. Ora, il riconoscimento dello stato di guerra rivoluzionaria è importante per definire il *grado degli eccessi*. Alla luce delle leggi argentine, il solo fatto di aprire la porta di una *casa privata senza un mandato*, costituisce già un *eccesso*. Non lo è più, invece, se si è in una situazione bellica, dove

— si suppone — dall'altra parte della porta c'è qualcuno armato.

Questa valorizzazione politica ufficiale della sentenza, priva di spessore morale ma chiaramente diretta al futuro della convivenza in Argentina, dipende dal fatto che sia la teoria della *responsabilità concreta* (di ciascun comandante e di ciascun corpo) debitamente provata, come lo *stato di guerra*, sono due parametri che possono guidare anche il giudizio sui casi che rimangono. Anche se il governo non sembra ancora aver preso una decisione definitiva sul fatto se sia necessaria una legislazione che aiuti a risolvere questi casi, di continuo da parte di ambienti ufficiali vengono fatte pressioni per una legge che metta il *punto finale*.

Frattanto, sia i settori legati alla vecchia amministrazione militare — rappresentati dall'oligarchia finanziaria e dai gruppi ultra più reazionari — sia coloro che si sono mobilitati nelle organizzazioni per i diritti umani, soprattutto le *madri e le nonne di plaza de Mayo*, si sono dichiarati assolutamente contrari alla sentenza, per motivi ovviamente opposti. Questi due schieramenti sembrano aver escluso l'idea della conciliazione fatta propria dal governo. Essi usano anche un linguaggio simile. Per esempio, la parola *farsa* per definire il processo e la sentenza, non era usata dagli amici dei militari, e non viene adesso utilizzata anche da quanti per un decennio hanno visto calpestati e oltraggiati i loro diritti fondamentali? Bisogna riconoscere che è assai difficile per una madre a cui sono scomparsi uno o più figli, per una nonna a cui è stato portato via un nipote, per chi è stato torturato, imprigionato per lunghi anni, con un processo fittizio o addirittura senza un processo, per chi ha dovuto andare in esilio contro la sua volontà, capire come mai Agosti, Viola o Lambruschini abbiano colpe minori per quei fatti oppure perché Graffigna, Anaya e Lami Dozo siano stati proclamati innocenti.

Ma queste sono le nuove regole del gioco in Argentina, massicciamente ratificate, tra l'altro, dai risultati elettorali del 3 novembre scorso. E queste regole che, contro tutti i pronostici, ci hanno permesso per la prima volta nella storia nazionale (e forse è un caso unico in tutta la storia contemporanea) di portare sul banco degli imputati coloro che nel paese hanno abusato in ogni modo del potere, richiedono agli argentini di accettare la sentenza del 9 di dicembre la quale, a quanto sembra, non verrà alterata nella sostanza dalla Corte suprema di giustizia, cui hanno fatto ricorso sia il pubblico ministero che i di-

fensori dei condannati.

Lo stato di diritto suppone che i cittadini, come il potere politico, debbano aver fiducia e accettino le decisioni dei tribunali, se davvero vogliono evitare una nuova crescita della violenza. Altra cosa, certo, è criticare quelle decisioni in base alla relativa credibilità morale dei giudici che le hanno emesse visti i loro recenti trascorsi di complici della dittatura. Ma questo punto fa parte di un'altra discussione: se si crede o no nei processi di transizione.

Roberto Bergalli è professore ordinario di Diritto penale alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Barcellona.

